


Statuto di Mundys S.p.A.

* * *

DEFINIZIONI



Articolo 1. Definizioni

- 1.1 In aggiunta ai termini ed alle espressioni altrove definiti nel presente statuto (lo “Statuto”), i termini e le espressioni di cui all’Allegato 1 avranno il significato ivi previsto. L’Allegato 1 costituisce parte integrante e sostanziale del presente Statuto.

**DENOMINAZIONE SOCIALE – SEDE LEGALE – DURATA – OGGETTO SOCIALE –
DOMICILIO**

Articolo 2. Denominazione Sociale

- 2.1 È costituita una società per azioni denominata “Mundys S.p.A.” (la “Società” o “Mundys”).

Articolo 3. Sede Legale


- 3.1 La Società ha Sede legale in Roma.
- 3.2 La Società, con le modalità e le formalità di volta in volta necessarie, può istituire, chiudere o spostare sedi secondarie, filiali, sotto filiali, agenzie, uffici di rappresentanza e unità locali di ogni genere, anche all'estero.
- 3.3 Il Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'Articolo 31.2, ha la facoltà di trasferire la sede sociale della Società in altro Comune del territorio italiano.


Articolo 4. Durata

- 4.1 La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti approvata in conformità al presente Statuto.

Articolo 5. Oggetto Sociale

- 5.1 La Società ha per oggetto sociale:
- (a) l'acquisizione in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo – ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante acquisto, conferimento, sottoscrizione, fusione, scissione o qualsiasi altra operazione societaria o qualsiasi altro mezzo – direttamente e/o indirettamente di partecipazioni e/o interessenze in altre società e/o enti di qualsiasi nazionalità;
 - (b) la detenzione, la gestione, l'esercizio di diritti e la cessione, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, di partecipazioni e/o interessenze dirette e/o indirette in qualsiasi società e/o ente di qualsiasi nazionalità;

 1

- (c) fermo restando il rispetto della normativa applicabile, l'esercizio di qualsiasi attività e/o atto rientrante nell'oggetto sociale di qualsiasi società e/o ente di qualsiasi nazionalità di volta in volta direttamente o indirettamente partecipato dalla Società, ivi compresa l'attività operativa di concessionaria di beni infrastrutturali (od operatori similari);
 - (d) il finanziamento, anche mediante il rilascio di fidejussioni, avalli e garanzie anche reali ed il coordinamento tecnico, industriale e finanziario delle società od enti ai quali partecipa;
 - (e) qualsiasi operazione di investimento mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziario, bancario, industriale in Italia e all'estero.
- 5.2 La Società potrà anche acquistare, possedere, gestire, sfruttare, aggiornare e sviluppare, direttamente o indirettamente, marchi, brevetti, *know-how* relativi a sistemi di telepedaggio e a tutte le attività affini o connesse.
- 5.3 Nello svolgimento della propria attività, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la prestazione di servizi a favore di qualsiasi Soggetto, l'assunzione e/o la concessione di qualsiasi tipo di mutuo e/o finanziamento in genere ed il rilascio di fidejussioni, avalli nonché di obbligazioni e/o altri titoli di debito, la concessione di pegni, titoli e garanzie anche reali o personali a garanzia di obbligazioni proprie e/o di altri Soggetti e l'esecuzione di apporti di capitale senza obbligo di rimborso.
- 5.4 Resta esclusa dall'oggetto sociale ogni attività od operazione nei confronti del pubblico e ogni attività di carattere fiduciario.

Articolo 6. Domicilio

- 6.1 Il domicilio degli Azionisti, degli Amministratori, dei Sindaci e della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti (ove nominata) per i loro rapporti con la Società nonché per i rapporti tra gli Azionisti ai sensi del presente Statuto, sarà quello risultante dai libri sociali o comunque quello comunicato alla Società dai Soggetti interessati.


CAPITALE SOCIALE – AZIONI – FINANZIAMENTI

Articolo 7. Capitale sociale

- 7.1 Il capitale sociale è pari a Euro 825.783.990 (ottocento venticinque milioni settecento ottanta tre mila novecento novanta) suddiviso in 479.479.662 azioni prive di valore nominale espresso (tali azioni, come tempo per tempo esistenti ai sensi del presente Statuto, le "Azioni della Società").
- 7.2 Le Azioni della Società sono nominative e rappresentate da certificati azionari.
- 7.3 Ciascun Azionista ha il diritto di scegliere se richiedere o meno l'emissione dei certificati azionari rappresentativi, in tutto o in parte, delle Azioni della Società di sua proprietà. Tale circostanza sarà registrata nel libro soci della Società.

Articolo 8. Categorie di Azioni

- 8.1 Le Azioni della Società sono suddivise in categorie di azioni (tali categorie di azioni, come tempo per tempo esistenti ai sensi del presente Statuto, le "Categorie di Azioni" o "Categorie") come segue:

- 
- (a) n. 273.341.013 Azioni di categoria "A1" (le "Azioni A1" o le "Azioni di Categoria A1"), dotate dei diritti e soggette alle limitazioni previsti dal presente Statuto – restando inteso, per chiarezza, che i diritti e le limitazioni che, ai sensi del presente Statuto, sono applicabili all'"Azionista A1" o agli "Azionisti A1" saranno considerati diritti e limitazioni connessi alle Azioni A1 – e dalla Legge vigente;
- (b) n. 181.365.129 Azioni di categoria "B" (le "Azioni B" o "Azioni di Categoria B"), dotate dei diritti e soggette alle limitazioni previsti dal presente Statuto – restando inteso, per chiarezza, che i diritti e le limitazioni che, ai sensi del presente Statuto, sono applicabili all'"Azionista B" o agli "Azionisti B" saranno considerati diritti e limitazioni connessi alle Azioni B – e dalla Legge vigente;
- (c) n. 24.773.520 Azioni di categoria "C" (le "Azioni C" o le "Azioni di Categoria C"), dotate dei diritti e soggette alle limitazioni previsti dal presente Statuto – restando inteso, per chiarezza, che i diritti e le limitazioni che, ai sensi del presente Statuto, sono applicabili all'"Azionista C" o agli "Azionisti C" saranno considerati diritti e limitazioni connessi alle Azioni C – e dalla Legge vigente.

In aggiunta a quanto sopra, al verificarsi delle condizioni previste dal presente Statuto:

- (i) le Azioni di Categoria A1 possono essere convertite, in tutto o in parte, in Azioni di Categoria A2 (i.e. le Azioni a Voto Plurimo) ai sensi dell'Articolo 48.1, fermo restando che, in caso di emissione sia di Azioni A1 che di Azioni A2, le stesse saranno considerate, nella misura massima consentita dalla Legge vigente, come un'unica Categoria (i.e. Azioni di Categoria A), ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai fini delle deliberazioni che dovranno essere assunte dalla relativa Assemblea Speciale ai sensi del presente Statuto;
- (ii) le Azioni di Categoria A1 e/o le Azioni di Categoria A2 (i.e. le Azioni a Voto Plurimo) possono essere convertite in Azioni di Categoria D in conformità con l'Articolo 10.4;
- (iii) le Azioni di Categoria B possono essere convertite in Azioni di Categoria E in conformità con l'Articolo 46.1(a);
- (iv) le Azioni di Categoria B o le Azioni di Categoria E possono essere convertite in Azioni di Categoria F in conformità con l'Articolo 46.2(a)(1);
- (v) le Azioni di Categoria B o le Azioni di Categoria E o le Azioni di Categoria F possono essere convertite in Azioni di Categoria G in conformità con gli Articoli 11.3 o 46.2(b)(1);
- (vi) le Azioni di Categoria C possono essere convertite in Azioni di Categoria H in conformità con l'Articolo 47.1(a);
- (vii) le Azioni di Categoria C o le Azioni di Categoria H possono essere convertite in Azioni di Categoria I in conformità con l'Articolo 12.2 o con l'Articolo 47.2(a).

8.2 Fatte salve le disposizioni di cui all'Articolo 48 per il caso di emissione di Azioni a Voto Plurimo, ogni Azione attribuisce 1 (uno) diritto di voto:

- (i) nell'Assemblea degli Azionisti, sia ordinaria che straordinaria; e
- (ii) nell'Assemblea Speciale della relativa Categoria di Azioni,

tutto quanto precede in conformità con la Legge vigente.

 3




- 8.3 Il capitale sociale della Società può essere aumentato – anche mediante conferimenti in natura e anche in via non proporzionale rispetto ai conferimenti degli Azionisti – e/o possono essere emesse nuove Azioni della Società o Categorie di Azioni in conformità alle disposizioni di Legge applicabili, mediante delibera dell'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria approvata ai sensi del presente Statuto.
- 8.4 In caso di aumento del capitale sociale della Società, a titolo oneroso o gratuito:
- (i) gli Azionisti avranno il diritto di opzione per sottoscrivere Azioni della Società della medesima Categoria delle Azioni che già possiedono, su base proporzionale; e
 - (ii) nel caso in cui uno o più Azionisti non abbiano esercitato integralmente il proprio diritto di opzione, gli altri Azionisti avranno il diritto di esercitare il diritto di prelazione, *pro quota*, sulle Azioni della Società per le quali il diritto di opzione non è stato esercitato integralmente, fermo restando che, nel caso in cui gli Azionisti che esercitano tale diritto di prelazione possiedano Azioni di una Categoria diversa da quella delle Azioni in emissione, le Azioni così sottoscritte dagli stessi si convertiranno automaticamente in Azioni della stessa Categoria delle Azioni che tali Azionisti possiedono, con un rapporto di conversione 1:1.
- 8.5 Qualora gli Azionisti non abbiano esercitato integralmente il proprio diritto di opzione e/o il proprio diritto di prelazione ai sensi dell'Articolo 8.4, le Azioni non sottoscritte dagli Azionisti possono essere offerte a terzi, a condizione che ciò sia stato espressamente previsto nella relativa delibera di aumento di capitale da parte dell'Assemblea degli Azionisti.
- 8.6 La delibera di aumento di capitale dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti può anche conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale della Società, con o senza diritto di opzione, in conformità alla Legge vigente e alle disposizioni del presente Statuto.
- 8.7 Il Consiglio di Amministrazione curerà l'aggiornamento delle informazioni sul capitale sociale della Società previste dal presente Statuto ed eseguirà le relative formalità ai sensi della Legge vigente. In caso di conversione di Azioni di una Categoria in Azioni di un'altra Categoria ai sensi del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione provvederà tempestivamente a tutte le relative registrazioni nel libro soci della Società e alle relative formalità presso il competente Registro delle Imprese.

Articolo 9. Esercizio dei diritti relativi a una Categoria di Azioni

- 9.1 Salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto, nel caso in cui Azioni della medesima Categoria siano possedute da più di un Azionista per effetto di un Trasferimento (e/o per qualsiasi ragione o causa) in conformità al presente Statuto, tutti i diritti spettanti a tale Categoria di Azioni ai sensi del presente Statuto saranno validamente esercitati dall'Azionista – o congiuntamente dagli Azionisti – aventi diritto a esprimere almeno il 50% (cinquanta per cento) più 1 (uno) dei diritti di voto nell'Assemblea Speciale di tale Categoria al momento in cui tali diritti vengono esercitati.

TRASFERIMENTO DI AZIONI

Articolo 10. Lock-up e altre disposizioni applicabili ai Trasferimenti di Azioni di Categoria A

- 10.1 Per una durata di 5 (cinque) anni a partire dal 16 novembre 2022 (il "Periodo di Lock-Up"), nessun Trasferimento di Azioni di Categoria A potrà essere effettuato senza il previo consenso scritto degli Azionisti B, ad eccezione dei Trasferimenti effettuati ai sensi e in conformità all'Articolo 13 o all'Articolo 10.2.

10.2 Durante il Periodo di Lock-Up, in deroga a ogni altra previsione dal presente Statuto (a) fermo restando quanto previsto all'Articolo 14, l'Azionista A Originario avrà il diritto di Trasferire, in una o più *tranches*, direttamente o indirettamente, fino al 49,99% (quarantanove virgola novantanove per cento) della propria partecipazione nella Società a Soggetti terzi, a condizione che, e fintantoché, la partecipazione dei Membri della Famiglia sia superiore, in trasparenza, alla Soglia Minima in Trasparenza dell'Azionista A; (b) fermo restando quanto previsto all'Articolo 14, l'Azionista A Originario Indiretto avrà il diritto di trasferire, in una o più *tranches*, direttamente o indirettamente, fino al 49,99% (quarantanove virgola novantanove per cento) della propria partecipazione nell'Azionista A Originario a Soggetti terzi (diversi dagli Affiliati dei Membri della Famiglia), a condizione che, e fintantoché, la partecipazione dei Membri della Famiglia sia superiore, in trasparenza, alla Soglia Minima in Trasparenza dell'Azionista A; e (c) gli azionisti dell'Azionista A Originario Indiretto avranno il diritto di Trasferire, direttamente o indirettamente, le proprie Azioni nell'Azionista A Originario Indiretto: (i) ad altri azionisti diretti o indiretti dell'Azionista A Originario Indiretto o ad altri Membri della Famiglia o a entità controllate da chiunque tra di essi, anche, per chiarezza, mediante scissione dell'Azionista A Originario Indiretto o permutate che determinino un Trasferimento di azioni detenute dall'Azionista A Originario Indiretto nell'Azionista A Originario a uno o più Affiliati dei Membri della Famiglia (e nella misura in cui tali Affiliati rimangano controllati da uno o più Membri della Famiglia), e/o (ii) a Soggetti terzi, in entrambi i casi a condizione che, e fintantoché, i Membri della Famiglia (o chiunque tra di essi) (1) detengano una partecipazione complessiva in Mundys, in trasparenza, maggiore o uguale alla Soglia Minima in Trasparenza dell'Azionista A, e (2) mantengano il controllo (considerando i Membri della Famiglia congiuntamente o nel loro insieme) sull'Azionista A Originario Indiretto, restando inteso, per chiarezza, che, in ogni caso, (x) qualsiasi Trasferimento di Azioni dell'Azionista A Originario Indiretto non sarà soggetto al Diritto di Prima Offerta di cui all'Articolo 14 e al Diritto di Tag-Along di cui all'Articolo 15, e (y) quanto sopra si applicherà anche a qualsiasi Trasferimento di Azioni dell'Azionista A Originario, mediante scissione dell'Azionista A Originario Indiretto o permuta con le azioni dell'Azionista A Originario Indiretto, a uno o più Affiliati dei Membri della Famiglia (e nella misura in cui tali Affiliati rimangano controllati da uno o più Membri della Famiglia).

10.3 Gli Azionisti A non possono effettuare alcun Trasferimento di Azioni della Società in favore di un Investitore Blacklist (anche dopo la fine del Periodo di Lock-Up) se non con il preventivo consenso scritto degli Azionisti B.

10.4 Resta inteso che:

- (a) tutte le Azioni di Categoria A in circolazione si convertiranno automaticamente in Azioni di Categoria D, con la perdita di tutti i diritti inerenti alle Azioni A e/o agli Azionisti A ai sensi del presente Statuto, ad eccezione del Diritto di Tag-Along di cui all'Articolo 15 e di tutti i diritti previsti dalla Legge vigente per le azioni ordinarie – restando inteso, per chiarezza e senza limitazione alcuna, che anche le disposizioni relative alla composizione degli organi di gestione della Società di cui all'Articolo 27.1 cesseranno di trovare applicazione – qualora i Membri della Famiglia (congiuntamente o disgiuntamente) cessino: (i) di esercitare il controllo esclusivo sull'Azionista A Originario e/o sull'Azionista A Originario Indiretto; ovvero (ii) di detenere una partecipazione complessiva in Mundys, superiore o uguale, in trasparenza, alla Soglia Minima in Trasparenza dell'Azionista A;
- (b) in caso di Trasferimento diretto da parte dell'Azionista A Originario a Soggetti terzi di Azioni a Voto Plurimo, ove esistenti, le Azioni a Voto Plurimo così Trasferite si convertiranno automaticamente in Azioni di Categoria D, fatto salvo il Trasferimento in favore dell'Azionista A Originario Indiretto o delle entità dal medesimo controllate, in relazione al quale, fermo restando

 5





le previsioni di cui alla precedente lettera (a), le Azioni a Voto Plurimo rimarranno tali e non saranno soggette ad alcuna conversione.

- 10.5** Nel caso in cui un Azionista A o un suo Affiliato acquisisca, a qualsiasi titolo, Azioni della Società di una Categoria diversa dalle Azioni di Categoria A già possedute dal relativo Azionista A al momento dell'acquisizione (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a seguito dell'esercizio da parte di detto Azionista A del Diritto di Prima Offerta), tali Azioni della Società saranno automaticamente convertite in Azioni di Categoria A.
- 10.6** Qualsiasi Trasferimento di Azioni di Categoria A della Società che non sia effettuato in conformità alle disposizioni del presente Statuto – ivi incluso, a scanso di equivoci, il caso di Trasferimento a Concorrenti e/o a Investitori Blacklist – non sarà consentito e sarà considerato privo di qualsiasi effetto nei confronti degli Azionisti e della Società e, pertanto, il Trasferitario non potrà esercitare alcun diritto connesso a tali Azioni.

Articolo 11. Lock-up e altre disposizioni applicabili ai Trasferimenti di Azioni di Categoria B

- 11.1** Durante il Periodo di Lock-Up, nessun Trasferimento di Azioni di Categoria B potrà essere effettuato senza il previo consenso scritto degli Azionisti A, ad eccezione dei Trasferimenti effettuati ai sensi di, e in conformità con, l'Articolo 13.
- 11.2** Al termine del Periodo di Lock-Up, in caso di Trasferimento da parte di tutti gli Azionisti B Originari e/o degli Affiliati del Fondo Blackstone Infrastructure di tutte, e non meno di tutte, le Azioni della Società (le quali, per chiarezza, includeranno tutta la Partecipazione Originaria dell'Azionista B) da loro detenute, direttamente o indirettamente, a un Soggetto terzo diverso da un Affiliato del Fondo Blackstone Infrastructure (tale Trasferitario, il “**Successore dell'Azionista B**”), il Successore dell'Azionista B acquisirà le Azioni di Categoria B con annessi tutti i diritti inerenti tali Azioni di Categoria B ai sensi del presente Statuto (e pertanto, per chiarezza, non si verificherà alcuna conversione di Azioni Categoria B ai sensi dell'Articolo 46), a condizione che:
- (a) il Successore dell'Azionista B accetti per iscritto di essere incondizionatamente e irrevocabilmente vincolato da tutti gli obblighi e di subentrare in tutti i diritti previsti dal Patto Parasociale come applicabile all'Azionista B Originario, fermo restando che:
 - (i) il Diritto di Drag-Along cesserà di essere subordinato al raggiungimento dei Rendimenti Minimi Drag-Along di cui all'Articolo 16.1;
 - (ii) il diritto degli Azionisti A di avviare il processo di Quotazione cesserà di essere subordinato al raggiungimento dei Rendimenti Minimi della Quotazione di cui all'Articolo 17.2;
 - (iii) il diritto degli Azionisti A di richiedere agli Azionisti B di vendere una quota proporzionale delle proprie azioni della Società nell'ambito della Quotazione cesserà di essere subordinato al raggiungimento di un rendimento netto minimo in denaro almeno pari a un IRR del 10% (dieci per cento) e agli altri termini e condizioni di cui all'Articolo 17.7(b); e
 - (b) gli Azionisti A manterranno tutti i propri diritti in tale momento applicabili ai sensi del presente Statuto.
- 11.3** In ogni caso di (i) Trasferimento di meno della totalità delle Azioni della Società detenute da tutti gli Azionisti B e da tutti gli Affiliati del Fondo Blackstone Infrastructure (tali Azionisti B e gli Affiliati del Fondo Blackstone Infrastructure da considerarsi nel loro insieme) a un Soggetto terzo che non sia un Affiliato del Fondo Blackstone Infrastructure, e (ii) ogni ulteriore Trasferimento delle Azioni della

Società da tali Azionisti B e/o Affiliati del Fondo Blackstone Infrastructure (a seconda dei casi) immediatamente successivo al Trasferimento di cui al punto (i), le relative Azioni della Società ~~Trasferite~~ saranno automaticamente convertite in Azioni di Categoria G le quali, a scampo di equivoci, saranno dotate dei diritti previsti dall'Articolo 46.2(b)(2) (fermo restando quanto previsto dall'Articolo 46.2(b)(3)) e, pertanto, il regime di portabilità di cui all'Articolo 11.2 cesserà di operare.



- 11.4 Nessun Azionista B e/o nessuno dei suoi Affiliati può effettuare (anche dopo la fine del Periodo di Lock-Up) alcun Trasferimento delle Azioni della Società in forza di un Trasferimento Esecutivo a un Concorrente o a un Investitore Blacklist se non con il preventivo consenso scritto degli Azionisti A.
- 11.5 Nel caso in cui un Azionista B o un suo Affiliato acquisisca, a qualsiasi titolo, Azioni della Società di una Categoria diversa dalle Azioni di Categoria B già possedute dal relativo Azionista B al momento dell'acquisizione (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a seguito dell'esercizio da parte di detto Azionista B del Diritto di Prima Offerta), tali Azioni della Società saranno automaticamente convertite in Azioni di Categoria B.
- 11.6 Qualsiasi Trasferimento di Azioni di Categoria B effettuato non in conformità alle disposizioni del presente Statuto – ivi incluso, a scampo di equivoci, il caso di Trasferimento a Concorrenti e/o a Investitori Blacklist – non sarà consentito e sarà considerato privo di qualsiasi effetto nei confronti degli Azionisti e della Società e, pertanto, il Trasferitario non potrà esercitare alcun diritto connesso a tali Azioni.

Articolo 12. Lock-up e altre disposizioni applicabili ai Trasferimenti di Azioni di Categoria C

- 12.1 Durante il Periodo di Lock-Up, nessun Trasferimento di Azioni di Categoria C potrà essere effettuato senza il previo consenso scritto degli Azionisti A e degli Azionisti B.
- 12.2 In ogni caso di Trasferimento di Azioni della Società da parte degli Azionisti C, a seguito del Trasferimento, le relative Azioni della Società Trasferite saranno automaticamente convertite in Azioni di Categoria I. Si applicherà la disposizione di cui all'Articolo 47.2(b).
- 12.3 Nessun Trasferimento di Azioni della Società a un Concorrente o a un Investitore Blacklist può essere effettuato da un Azionista C (anche dopo la fine del Periodo di Lock-Up), se non con il previo consenso scritto degli Azionisti A e degli Azionisti B.
- 12.4 Nel caso in cui un Azionista C acquisisca, a qualsiasi titolo, Azioni della Società di una Categoria diversa dalla Categoria di Azioni della Società già posseduta dall'Azionista C al momento dell'acquisizione, tali Azioni della Società saranno automaticamente convertite in Azioni di Categoria C.
- 12.5 Qualsiasi Trasferimento di Azioni di Categoria C effettuato non in conformità alle disposizioni del presente Statuto – ivi incluso, a scampo di equivoci, il caso di Trasferimento a Concorrenti e/o a Investitori Blacklist – non sarà consentito e sarà considerato privo di qualsiasi effetto nei confronti degli Azionisti e della Società e, pertanto, il Trasferitario non potrà esercitare alcun diritto connesso a tali Azioni.

Articolo 13. Trasferimenti Consentiti e altre previsioni sui Trasferimenti

- 13.1 Le limitazioni di cui all'Articolo 10 e all'Articolo 11 e il Diritto di Prima Offerta di cui all'Articolo 14 nonché, nella misura in cui siano applicabili, il Diritto di Tag-Along ai sensi dell'Articolo 15 e il Diritto di Drag-Along di cui all'Articolo 16 non si applicheranno ai Trasferimenti di Azioni della Società da parte di un Azionista A o di un Azionista B alle rispettive società interamente controllate (direttamente o indirettamente) (un "Trasferimento Consentito"), a condizione che:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



- (a) il Trasferitario (il “Trasferitario Consentito”) accetti espressamente per iscritto di essere incondizionatamente e irrevocabilmente vincolato da tutti gli obblighi e di succedere in tutti i diritti previsti dal Patto Parasociale come applicabile all’Azionista cedente;
- (b) il Trasferimento Consentito sia effettuato tramite un accordo scritto da notificare senza indugio agli altri Azionisti al momento del suo perfezionamento;
- (c) ai sensi dei relativi accordi contrattuali e/o atti, il Trasferimento Consentito sarà soggetto alla condizione risolutiva ai sensi della quale, qualora il Trasferitario cessi di essere una società interamente controllata (direttamente o indirettamente) dall’Azionista trasferente, le relative Azioni trasferite dovranno essere automaticamente e immediatamente ritrasferite all’Azionista trasferente, restando inteso che tale condizione risolutiva avrà effetto a partire dalla data in cui il Trasferitario cessi di essere una società interamente controllata (direttamente o indirettamente) dall’Azionista trasferente;
- (d) tutti i diritti concessi dal presente Statuto all’Azionista trasferente saranno esercitati congiuntamente da tale Azionista cedente e dal relativo trasferitario del Trasferimento Consentito e l’Azionista cedente resterà responsabile in solido dell’adempimento da parte del relativo trasferitario di qualsiasi obbligo previsto dal presente Statuto.

Su richiesta di un Azionista A o di un Azionista B, l’Azionista che effettua un Trasferimento Consentito dovrà fornire all’Azionista A o all’Azionista B richiedente tutte le informazioni e le evidenze ragionevolmente necessarie per dimostrare che il Trasferimento Consentito è stato effettuato in conformità alle disposizioni di cui all’Articolo 13 del presente Statuto e che il trasferitario rimane, direttamente o indirettamente, una società interamente controllata dall’Azionista trasferente.

A fini di chiarezza, le disposizioni di cui al presente Articolo 13.1 non si applicano in caso di Trasferimenti previsti ai sensi degli Articoli 10.2, 13.2 e 13.3.

13.2 Fatte salve le disposizioni dell’Articolo 46, dell’Articolo 10.2 e dell’Articolo 10.4, le limitazioni di cui all’Articolo 10 (ad eccezione degli Articoli 10.2 e 10.4) o all’Articolo 11, il Diritto di Tag-Along di cui all’Articolo 15 e il Diritto di Prima Offerta di cui all’Articolo 14 non si applicheranno ai seguenti Trasferimenti:

- (a) qualsiasi Trasferimento di qualsiasi partecipazione o quota di qualsiasi investitore o *limited partner* in qualsiasi fondo, *partnership*, ente, gestito o assistito dall’Azionista B Originario e/o dal General Partner dell’Azionista B Originario e/o BIP e/o qualsiasi dei loro Affiliati;
- (b) qualsiasi Trasferimento di Azioni della Società a qualsiasi Soggetto che sia un Affiliato del Fondo Blackstone Infrastructure; e /o
- (c) qualsiasi Trasferimento delle Azioni dell’Azionista A Originario a qualsiasi Soggetto che sia un Affiliato di uno o più Membri della Famiglia (e nella misura in cui tale Affiliato rimanga controllato da uno o più Membri della Famiglia), fermo restando che il relativo Trasferitario dovrà aderire al Patto Parasociale in conformità con le previsioni ivi previste.

13.3 Resta inoltre inteso che:

- (a) fatte salve le previsioni di cui all’Articolo 46, le limitazioni di cui all’Articolo 11 e il Diritto di Prima Offerta di cui all’Articolo 14 non si applicheranno a qualsiasi Trasferimento indiretto di Azioni della Società a qualsiasi Soggetto terzo il quale non sia un Affiliato del Fondo Blackstone Infrastructure, a condizione che (i) tale Trasferimento sia completato entro il 16 novembre 2023, (ii) l’entità in cui tale Trasferitario detiene le proprie interessenze rimanga un Affiliato del Fondo Blackstone Infrastructure, e (iii) tali interessenze siano Trasferite ai Soggetti che non sono Concorrenti e/o Investitori Blacklist;

- (b) fatte salve le disposizioni di cui agli Articoli 10.2 e 10.4, le limitazioni di cui all'Articolo 10 e il Diritto di Prima Offerta di cui all'Articolo 14 nonché, nella misura in cui ciò sia applicabile, il Diritto di Tag-Along di cui all'Articolo 15 e il Diritto di Drag-Along di cui all'Articolo 16 e 17, si applicheranno a qualsiasi Trasferimento (1) di Azioni della Società da parte dell'Azionista A Originario, o (2) di partecipazioni nell'Azionista A Originario da parte dell'Azionista A Originario Indiretto in entrambi i casi di cui sopra a qualsiasi Soggetto terzo che non sia un Affiliato dell'Azionista A Originario Indiretto, fino al 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società, in trasparenza, a condizione che (i) tale Trasferimento sia completato entro il 16 novembre 2023, e (ii) tale partecipazione sia Trasferita a primarie istituzioni finanziarie o a enti senza scopo di lucro che non siano Concorrenti e/o Investitori Blacklist.

13.4 Salvo diverso accordo scritto tra gli Azionisti B e gli Azionisti A, la vendita diretta o indiretta di Azioni della Società nell'ambito di qualsiasi Trasferimento Esecutivo dovrà essere completata ai sensi e nel rispetto del presente Statuto (ivi incluso, a scanso di equivoci e senza limitazione alcuna, con riferimento al Diritto di Prima Offerta applicabile a tale vendita ai sensi dell'Articolo 14.9) a condizione che il relativo Trasferente faccia in modo che, contestualmente al perfezionamento di tale vendita, il relativo Trasferitario Esecutivo accetti espressamente per iscritto di essere incondizionatamente e irrevocabilmente vincolato da tutti gli obblighi del Patto Parasociale e subentri in tutti i diritti previsti dal Patto Parasociale in favore degli Azionisti B, come applicabili all'Azionista che possedeva le relative Azioni immediatamente prima del Trasferimento Esecutivo.

13.5 La Società dovrà collaborare ragionevolmente e in buona fede con qualsiasi parte che effettui un Trasferimento Esecutivo (la "Parte Esecutrice") in conformità alle disposizioni del presente Statuto, anche fornendo:

- (a) tutte le informazioni ragionevoli e i documenti necessari, o che possono essere altrimenti ragionevolmente richiesti dalla Parte Esecutrice per eseguire la vendita o un altro processo esecutivo applicabile (a condizione che vengano stipulati i relativi accordi di riservatezza); e/o
- (b) ragionevole assistenza per ogni notifica richiesta dalle Leggi vigenti (comprese le notifiche *antitrust*);


in ciascun caso a esclusivo costo e spese dell'Azionista richiedente.

Articolo 14. Diritto di Prima Offerta

14.1 Fatte salve le limitazioni di cui Articolo 10, Articolo 11 e Articolo 12 e in conformità con l'Articolo 14.9:

- (a) qualsiasi Trasferimento, totale o parziale, da parte di un Azionista A (l'"Azionista A Trasferente") di Azioni della Società (le "Azioni dell'Azionista A in Vendita") – fatta eccezione, per chiarezza, per (i) i Trasferimenti da effettuarsi ai sensi dell'Articolo 13, e (ii) i Trasferimenti da effettuarsi in favore dell'Azionista A Originario e/o dei Membri della Famiglia e/o dei loro Affiliati da parte di ciascun Azionista A che sia un Membro della Famiglia o uno dei suoi Affiliati – sarà soggetto a un diritto di prima offerta in favore degli Azionisti B (in tale veste, l'"Azionista B Non Trasferente") ai sensi delle disposizioni di cui al presente Articolo 14 e, pertanto, nessun Trasferimento delle Azioni dell'Azionista A in Vendita potrà essere effettuato se e fino a quando non sia stata espletata la procedura di seguito indicata;
- (b) qualsiasi Trasferimento, totale o parziale, da parte di un Azionista B (l'"Azionista B Trasferente") di Azioni della Società (le "Azioni dell'Azionista B in Vendita") – fatta eccezione, per chiarezza, per i Trasferimenti effettuati ai sensi dell'Articolo 13 – sarà soggetto a un diritto di prima offerta in favore degli Azionisti A (in tale veste, l'"Azionista A Non Trasferente") ai sensi delle disposizioni di cui al presente Articolo 14 e, pertanto, nessun







Trasferimento delle Azioni dell’Azionista B in Vendita potrà essere effettuato se e fino a quando non sia stata espletata la procedura di seguito indicata;

- (c) qualsiasi Trasferimento, totale o parziale, da parte di un Azionista C (l’**“Azionista C Traferente”** e qualsiasi Azionista B Trasferente, Azionista A Trasferente e Azionista C Trasferente, a seconda dei casi, una **“Parte Trasferente”**) di Azioni della Società (le **“Azioni dell’Azionista C in Vendita”**, restando inteso e convenuto che **“Azioni in Vendita”** indicherà le Azioni dell’Azionista A in Vendita, le Azioni dell’Azionista B in Vendita o le Azioni dell’Azionista C in Vendita, a seconda dei casi) sarà soggetto ad un diritto di prima offerta in favore dell’Azionista A e degli Azionisti B, in proporzione alle rispettive partecipazioni nella Società, (in tale veste, ciascuno di essi un **“Azionista A-B Non Trasferente”** e, ciascuno degli Azionisti B Non Trasferenti, dell’Azionista A Non Trasferente e degli Azionisti A-B Non Trasferenti, a seconda dei casi, una **“Parte Non Trasferente”**) ai sensi delle disposizioni del presente Articolo 14 e, pertanto, nessun Trasferimento delle Azioni dell’Azionista C in Vendita potrà essere effettuato a meno che e fino a quando non sia espletata la procedura di seguito descritta;

(il diritto di prima offerta di cui alla lettera (a), (b) o (c), a seconda dei casi, il **“Diritto di Prima Offerta”**).

14.2 Se una Parte Trasferente (ivi inclusa, ai fini del presente Articolo 14, una Parte Finanziatrice Garantita) intenda Trasferire, in tutto o in parte, le proprie Azioni in Vendita, non in conformità con il precedente Articolo 13, la Parte Trasferente dovrà comunicare per iscritto alla Parte Non Trasferente (i) la propria intenzione di procedere a tale Trasferimento, (ii) il numero delle Azioni in Vendita e (iii) la percentuale del capitale sociale della Società rappresentata dalle Azioni in Vendita (la **“Comunicazione di Trasferimento”**).

14.3 La Parte Non Trasferente avrà il diritto di presentare alla Parte Trasferente la propria offerta (la **“Prima Offerta”**) per l’acquisto di tutte, e non meno di tutte, le Azioni in Vendita mediante l’invio di una comunicazione scritta (la **“Comunicazione di Prima Offerta”**), entro 110 (centodieci) giorni di calendario, a pena di decadenza, dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento (il **“Periodo di Esercizio della Prima Offerta”**), fermo restando che, nel caso di una Comunicazione di Trasferimento inviata dall’Azionista C Trasferente:

- (a) gli Azionisti A e gli Azionisti B dovranno discutere tempestivamente e in buona fede, con l’obiettivo di trovare un accordo, in merito all’esercizio congiunto del Diritto di Prima Offerta per le Azioni dell’Azionista C in Vendita, fermo restando che, salvo diverso accordo tra gli Azionisti A e gli Azionisti B, ciascuno degli Azionisti A e degli Azionisti B avrà il diritto di formulare un’offerta per acquistare, in via proporzionale, una porzione delle Azioni dell’Azionista C in Vendita;
- (b) se, entro la fine del Periodo di Esercizio della Prima Offerta, non viene raggiunto alcun accordo tra gli Azionisti A e gli Azionisti B in merito all’esercizio del Diritto di Prima Offerta o al prezzo da offrire nella Prima Offerta, nessuna Comunicazione di Prima Offerta sarà inviata agli Azionisti C e nessun Azionista A (o alcuno dei suoi Affiliati), né alcun Azionista B (o alcuno dei suoi Affiliati) avrà il diritto di acquistare le Azioni dell’Azionista C in Vendita (tramite esercizio del Diritto di Prima Offerta o altrimenti).

14.4 La Prima Offerta sarà considerata debitamente e validamente presentata alla Parte Trasferente a condizione che:

- (a) si tratti di un’offerta ferma, incondizionata (salvo l’ottenimento di eventuali approvazioni *antitrust* e regolamentari richieste da disposizioni inderogabili di Legge, nonché l’eventuale

consenso di terzi) e vincolante, aperta all'accettazione scritta per un periodo di almeno (sessanta) Giorni Lavorativi (il "**Periodo di Accettazione della Prima Offerta**");



- (b) sia effettuata per tutte, e non meno di tutte, le Azioni in Vendita; e
- (c) indichi (i) il prezzo per Azione in Vendita, in denaro ed espresso in Euro, per l'acquisto di tutte, e non meno di tutte, le Azioni in Vendita (il "**Prezzo della Prima Offerta**"), da pagarsi integralmente mediante bonifico bancario di fondi immediatamente disponibili al completamento dell'acquisto delle Azioni in Vendita, nonché (ii) tutti i termini e le condizioni sostanziali applicabili all'acquisto delle Azioni in Vendita; e
- (d) sia soggetta alla Legge italiana.

14.5 Se, entro il Periodo di Esercizio della Prima Offerta, (i) la Parte Non Trasferente non presenta alcuna Prima Offerta o (ii) la Parte Non Trasferente presenta una Prima Offerta, ma la Parte Trasferente non accetta per iscritto la Prima Offerta entro il Periodo di Accettazione della Prima Offerta, allora, fatte salve le disposizioni degli Articoli 14.6 (che non si applicheranno nel caso di un Trasferimento Esecutivo) e 14.7, Articolo 15 e Articolo 16, la Parte Trasferente sarà libera di Trasferire le Azioni in Vendita a qualsiasi potenziale terzo trasferitario (il "**Potenziale Trasferitario**"), a condizione tuttavia che (salvo il caso in cui non sia stata presentata alcuna Prima Offerta) il Prezzo del Terzo sia almeno pari (a) al Prezzo della Prima Offerta o (b) al Prezzo della Prima Offerta aumentato del 5% (cinque per cento), se il Trasferimento al Potenziale Trasferitario viene effettuato a termini e condizioni più favorevoli per il Potenziale Trasferitario rispetto a quelli che sarebbero stati applicabili alla vendita alla Parte Non Trasferente se la Parte Trasferente avesse accettato la Prima Offerta – ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di manleve, dichiarazioni e garanzie (diverse da quelle relative al titolo, alla proprietà e all'autorizzazione, all'assenza di gravami sulle Azioni in Vendita (al perfezionamento del Trasferimento) – salvo eventuali Gravami costituiti, nell'ambito e ai fini dell'Operazione, in favore di istituti di finanziamento che forniscono finanziamenti alla Società e/o ai suoi Affiliati – e alla capacità di Trasferire le Azioni in Vendita) prestate al Potenziale Trasferitario – (il "**Prezzo Minimo**").

14.6 Nei casi di cui all'Articolo 14.5:

- (a) la Parte Trasferente dovrà consegnare alla Parte Non Trasferente, entro 270 (duecentosettanta) giorni dall'ultimo giorno (i) del Periodo di Accettazione alla Prima Offerta o (ii) del Periodo di Esercizio della Prima Offerta, nel caso in cui nessuna Prima Offerta sia stata validamente notificata ai sensi dell'Articolo 14.4, una comunicazione scritta (la "**Comunicazione di Trasferimento al Terzo**"): (A) che specifichi il nome e gli altri dettagli del Potenziale Trasferitario; (B) che includa, in allegato, una copia dell'offerta di acquisto delle Azioni in Vendita (che dovrà essere redatta in lingua inglese), così come ricevuta dal Potenziale Trasferitario e accettata dalla Parte Trasferente, e (C) che specifichi il prezzo per Azione offerto dal Potenziale Trasferitario per l'acquisto delle Azioni in Vendita (il "**Prezzo del Terzo**"), restando inteso e convenuto che il corrispettivo che il Potenziale Trasferitario dovrà pagare per tale acquisto dovrà essere interamente in denaro;
- (b) in caso di consegna ad un Azionista di una Comunicazione di Trasferimento al Terzo, la quale faccia sorgere il Diritto di Tag-Along, si applicheranno le disposizioni di cui all'Articolo 15 mentre, in caso di consegna di una Comunicazione di Trasferimento al Terzo, che faccia sorgere il Diritto di Drag-Along, e l'Azionista A intenda esercitare il Diritto di Drag-Along, si applicheranno le disposizioni di cui all'Articolo 16.

14.7 Qualora, a seguito della consegna, ad opera della Parte Trasferente, della Comunicazione di Trasferimento al Terzo, la vendita al Potenziale Trasferitario ai sensi dell'Articolo 14.5 non sia

*[Handwritten signature]*¹¹

[Handwritten signature]



perfezionata (con i relativi termini e condizioni di vendita comunicati per iscritto dalla Parte Trasferente alla Parte Non Trasferente con ogni ragionevole evidenza documentale al riguardo) entro (i) la data che cade 10 (dieci) Giorni Lavorativi dopo il ricevimento delle necessarie autorizzazioni *antitrust* e regolamentari applicabili alla vendita delle Azioni in Vendita, o (2) nel caso in cui tali autorizzazioni non siano necessarie, la data che cade 40 (quaranta) Giorni Lavorativi dopo il ricevimento da parte della Parte Non Trasferente della Comunicazione di Trasferimento al Terzo, qualsiasi Trasferimento previsto delle Azioni in Vendita potrà essere effettuato solo dopo che la procedura di cui al presente Articolo 14 sia stata nuovamente espletata.

14.8 Se la Parte Trasferente accetta tempestivamente per iscritto la Prima Offerta presentata dalla Parte Non Trasferente, si applicano le seguenti disposizioni:

(a) ai fini dell'acquisto delle Azioni in Vendita specificate nella Prima Offerta, la Parte Trasferente e la Parte Non Trasferente dovranno:

(1) sottoscrivere, entro 45 (quarantacinque) giorni di calendario dalla data di accettazione della Prima Offerta, un contratto vincolante di compravendita di azioni ("SPA"), il quale preveda che (x) il *closing* sia subordinato al ricevimento di tutte le autorizzazioni *antitrust* e regolamentari richieste da disposizioni inderogabili di Legge nonché di ogni altro consenso di terzi eventualmente applicabile, (y) il Trasferimento delle Azioni in Vendita sia eseguito entro (1) la data che cade 20 (venti) Giorni Lavorativi successivi al ricevimento delle autorizzazioni *antitrust* e regolamentari richieste, o (2) nel caso in cui tali autorizzazioni non siano necessarie, la data che cade 40 (quaranta) Giorni Lavorativi successivi alla data di sottoscrizione dello SPA, e (z) nessuna dichiarazione, garanzia (se non in merito al titolo, alla proprietà e all'autorizzazione, all'assenza di Gravami sulle Azioni in Vendita al perfezionamento del Trasferimento – ad eccezione di qualsiasi Gravame costituito, nel contesto e ai fini dell'Operazione, a favore di istituzioni finanziarie che forniscono finanziamenti alla Società e/o ai suoi Affiliati – e alla capacità di Trasferire le Azioni in Vendita) od obbligo di indennizzo debbano essere forniti dalla Parte Trasferente alla Parte Non Trasferente;

(2) stipulare tutti gli atti di Trasferimento ed eseguire le notifiche e/o le registrazioni societarie necessarie, dinanzi alle autorità e agli enti competenti, nei tempi e nei luoghi previsti dallo SPA;

(b) al *closing* dello SPA, la Parte Non Trasferente corrisponderà alla Parte Trasferente l'intero Prezzo della Prima Offerta mediante bonifico di fondi immediatamente disponibili sul conto bancario comunicato in anticipo per iscritto dalla Parte Trasferente;

(c) qualsiasi costo, imposta e tassa di trasferimento (compresi gli onorari del notaio) relativi alla vendita saranno a carico della Parte Non Trasferente; e

(d) qualora la Parte Non Trasferente, per qualsiasi motivo, non adempia ai propri obblighi di acquisto delle Azioni in Vendita alle condizioni indicate nella propria Prima Offerta in conformità alle previsioni di cui all'Articolo 14.8(b) e tale inadempimento non venga sanato entro 30 (trenta) giorni di calendario (il "Periodo di Rimedio della Prima Offerta") dal ricevimento di una comunicazione formale di inadempimento da parte della Parte Trasferente:

(1) tale Parte Non Trasferente perderà automaticamente il diritto di presentare una Prima Offerta in relazione a qualsiasi successivo Trasferimento di Azioni in Vendita da parte di una qualsiasi Parte Trasferente; tuttavia, nel caso di una Prima Offerta presentata congiuntamente all'Azionista A Non Trasferente e all'Azionista B Non Trasferente: (A) questa disposizione si applicherà solo nei confronti della Parte Non Trasferente che si è

resa inadempiente e (B) la Parte Non Trasferente che non è in violazione della Prima Offerta avrà il diritto di acquistare l'intero ammontare delle Azioni dell'Azionista C in Vendita entro i 30 (trenta) giorni di calendario successivi al decorso del Periodo di Rimedio della Prima Offerta;

- (2) la Parte Trasferente potrà esercitare qualsiasi diritto o rimedio a sua disposizione ai sensi della Legge vigente.

14.9 Il Diritto di Prima Offerta ai sensi del presente Articolo 14 si applicherà (salvo quanto sopra specificato) a qualsiasi vendita delle Azioni della Società nell'ambito di qualsiasi Trasferimento Esecutivo come se tale vendita nell'ambito del Trasferimento Esecutivo costituisse un Trasferimento ai fini del presente Articolo 14.

Articolo 15. Diritto di Tag-Along

15.1 In caso di prospettato Trasferimento delle Azioni in Vendita ad un Potenziale Trasferitario ai sensi dell'Articolo 14.5:


- (a) se la Parte Trasferente è un Azionista A Trasferente e se (A) l'Azionista A Trasferente non ha esercitato il proprio Diritto di Drag-Along nella relativa Comunicazione di Trasferimento al Terzo, ove applicabile, e (B) il prospettato Trasferimento delle Azioni dell'Azionista A in Vendita al Potenziale Trasferitario comporterebbe che l'Azionista A Originario Indiretto e i Membri della Famiglia (da considerarsi nel complesso) cessino di detenere, direttamente o indirettamente, un numero di Azioni della Società pari ad almeno il 50% (cinquanta per cento) della Partecipazione Originaria dell'Azionista A, dopo la consegna della Comunicazione di Trasferimento al Terzo (incluso, a scanso di equivoci, qualsiasi Trasferimento successivo); o
- (b) se la Parte Trasferente è una Azionista B Trasferente e se (A) il prospettato Trasferimento delle Azioni in Vendita non è un Trasferimento Esecutivo, (B) al momento della consegna della Comunicazione di Trasferimento al Terzo, l'Azionista A Originario possiede Azioni della Società in misura inferiore alle Azioni della Società detenute dagli Azionisti B, e (C) il prospettato Trasferimento delle Azioni degli Azionisti B Originari in Vendita al Potenziale Trasferitario comporterebbe che gli Azionisti B cessino di detenere un numero di Azioni della Società pari ad almeno il 50% (cinquanta per cento) della Partecipazione Originaria dell'Azionista B, dopo la consegna della Comunicazione di Trasferimento al Terzo (incluso, a scanso di equivoci, qualsiasi Trasferimento successivo),

ciascuna delle relative Parti Non Trasferenti e degli Azionisti C (ciascuna una "Parte Tag-Along") avrà il diritto di Trasferire al Potenziale Trasferitario, allo stesso prezzo in denaro per Azione della Società (fermo restando, per chiarezza, quanto previsto dall'Articolo 15.4) e agli stessi termini e condizioni (come indicato nella Comunicazione di Trasferimento al Terzo consegnata dalla Parte Trasferente), applicati *pro quota*, le Azioni Tag-Along (il "Diritto di Tag-Along").

15.2 Il Diritto di Tag-Along potrà essere esercitato da ciascuna Parte Tag-Along entro 20 (venti) Giorni Lavorativi (a pena di decadenza) dal ricevimento della relativa Comunicazione di Trasferimento al Terzo, inviando una comunicazione scritta alla Parte Trasferente (la "Comunicazione di Tag-Along") che indichi la decisione della Parte Tag-Along di trasferire al Potenziale Trasferitario le proprie Azioni Tag-Along agli stessi termini e condizioni stabiliti nella relativa Comunicazione di Trasferimento al Terzo (inclusi, proporzionalmente, qualsiasi meccanismo di aggiustamento del prezzo e qualsiasi dichiarazione e garanzia e obbligo di indennizzo, a condizione che le responsabilità della Parte Tag-Along in riferimento a tali obblighi di indennizzo non superi il corrispettivo ricevuto dalla Parte Tag-Along).

 13





- 15.3** In caso di esercizio del Diritto di Tag-Along da parte di una Parte Tag-Along, la Parte Trasferente dovrà fare in modo che il Potenziale Trasferitario acquisisca le Azioni Tag-Along di tale Parte Tag-Along:
- (a) contestualmente e nello stesso luogo del *closing* del Trasferimento delle Azioni in Vendita da parte della Parte Trasferente al Potenziale Trasferitario, a condizione che tale data e luogo siano comunicati per iscritto dalla Parte Trasferente alla Parte Tag-Along con almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi di anticipo;
 - (b) al Prezzo del Terzo in denaro, anche applicando eventuali meccanismi di adeguamento del prezzo; e
 - (c) agli stessi termini e condizioni del Trasferimento dalla Parte Trasferente al Potenziale Trasferitario delle Azioni in Vendita (compresi dichiarazioni e garanzie e obblighi di indennizzo) applicati *mutatis mutandis* e in proporzione.
- 15.4** Nel caso in cui le Azioni in Vendita non siano Azioni della Società, il corrispettivo da pagare alla Parte Tag-Along dovrà essere calcolato tenendo conto di tutte le attività e passività diverse dalle Azioni della Società detenute, direttamente o indirettamente, dall'entità interessata. Se la Parte Trasferente e la Parte Tag-Along non raggiungono un accordo scritto in merito a tale corrispettivo, la questione sarà sottoposta dalla Parte Trasferente o dalla Parte Tag-Along all'Esperto Indipendente e si applicheranno le disposizioni di cui all'Articolo 56.
- 15.5** Il Trasferimento al Potenziale Trasferitario delle Azioni in Vendita – nonché delle Azioni Tag-Along – avverrà a fronte di un corrispettivo interamente in denaro.
- 15.6** Nel caso in cui il Potenziale Trasferitario rifiuti di acquistare le Azioni Tag-Along, la Parte Trasferente avrà il diritto, a sua esclusiva discrezione, di (i) ridurre il numero di Azioni in Vendita per consentire la vendita al Potenziale Trasferitario di un numero proporzionale di Azioni Tag-Along o (ii) acquistare, a un prezzo in denaro per Azione della Società pari al Prezzo del Terzo, un numero proporzionale di Azioni Tag-Along non acquistate dal Potenziale Trasferitario.

Articolo 16. Diritto di Drag-Along

16.1 In caso di prospettato Trasferimento delle Azioni in Vendita a un Potenziale Trasferitario ai sensi dell'Articolo 14.5, qualora:

- (i) l'Azionista A Trasferente intenda trasferire le Azioni dell'Azionista A in Vendita ad un Potenziale Trasferitario indipendente (non incluso tra gli Investitori Blacklist), con la conseguenza che l'Azionista A Originario Indiretto e i Membri della Famiglia (da considerarsi nel complesso) cessino di detenere, direttamente o indirettamente, un numero di Azioni della Società pari ad almeno il 50% (cinquanta per cento) della Partecipazione Originaria dell'Azionista A; e
- (ii) gli Azionisti B non abbiano presentato una Prima Offerta o l'Azionista A Trasferente non abbia accettato la Prima Offerta ai sensi dell'Articolo 14.8,

gli Azionisti A avranno il diritto di richiedere agli Azionisti B e agli Azionisti C di Trasferire, e gli Azionisti B e gli Azionisti C saranno irrevocabilmente e incondizionatamente obbligati a Trasferire, un numero di Azioni della Società detenute direttamente o indirettamente dagli Azionisti B e dagli Azionisti C pari alle Azioni Drag-Along, ai termini e alle condizioni di cui al presente Articolo 16 (il "Diritto di Drag-Along"), fermo restando che il Diritto di Drag-Along non potrà essere esercitato: (i) nei confronti degli Azionisti B, a meno che il Trasferimento delle Azioni in Vendita al Potenziale Trasferitario non avvenga a un prezzo che consenta agli Azionisti B di raggiungere i Rendimenti Minimi Drag-Along; e

(ii) fatte salve le previsioni di cui al precedente punto (i), nei confronti di ciascun Azionista, almeno che il Trasferimento delle Azioni in Vendita al Potenziale Trasferitario sia effettuato per un prezzo che consenta agli Azionisti di ottenere almeno il corrispettivo calcolato ai sensi dell'Articolo 243 comma 2, del Codice Civile.




- 16.2** Il Diritto di Drag-Along può essere esercitato dagli Azionisti A inviando una Comunicazione di Trasferimento al Terzo ai sensi dell'Articolo 14.6 entro e non oltre il termine ivi previsto. Il corrispettivo per il Trasferimento offerto dal Potenziale Trasferitario (indicato nella relativa Comunicazione di Trasferimento al Terzo) dovrà essere esclusivamente in denaro, da versare interamente agli Azionisti B e agli Azionisti C alla data di perfezionamento del Trasferimento delle Azioni Drag-Along.
- 16.3** In caso di esercizio del Diritto di Drag-Along, il Trasferimento delle Azioni Drag-Along da parte degli Azionisti B e degli Azionisti C avverrà contemporaneamente e nello stesso luogo del *closing* del Trasferimento delle Azioni dell'Azionista A in Vendita da parte dell'Azionista A Trasferente al Potenziale Trasferitario, a condizione che (i) tale data e luogo siano comunicati per iscritto dagli Azionisti A agli Azionisti B e agli Azionisti C con almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi di anticipo, e (ii) nell'ipotesi di cui all'Articolo 16.5, il *closing* del Trasferimento delle Azioni Drag-Along (e delle Azioni dell'Azionista A in Vendita) al Potenziale Trasferitario avverrà solo dopo che il corrispettivo dovuto agli Azionisti B e agli Azionisti C sia stato concordato tra gli Azionisti interessati o comunque determinato dall'Esperto Indipendente secondo quanto ivi previsto.
- 16.4** Il Trasferimento delle Azioni Drag-Along avverrà agli stessi termini e condizioni del Trasferimento delle Azioni dell'Azionista A in Vendita, applicato *pro quota* (i.e. in proporzione alle Azioni trasferite da ciascun Azionista), anche per quanto riguarda il Prezzo del Terzo – che, inclusi gli eventuali aggiustamenti, dovrà essere almeno pari al Prezzo Minimo – e le dichiarazioni e garanzie e i relativi obblighi di indennizzo e altre pattuizioni, fermo restando che se (i) l'Azionista A Trasferente fornisce al Potenziale Trasferitario dichiarazioni e garanzie (diverse da quelle su titolo, proprietà e autorizzazione, assenza di Gravami sulle Azioni in Vendita al completamento del Trasferimento – salvi eventuali Gravami costituiti in favore di istituti di finanziamento che finanziano la Società e/o i suoi Affiliati – e la capacità di trasferire le Azioni in Vendita) o altri indennizzi, e (ii) gli Azionisti B scelgono di non fornire alcuno dei suddetti dichiarazioni, garanzie o indennizzi, allora il Prezzo Minimo sarà considerato diminuito del 5% (cinque per cento) a tutti gli effetti ai sensi del presente Statuto. Ciascun Azionista sosterrà *pro quota* i costi sostenuti ai fini del Trasferimento delle Azioni in Vendita.
- 16.5** Nel caso in cui le Azioni dell'Azionista A in Vendita non siano Azioni della Società, il corrispettivo da pagare agli Azionisti B e agli Azionisti C sarà rettificato per tenere conto di eventuali attività e passività diverse dalle Azioni della Società detenute, direttamente o indirettamente, dalla relativa entità. Se i relativi Azionisti non raggiungono un accordo scritto in merito a tale corrispettivo, la questione sarà sottoposta da uno di tali Azionisti all'Esperto Indipendente e si applicheranno le disposizioni di cui all'Articolo 56.

Articolo 17. Quotazione

- 17.1** A partire dal 16 novembre 2027, ciascuno degli Azionisti A e degli Azionisti B (ad esclusione di qualsiasi Trasferitario Esecutivo) (la “**Parte Richiedente la Quotazione**”) avrà il diritto di richiedere che la Società avvii il processo per conseguire la quotazione delle proprie Azioni su un mercato regolamentato di primaria importanza in Europa (la “**Quotazione**”), inviando agli altri Azionisti una comunicazione scritta (la “**Comunicazione di Quotazione**”).

 15





- 17.2 La Parte Richiedente la Quotazione avrà il diritto di richiedere il completamento del processo di Quotazione solo se il prezzo finale delle azioni della Società nel contesto della Quotazione consenta agli Azionisti B di raggiungere i Rendimenti Minimi della Quotazione.
- 17.3 Dopo il 16 novembre 2032, non si applicherà alcun Rendimento Minimo della Quotazione e la Parte Richiedente la Quotazione avrà il diritto di richiedere il completamento del processo di Quotazione della Società indipendentemente dal prezzo finale nel contesto della Quotazione e dai rendimenti effettivamente ottenuti da ciascun Azionista.
- 17.4 Qualora la Parte Richiedente la Quotazione invii alla Società e agli altri Azionisti una Comunicazione di Quotazione, il Consiglio di Amministrazione dovrà intraprendere tutte le Azioni Necessarie, nei limiti dei propri poteri, per conseguire la Quotazione, ivi incluso: (i) nominando consulenti finanziari, *global coordinators*, consulenti legali e altri consulenti da coinvolgere nel processo di Quotazione; (ii) approvando qualsiasi azione appropriata e/o necessaria da intraprendere al fine di ottenere la migliore valutazione di mercato delle azioni della Società; (iii) proponendo agli Azionisti qualsiasi modifica al presente Statuto e agli altri documenti di *governance* necessaria per renderli conformi alle norme applicabili alle società quotate nel mercato in cui sarà effettuata la Quotazione, fatte salve le disposizioni di cui all'Articolo 48, ove applicabili, e in ogni caso subordinatamente al perfezionamento della Quotazione; (iv) sottoscrivendo gli accordi di *underwriting* e ogni altro accordo da sottoscrivere nel contesto o ai fini del completamento della Quotazione.
- 17.5 In ogni caso in cui venga richiesto l'avvio del processo di Quotazione ai sensi dell'Articolo 17.1, il processo di Quotazione sarà condotto dal Consiglio di Amministrazione in consultazione con l'Amministratore Delegato e il Top Management della Società, fermo restando che le disposizioni relative a qualsiasi decisione significativa in relazione al processo di Quotazione e al suo completamento (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la selezione degli *advisor* e dei *global coordinators*, l'individuazione della struttura e della finestra temporale della Quotazione, la decisione sul *range* di prezzo e il *pricing* finale della Quotazione) sarà discussa in buona fede tra gli Amministratori con l'obiettivo di completare rapidamente e con successo la Quotazione a seguito della richiesta della Parte Richiedente la Quotazione, restando inteso che la relativa decisione sarà conseguentemente assunta dagli – o, se del caso, su istruzioni degli – Azionisti e dal competente organo della Società.
- 17.6 Fatte salve le disposizioni dall'Articolo 17.1 all'Articolo 17.5, nel caso in cui la Parte Richiedente la Quotazione sia costituita dagli Azionisti B, gli Azionisti A e gli Azionisti C non saranno tenuti a vendere alcuna delle rispettive azioni della Società nell'ambito della Quotazione e solo gli Azionisti B avranno la responsabilità di assicurare che il requisito di flottante applicabile nel mercato in cui la Quotazione è eseguita (il "Requisito di Flottante") sia rispettato, vendendo nell'ambito della Quotazione un quantitativo di Azioni almeno sufficiente, considerando anche la porzione della Quotazione da effettuarsi come *primary offering*, a soddisfare tale requisito. Ciascuno degli Azionisti A e degli Azionisti C avrà in ogni caso il diritto, a propria discrezione, di vendere Azioni nell'ambito della Quotazione per un ammontare fino alla propria partecipazione *pro-quota* nella Società ante-Quotazione applicata al numero totale di Azioni da vendere in sede di Quotazione, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 17.8.
- 17.7 Fatte salve le disposizioni dall'Articolo 17.1 all'Articolo 17.6, se la Parte Richiedente la Quotazione è l'Azionista A, si applicano le seguenti previsioni:
- (a) ciascuno degli Azionisti B e degli Azionisti C avrà il diritto di vendere Azioni nell'ambito della Quotazione per un ammontare fino alla rispettiva partecipazione *pro-rata* nella Società prima della Quotazione calcolato rispetto al numero totale di Azioni da vendere nel contesto Quotazione;
- e

- (b) qualora il *pricing* finale della Quotazione consenta agli Azionisti B di conseguire un rendimento netto minimo in denaro almeno pari a un IRR del 10% (dieci per cento) (per chiarezza, canone successivamente al 16 novembre 2032), gli Azionisti A potranno richiedere agli Azionisti B e agli Azionisti C di vendere (e in tal caso gli Azionisti B e gli Azionisti C avranno l'obbligo di vendere) un numero proporzionale delle rispettive Azioni della Società nel contesto della Quotazione, restando inteso e convenuto che la porzione di Azioni che gli Azionisti B e gli Azionisti C dovranno vendere, su base proporzionale, sarà limitata al numero di Azioni della Società che, insieme alla porzione di Azioni della Società che gli Azionisti A dovranno vendere, è quella strettamente necessaria per soddisfare il Requisito di Flottante.

17.8 A condizione che i Membri della Famiglia mantengano almeno la Soglia Minima in Trasparenza dell'Azionista A e che la Quotazione sia perfezionata, il relativo numero di Azioni A1 eventualmente necessario per consentire all'Azionista A Originario di esercitare, dopo la Quotazione, il 50% (cinquanta per cento) più 1 (uno) dei diritti di voto nell'assemblea della Società dovrà essere convertito in Azioni a Voto Plurimo ai sensi dell'Articolo 48. In ogni caso, anche a seguito della Quotazione, si applicherà il meccanismo di conversione di cui all'Articolo 10.4.

17.9 La Società pagherà tutte le ragionevoli e documentate spese legali, professionali, vive e di altro tipo sostenute dagli Azionisti in relazione alla Quotazione (le "Spese della Quotazione") nella misura massima consentita dalle Leggi applicabili. Qualora la Legge vigente vieti alla Società di pagare tutte le Spese della Quotazione, gli Azionisti pagheranno tali spese, su base proporzionale, in base al numero di Azioni della Società possedute da ciascun Azionista in proporzione al numero totale di Azioni della Società possedute da tutti gli Azionisti.

Articolo 18. Diritto degli Azionisti C di richiedere una discussione in merito alla propria eventuale exit

18.1 A partire dal 16 novembre 2029, nel caso in cui la Quotazione o qualsiasi altro analogo *liquidity event* non si siano verificati, su richiesta degli Azionisti C, il Consiglio di Amministrazione dovrà convocare un'Assemblea degli Azionisti per discutere e prendere in considerazione le eventuali modalità al fine di rendere possibile per ciascun Azionista C la cessione di tutte le proprie Azioni della Società.

Articolo 19. Disposizioni generali sul Trasferimento di Azioni

19.1 Qualsiasi Trasferimento di Azioni della Società effettuato in violazione delle disposizioni e dei limiti al Trasferimento previsti dal presente Statuto sarà considerato privo di qualsiasi effetto nei confronti della Società. Gli Amministratori della Società non potranno iscrivere nel libro soci i soggetti che abbiano acquistato Azioni senza aver preventivamente accertato il rispetto delle disposizioni del presente Statuto.

19.2 Qualsiasi Soggetto a cui siano state Trasferite Azioni della Società in violazione delle disposizioni e dei limiti previsti dal presente Statuto non potrà esercitare alcun diritto sociale in relazione a tali Azioni.

19.3 Tutte le limitazioni al Trasferimento di Azioni della Società previste dal presente Statuto non troveranno applicazione nel caso in cui gli Azionisti A e gli Azionisti B acconsentano per iscritto a tale Trasferimento.

19.4 Come condizione di validità di qualsiasi Trasferimento di Azioni eseguito in conformità con il presente Statuto, il Trasferitario dovrà aderire al Patto Parasociale (se tale Patto Parasociale è efficace alla data del Trasferimento) divenendo dunque parte dello stesso e acquisendo tutti i diritti e obbligazioni ivi previsti in conformità ai relativi termini e condizioni.

 17





FINANZIAMENTI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 20. Finanziamenti, Obbligazioni, Strumenti Finanziari

- 20.1** La Società, in conformità alle disposizioni di Legge applicabili in materia di raccolta di fondi dagli Azionisti, può ricevere dagli Azionisti versamenti in conto capitale o a fondo perduto, o sottoscrivere contratti di finanziamento fruttiferi o infruttiferi, con obbligo di rimborso, con qualsiasi Azionista, e può raccogliere i fondi degli Azionisti a qualsiasi altro titolo, con o senza obbligo di rimborso, anche mediante l'emissione di eventuali strumenti consentiti dalla Legge vigente.
- 20.2** La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni ovvero *cum warrant*, in base alle competenze stabilite dalla Legge vigente e in conformità al presente Statuto ivi incluso, a fini di chiarezza, in relazione alle maggioranze richieste per l'approvazione delle decisioni relative a Materie Soggette al Veto degli Azionisti e/o Materie Consiliari Riservate, nella misura applicabile.
- 20.3** Con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti approvata in conformità al presente Statuto, la Società può emettere strumenti finanziari che conferiscono diritti economici e amministrativi, ad eccezione del diritto di voto nell'Assemblea generale degli Azionisti, ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del Codice Civile.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Articolo 21. Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti e relativa documentazione

- 21.1** L'Assemblea degli Azionisti ordinaria e straordinaria è convocata dall'organo amministrativo, dal Presidente o da almeno 2 (due) Amministratori congiuntamente. In ogni caso, l'Assemblea degli Azionisti deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni se ricorrono le condizioni previste dall'Articolo 2364, comma 2, del Codice Civile.
- 21.2** L'Assemblea degli Azionisti è convocata presso la sede sociale o in altro luogo in Italia mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno dell'Assemblea e può contenere anche la data della seconda convocazione. L'Assemblea degli Azionisti può svolgersi anche con intervenuti dislocati in luoghi diversi, mediante sistemi di videoconferenza e/o teleconferenza che consentano la trattazione simultanea, a condizione che tutti gli intervenuti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Fermo restando quanto sopra, l'organo amministrativo o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la facoltà di indicare nell'avviso di convocazione che l'Assemblea degli Azionisti si tenga esclusivamente in videoconferenza e/o teleconferenza, indicando la piattaforma elettronica sulla quale i soggetti legittimati ad intervenire possono partecipare alla relativa riunione; in tal caso, il Presidente dell'Assemblea e il segretario, o il Notaio, possono intervenire da luoghi diversi.
- 21.3** L'avviso di convocazione (in lingua italiana e inglese) deve essere inviato almeno 8 (otto) giorni di calendario prima della data prevista, mediante posta elettronica o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o qualsiasi altro mezzo scritto che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento. La documentazione necessaria o utile ai fini delle Assemblee degli Azionisti sarà inviata agli Azionisti nonché ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai membri effettivi del Collegio Sindacale almeno 5 (cinque) giorni di calendario – o, in caso di urgenza, almeno 3 (tre) giorni di calendario – prima della

data prevista, mediante posta elettronica o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o qualsiasi altro mezzo scritto che dia prova dell'avvenuto ricevimento.



- 21.4 L'Assemblea degli Azionisti è validamente costituita, anche se non convocata ai sensi dell'Articolo 21.3, purché sia rappresentato l'intero capitale sociale della Società e sia presente la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei membri effettivi del Collegio Sindacale. In tal caso: (i) ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali ritiene di non essere sufficientemente informato; e (ii) i membri del Consiglio di Amministrazione e/o i membri effettivi del Collegio Sindacale che non partecipano alla riunione devono essere tempestivamente informati delle deliberazioni adottate.
- 21.5 Le Assemblee degli Azionisti si terranno, e tutta la relativa documentazione sarà redatta, in lingua inglese, fermo restando che i documenti che per Legge devono essere redatti in lingua italiana (quali il verbale ufficiale dell'assemblea e ogni altra documentazione societaria ufficiale) saranno redatti in lingua italiana, con una traduzione inglese di cortesia predisposta e consegnata agli Azionisti a cura e spese della Società e contestualmente alla consegna del documento originale in lingua italiana agli Azionisti.

Articolo 22. Intervento e voto all'Assemblea degli Azionisti


- 22.1 Ciascun Azionista ha diritto di esprimere un voto per ogni Azione della Società posseduta o rappresentata in Assemblea, fermo restando, tuttavia, che ciascun titolare di Azioni a Voto Plurimo avrà diritto a esprimere 3 (tre) voti per ogni Azione a Voto Plurimo posseduta in conformità con l'Articolo 48.
- 22.2 Ciascun Azionista che ha diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta e nei limiti previsti dalla Legge vigente, da un altro Soggetto. La delega può essere conferita anche a un Soggetto che non sia un Azionista e una copia della relativa documentazione deve essere conservata presso la sede della Società.
- 22.3 Nei limiti e alle condizioni ivi previste, la delega può essere conferita con riferimento a più Assemblee degli Azionisti. Ai fini del regolare conferimento della delega è necessaria la firma del conferente e il delegante può essere sostituito solo da un Soggetto specificamente individuato nella delega.

Articolo 23. Funzionamento dell'Assemblea degli Azionisti

- 23.1 L'Assemblea degli Azionisti è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da una persona eletta dalla maggioranza degli aventi diritto di voto presenti in Assemblea degli Azionisti. Il presidente dell'Assemblea degli Azionisti verifica la regolarità della riunione, l'identità e il diritto di intervento di tutti i Soggetti presenti, modera la riunione e verifica i risultati delle votazioni.
- 23.2 L'Assemblea degli Azionisti nomina, in relazione a ciascuna riunione, un segretario, che non deve essere necessariamente un Azionista. Le deliberazioni dell'Assemblea degli Azionisti risultano dal relativo verbale redatto dal presidente e dal segretario dell'Assemblea. Ove previsto dalla Legge vigente il verbale sarà redatto dal Notaio scelto dal presidente dell'Assemblea.

Articolo 24. Costituzione dell'Assemblea degli azionisti e validità delle delibere

- 24.1 L'Assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni sono validamente assunte con la presenza e il voto favorevole degli Azionisti in possesso del numero di diritti di voto richiesto dalla Legge vigente, salvo quanto previsto dall'Articolo 24.2.



19





- 24.2** Fatte salve le disposizioni di cui all'Articolo 32 e all'Articolo 34.2, ove applicabili, le decisioni dell'Assemblea degli Azionisti sulle seguenti materie saranno validamente assunte dall'Assemblea degli Azionisti (in prima convocazione, in seconda convocazione o in forma totalitaria nei limiti consentiti dalla Legge vigente) solo con la presenza e il voto favorevole di un Azionista B (le “**Materie Soggette al Veto degli Azionisti**”), nella misura in cui tali decisioni non costituiscano una Materia Esclusa (restando inteso, a scanso di equivoci, che qualsiasi decisione su qualsiasi Materia Esclusa sarà validamente assunta dall'Assemblea degli Azionisti solo con la maggioranza di cui all'Articolo 24.1):
- (a) aumenti di capitale, salvo in caso di perdite ai sensi degli Articoli 2446 e 2447 del Codice Civile;
 - (b) riduzioni di capitale, salvo in caso di perdite ai sensi degli Articoli 2446 e 2447 del Codice Civile;
 - (c) fusione, scissione, liquidazione o vendita di tutti o sostanzialmente tutti gli *assets* della Società;
 - (d) qualsiasi modifica alle disposizioni del presente Statuto, ad eccezione delle modifiche formali o di quelle richieste obbligatoriamente dalla Legge (e nei limiti della stessa);
 - (e) qualsiasi emissione di Azioni, titoli convertibili in Azioni della Società o che diano diritto a sottoscrivere o acquistare o altrimenti acquisire Azioni della Società e/o l'emissione di qualsiasi altro strumento analogo; e
 - (f) eventuali modifiche alla Politica dei Dividendi e/o eventuali Distribuzioni non in linea con la Politica dei Dividendi.

Articolo 25. Assemblea Speciale

- 25.1** Ciascun Azionista ha il diritto di partecipare e votare all'assemblea speciale della relativa Categoria di Azioni (le “**Assemblee Speciali**”) in conformità alla Legge vigente. Le regole applicabili alle Assemblee straordinarie degli Azionisti si applicano anche alle Assemblee Speciali, fermo restando che le deliberazioni dell'Assemblea Speciale saranno assunte con il voto favorevole di coloro che rappresentano più del 50% (cinquanta per cento) dei voti esprimibili in Assemblea Speciale (con riferimento alle Assemblee Speciali delle Azioni di Categoria A, per chiarezza, considerando anche gli eventuali voti multipli attribuiti alle Azioni A2, se del caso).
- 25.2** L'Assemblea Speciale nomina e revoca il rappresentante comune e il suo presidente, il quale, se del caso, può anche avere il ruolo di rappresentante comune nei confronti della Società. Al rappresentante comune, ove nominato, si applicano gli Articoli 2417 e 2418 del Codice Civile.
- 25.3** L'Assemblea Speciale è convocata dal Presidente, da qualsiasi Soggetto avente diritto di voto in tale Assemblea Speciale o, nel caso in cui una delibera della Categoria di Azioni sia necessaria ai sensi della Legge vigente o del presente Statuto, dal Consiglio di Amministrazione della Società.
- 25.4** Le regole previste dal presente Statuto per l'Assemblea Speciale si applicano anche alle assemblee degli obbligazionisti e/o dei possessori di strumenti finanziari portatori di diritti economici e amministrativi emessi ai sensi dell'Articolo 20.3.

GESTIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 26. Organo di gestione

- 26.1** Fatte salve le previsioni di cui all'Articolo 47, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) membri nominati ai sensi delle disposizioni di cui all'Articolo 27.




- 26.2 Gli Amministratori non devono necessariamente essere Azionisti. Essi restano in carica nel 3 (tre) esercizi e il relativo mandato scade alla data dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Gli Amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati scadranno alla scadenza del mandato degli altri Amministratori in carica. Gli Amministratori sono rieleggibili e sono soggetti alle cause di decadenza e ineleggibilità previste dalla Legge applicabile.
- 26.3 In espressa deroga all'Articolo 2390 del Codice Civile, salvo espressa autorizzazione dell'Assemblea degli Azionisti – con il preventivo consenso scritto degli Azionisti A e degli Azionisti B – nessun Amministratore potrà essere alle dipendenze (o comunque prestare servizio come dipendente, consulente, funzionario, agente o *advisor* di), acquisire interessenze rilevanti o essere nominato amministratore di, un Concorrente.
- 26.4 Salvo espressa autorizzazione dell'Assemblea degli Azionisti e previo accordo scritto degli Azionisti A e degli Azionisti B, qualora, durante il mandato, un Amministratore dovesse trovarsi nelle situazioni di cui all'Articolo 26.3, o se tale Amministratore è alle dipendenze di (o comunque presta servizio come dipendente, consulente, funzionario, agente o *advisor* di), o è nominato amministratore di, o viene a controllare o esercitare un'influenza dominante su, società, *partnership*, associazioni, *trust* o qualsiasi altra entità o organizzazione, che siano Investitori Blacklist, lo stesso Amministratore cesserà automaticamente dalla propria carica, con effetto immediato.
- 26.5 Le disposizioni di cui agli Articoli 26.3 e 26.4 non si applicheranno a qualsiasi posizione ricoperta da un Amministratore nelle seguenti entità: (i) qualsiasi Società del Gruppo, gli Azionisti e/o i loro rispettivi Affiliati, e (ii) con riferimento agli Amministratori degli Azionisti B, qualsiasi *portfolio company* di qualsiasi Affiliato degli Azionisti B, salvo il caso in cui tale società diventi un Investitore Blacklist.

Articolo 27. Nomina del Consiglio di Amministrazione

- 27.1 Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 46, dall'Articolo 47 e dall'Articolo 10.4, i membri del Consiglio di Amministrazione sono designati come segue:
- (a) 7 (sette) Amministratori nominati dagli Azionisti A (gli "Amministratori dell'Azionista A") con delibera della relativa Assemblea Speciale delle Azioni di Categoria A;
 - (b) 3 (tre) Amministratori nominati dagli Azionisti B (gli "Amministratori dell'Azionista B") con delibera della relativa Assemblea Speciale delle Azioni di Categoria B; e
 - (c) 1 (uno) Amministratore nominato dagli Azionisti C (l'"Amministratore dell'Azionista C") con delibera della relativa Assemblea Speciale delle Azioni di Categoria C.

Il Presidente e il Vicepresidente (che sostituirà il Presidente in caso di sua assenza o impedimento) saranno nominati dagli Azionisti A tra gli Amministratori dell'Azionista A mediante una delibera della relativa Assemblea Speciale delle Azioni di Categoria A.

- 27.2 Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui all'Articolo 27.1, resta inteso che:
- (a) il Consiglio di Amministrazione o uno dei Soggetti indicati all'Articolo 25.3 convocheranno tempestivamente le rispettive Assemblee Speciali delle Categorie di Azioni cui spetta il diritto di designare un Amministratore;
 - (b) la nomina degli Amministratori (compresi il Presidente e il Vicepresidente) sarà efficace immediatamente dopo la delibera della/e relativa/e Assemblea/e Speciale/i (e la successiva accettazione della carica) e non sarà necessaria alcuna ulteriore delibera dell'Assemblea degli Azionisti; e

 21




- (c) nel caso in cui una delle Assemblee Speciali legittimate a nominare un Amministratore ai sensi dell'Articolo 27.1 non provveda alla nomina di tale/i Amministratore/i secondo quanto ivi previsto, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti procederà a tale nomina con deliberazione approvata con le maggioranze previste dalla Legge vigente, fermo restando che l'Amministratore o gli Amministratori così nominati – ivi inclusi, se del caso, il Presidente e il Vicepresidente – saranno considerati, a tutti gli effetti ai sensi del presente Statuto, come Amministratori nominati dall'Assemblea Speciale che avrebbe dovuto nominarli ai sensi dell'Articolo 27.1.
- 27.3 La disposizione di cui all'Articolo 27.1 non troverà applicazione qualora gli Amministratori della Società (compresi il Presidente e l'eventuale Vicepresidente) siano nominati dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti con voto unanime di tutti gli Azionisti. In tal caso, la relativa deliberazione dovrà comunque specificare quali sono gli Amministratori designati da ciascuna Categoria di Azioni, il Presidente e l'eventuale Vicepresidente (ove nominato).
- 27.4 Gli Azionisti titolari di una Categoria di Azioni possono, in qualsiasi momento, revocare l'Amministratore o gli Amministratori designato/i da tale Categoria di Azioni (per chiarezza, anche nel caso di nomina ai sensi del precedente Articolo 27.3).
- 27.5 Qualora uno degli Amministratori cessi dalla carica per qualsiasi motivo o ragione (per dimissioni, morte, revoca o altro), il suo sostituto sarà nominato dalla relativa Assemblea Speciale che ha nominato l'Amministratore cessato, in conformità agli Articoli 27.1 e 27.2, o dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti ai sensi dell'Articolo 27.3, fatta salva, in ogni caso, la possibilità che il nuovo Amministratore sia nominato per cooptazione con delibera del Consiglio di Amministrazione approvata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'Articolo 2386 del Codice Civile su preventiva designazione scritta degli Azionisti legittimati a nominare tale nuovo Amministratore ai sensi dell'Articolo 27.1.

Articolo 28. Osservatori

- 28.1 Gli Azionisti B avranno il diritto di nominare (i) due (2) osservatori per partecipare – nei limiti consentiti dalla Legge vigente (ivi inclusa la Normativa sugli Abusi di Mercato) – alle riunioni del Consiglio di Amministrazione (e di qualsiasi suo comitato), e (ii) un (1) osservatore supplente, il quale avrà la facoltà di sostituire uno qualsiasi degli osservatori in caso di necessità, fermo restando che:
- (a) ciascuno tra tali osservatori e/o l'osservatore supplente (i) non sarà conteggiato ai fini del *quorum* delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e non avrà diritto di voto nell'ambito di tali riunioni e prenderà parte alla discussione quando invitato dal Presidente, (ii) dovrà essere un dipendente, amministratore, funzionario, membro o *partner* di qualsiasi Azionista B (e/o dei suoi Affiliati), (iii) non potrà essere un soggetto che esercita la professione di avvocato o di consulente legale esterno e (iv) sarà nominato per un periodo di durata pari al mandato del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che gli Azionisti B avranno, in qualsiasi momento, il diritto di rimuovere e/o sostituire l'osservatore;
- (b) la nomina degli osservatori e dell'osservatore supplente e l'eventuale rimozione o sostituzione degli stessi dovranno essere (i) tempestivamente comunicate agli altri Azionisti mediante comunicazione scritta e al Presidente del Consiglio di Amministrazione (mediante comunicazione scritta o nell'ambito delle riunioni del Consiglio di Amministrazione), e (ii) riportate nel relativo verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione;
- (c) a seguito della nomina, nei limiti consentiti dalla Legge vigente (ivi inclusa la Normativa sugli Abusi di Mercato), gli osservatori e l'osservatore supplente avranno il diritto di ricevere l'avviso di convocazione e ogni altra informazione o documentazione (ivi incluso il *board pack* e tutti i relativi materiali ad esso correlati anche tramite accesso dedicato a qualsiasi piattaforma di *virtual*

data room o qualsiasi altro canale, piattaforma o strumento analogo) fornita agli Amministratori o che gli Amministratori hanno il potere di richiedere con riferimento alle relative riunioni del Consiglio di Amministrazione (e di qualsiasi comitato interno allo stesso); e

- (d) con riferimento a ciascun osservatore nominato, si applicano le disposizioni dell'Articolo 36.2 (*mutatis mutandis* e in quanto applicabili). Gli osservatori saranno vincolati da adeguati obblighi di riservatezza e gli Azionisti B saranno responsabili di ogni violazione di tali obblighi di riservatezza da parte degli stessi osservatori.

Gli Azionisti A avranno inoltre il diritto di nominare, a loro discrezione, 2 (due) osservatori per partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione (e di qualsiasi suo comitato) e 1 (uno) osservatore supplente, agli stessi termini e condizioni, *mutatis mutandis*, previsti dal presente Articolo 28.

28.2 Gli osservatori o gli osservatori supplenti non riceveranno alcun compenso.

Articolo 29. Convocazione del Consiglio di Amministrazione e relativa documentazione

29.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente o da almeno 2 (due) Amministratori congiuntamente.

29.2 Prima di convocare una riunione del Consiglio di Amministrazione (ivi incluse le riunioni convocate d'urgenza):



- (a) il Presidente (o qualsiasi altro Amministratore dell'Azionista A, nel caso in cui il Consiglio sia convocato da uno di essi) dovrà consultarsi con gli Amministratori dell'Azionista B; oppure
- (b) qualsiasi Amministratore dell'Azionista B (nel caso in cui il Consiglio sia convocato da uno di essi), dovrà consultarsi con il Presidente o, in sua assenza, con un altro Amministratore dell'Azionista A,

in merito alla data e all'ora di tale riunione, in modo da consentire, nella misura ragionevolmente possibile, la partecipazione degli Amministratori dell'Azionista A e degli Amministratori dell'Azionista B.

29.3 Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o in altro luogo in Italia mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, fermo restando che 2 (due) Amministratori, congiuntamente, hanno diritto di chiedere e ottenere l'integrazione dell'ordine del giorno della riunione. Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in luoghi diversi, mediante sistemi di videoconferenza e/o teleconferenza che consentano la trattazione simultanea, a condizione che tutti gli intervenuti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, inviare o visionare documenti. Fermo restando quanto sopra, il Presidente ha la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che il Consiglio di Amministrazione si tenga esclusivamente in videoconferenza e/o teleconferenza, indicando la piattaforma elettronica sulla quale i soggetti legittimati a partecipare possono intervenire alla riunione; in tal caso, il presidente della riunione e il segretario, o il Notaio, possono intervenire da luoghi diversi.

29.4 L'avviso di convocazione (in lingua italiana e inglese) deve essere inviato almeno 5 (cinque) giorni di calendario – o, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore – antecedenti la data prevista per la riunione, mediante posta elettronica o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o qualsiasi altro mezzo scritto che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento. La documentazione rilevante necessaria o utile ai fini della riunione del Consiglio di Amministrazione è inviata agli Amministratori nonché ai membri effettivi del Collegio Sindacale almeno 3 (tre) giorni di calendario – o, in caso di urgenza, almeno

 23

24 (ventiquattro) ore – antecedenti la data prevista per la riunione, mediante posta elettronica o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo scritto che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

- 29.5** Il Consiglio di Amministrazione può essere validamente tenuto, anche se non convocato ai sensi dell'Articolo 29.4 purché siano presenti tutti gli Amministratori in carica e la maggioranza dei componenti effettivi del Collegio Sindacale. In tal caso: (i) ciascuno dei presenti potrà opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali ritiene di non essere sufficientemente informato; e (ii) i membri effettivi del Collegio Sindacale che non sono presenti alla riunione dovranno essere tempestivamente informati delle deliberazioni adottate.
- 29.6** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere tenute, e tutta la relativa documentazione dovrà essere redatta, in lingua inglese, fermo restando che i documenti che per legge devono essere redatti in lingua italiana (quali i verbali ufficiali delle riunioni e ogni altra documentazione societaria ufficiale) dovranno essere redatti in lingua italiana, con una traduzione di cortesia in lingua inglese predisposta e consegnata in tempo utile a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione a cura e spese della Società e, nella misura ragionevolmente possibile, nello stesso momento in cui il documento originale in lingua italiana viene consegnato a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 30. Funzionamento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione


- 30.1** Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'Amministratore dell'Azionista A eletto dalla maggioranza degli Amministratori presenti alla riunione. Il presidente della riunione verifica che la riunione sia validamente tenuta, l'identità e il diritto di partecipazione di tutti i Soggetti presenti, modera la riunione e verifica i risultati delle votazioni.
- 30.2** Il presidente della riunione del Consiglio di Amministrazione nomina, in relazione a ciascuna riunione, un segretario, che non deve necessariamente essere un Amministratore della Società. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare dal relativo verbale redatto dal presidente e dal segretario della riunione. Ove previsto dalla Legge vigente, il verbale sarà redatto dal Notaio scelto dal presidente della riunione.

Articolo 31. Costituzione del Consiglio di Amministrazione e validità delle deliberazioni


- 31.1** Salvo quanto previsto dall'Articolo 31.2, le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno validamente costituite e le deliberazioni saranno validamente assunte con le maggioranze richieste dalla Legge vigente (*i.e.*, con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti a una riunione validamente costituita), a condizione, tuttavia, che almeno 1 (uno) Amministratore dell'Azionista A partecipi alla riunione e voti a favore dell'adozione di tali deliberazioni.
- 31.2** Fatte salve le disposizioni di cui all'Articolo 32, ove applicabili, le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative alle seguenti materie saranno approvate dal Consiglio – e, pertanto, non potranno essere delegate ad alcun membro del Consiglio e/o comitato interno allo stesso – con la maggioranza di cui all'Articolo 31.1 purché tale maggioranza includa il voto favorevole di almeno 1 (uno) Amministratore dell'Azionista B (non indipendente, per quanto applicabile, fermo restando che nel caso in cui nessun Amministratore dell'Azionista B sia qualificabile come non indipendente, sarà sufficiente il voto favorevole di qualsiasi Amministratore dell'Azionista B) e 1 (uno) Amministratore dell'Azionista A (non indipendente, per quanto applicabile, fermo restando che nel caso in cui nessun Amministratore dell'Azionista A si qualifichi come non indipendente, sarà sufficiente il voto favorevole di qualsiasi Amministratore dell'Azionista A) (le “**Materie Consiliari Riservate**”), nella misura in cui

tali decisioni non costituiscano una Materia Esclusa (restando inteso, a scanso di equivoci, che ogni decisione su una Materia Esclusa potrà essere validamente assunta dal Consiglio con la maggioranza di cui all'Articolo 31.1 anche senza il voto favorevole di un Amministratore dell'Azionista B, e tenendo restando che, qualora tutti gli Amministratori dell'Azionista B in carica dichiarino di astenersi a causa di un conflitto di interessi, la delibera sulla relativa Materia Consiliare Riservata potrà essere approvata senza il voto favorevole di alcun Amministratore dell'Azionista B:

- (a) proposte all'Assemblea degli Azionisti su qualsiasi Materia Soggetta al Veto degli Azionisti e, nella misura in cui non ricadano nella competenza dell'Assemblea degli Azionisti, qualsiasi deliberazione sulle materie elencate all'Articolo 24.2 (nella misura in cui non costituiscano Materie Escluse);
- (b) l'approvazione di qualsiasi modifica del, o scostamento dal, Piano Industriale;
- (c) la sottoscrizione di aumenti di capitale o qualsiasi altro apporto di *equity* o *quasi-equity* (ivi inclusi i finanziamenti soci) a qualsiasi controllata che non sia in linea con il Piano Industriale;
- (d) qualsiasi acquisizione (in qualsiasi forma) diversa dalle Operazioni e Distribuzioni Autorizzate;
- (e) qualsiasi Trasferimento o cessione di, o costituzione di Gravami su, qualsiasi partecipazione societaria, *asset* o azienda – diversi dalle Operazioni e Distribuzioni Autorizzate o in linea con il Piano Industriale nonché con la Politica Finanziaria (a seconda dei casi) – a fronte di un corrispettivo (inclusivo del debito finanziario) superiore a Euro 100.000.000 (cento milioni), da parte della Società;
- (f) la costituzione di società controllate non interamente possedute;
- (g) il sostenimento di qualsiasi *capex* e/o *opex* non previsto nel *budget* o nel Piano Industriale;
- (h) la concessione di finanziamenti, la sottoscrizione di strumenti di debito di qualsiasi natura, l'assunzione di indebitamento finanziario, il rilascio di garanzie o *indemnities* non contemplate nel *budget* o nel Piano Industriale, non costituenti un'Operazione e Distribuzione Autorizzata, (i) superiori a Euro 100.000.000 (cento milioni) in aggregato per esercizio o, (ii) in caso di operazioni rappresentanti Scostamenti Consentiti dal Piano Industriale, superiori a Euro 400.000.000 (quattrocento milioni) in aggregato per esercizio;
- (i) l'approvazione di modifiche alla Politica Finanziaria o di scostamenti dalla Politica Finanziaria che non siano in linea con il Piano Industriale;
- (j) l'approvazione della, le modifiche alla, o lo scostamento dalla, a seconda dei casi, Politica M&A;
- (k) qualsiasi accordo od operazione con Parti Correlate di qualsiasi Azionista A Originario e/o dell'Azionista A Originario Indiretto (diverso dalle Società del Gruppo) di valore superiore a Euro 2.000.000 (due milioni) in aggregato per anno, nel caso in cui la relativa operazione o il relativo accordo con tali Parti Correlate non sia contemplato nel Piano Industriale o nel *budget*;
- (l) interazioni regolamentari, compresa la determinazione della strategia nei confronti delle autorità di regolamentazione o di altri organismi politici, finanziari o governativi, fatta eccezione per le interlocuzioni non rilevanti nel corso dell'attività ordinaria;
- (m) l'approvazione o la modifica di qualsiasi politica contabile e/o fiscale (ivi incluse le modifiche ai principi contabili o ai relativi periodi di riferimento), nonché delle politiche ambientali, occupazionali, di sicurezza e salute, anticorruzione, sociali o di *governance*;
- (n) la sottoscrizione, risoluzione, cessione o novazione di, o le modifiche a, o l'esecuzione o la rinuncia a qualsiasi diritto ai sensi di, a seconda dei casi, qualsiasi accordo (inclusi, a seconda dei casi, accordi transattivi di qualsiasi tipo, accordi di concessione, patti parasociali, accordi di joint

 25

S. Ieri



venture o di *partnership* o di partecipazione agli utili) od operazione con un valore superiore a Euro 100.000.000 (cento milioni) per singolo accordo od operazione o per serie di accordi od operazioni similari (o collegati), fatta eccezione per le Operazioni e le Distribuzioni Autorizzate;

- (o) le istruzioni di voto ai fini della partecipazione alle assemblee degli azionisti delle Società del Gruppo che deliberino su una delle materie di cui all'Articolo 24.2;
- (p) l'attribuzione dei poteri all'Amministratore Delegato (o eventuali modifiche a tali poteri) e/o al CFO (o eventuali modifiche a tali poteri) della Società non in linea con i poteri inclusi nell'Allegato 2.


Con riferimento alla lettera (k) che precede, resta inteso che ciascun Amministratore dell'Azionista B avrà il diritto di ottenere, su sua richiesta, ogni ragionevole informazione e documentazione relativa a qualsiasi accordo od operazione tra la Società e/o le Società del Gruppo, da un lato, e qualsiasi Parte Correlata dell'Azionista A Originario e/o dell'Azionista A Originario Indiretto (diverse dalle Società del Gruppo), dall'altro, nonché le informazioni e la documentazione esistenti in merito al relativo processo e alle implicazioni (anche dal punto di vista legale, economico o fiscale) per la Società e/o le Società del Gruppo derivanti da tali accordi o operazioni.

31.3 L'esecuzione delle Operazioni Asset Tier 1 e/o delle Operazioni Concessione Tier 2, effettuate in conformità alla Politica M&A e alla Politica Finanziaria (a seconda dei casi), aventi ad oggetto le Società del Gruppo e gli *asset* indicati nella Politica M&A (ivi incluse le operazioni di *re-leverage* previste nel Piano Industriale) e le conseguenti Distribuzioni derivanti dall'esecuzione di tali operazioni effettuate in conformità alla Politica dei Dividendi (le "**Operazioni e Distribuzioni Autorizzate**"), non rientreranno tra le Materie Soggette al Veto degli Azionisti e/o le Materie Consiliari Riservate e, pertanto, i diritti di veto previsti dagli Articoli 24.2 e 31.2 non troveranno applicazione. Di conseguenza, i competenti organi sociali della Società e della Società del Gruppo avranno il diritto di deliberare su tali Operazioni e Distribuzioni Autorizzate in conformità con gli Articoli 24.1 e 31.1 e di fare in modo che il Consiglio di Amministrazione, il relativo Amministratore Delegato e il CFO, a seconda dei casi, effettuino tali Operazioni e Distribuzioni Autorizzate in linea con le relative previsioni della Politica M&A, della Politica Finanziaria e della Politica dei Dividendi.

31.4 Almeno cinque (5) Giorni Lavorativi antecedenti una riunione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea degli azionisti della Società e/o delle relative Società del Gruppo convocata al fine di deliberare su una qualsiasi delle Materie Escluse, il Presidente o qualsiasi altro Amministratore dell'Azionista A fornirà, e farà in modo che la Società e/o le relative Società del Gruppo forniscano, agli Amministratori dell'Azionista B tutti i necessari dettagli e la documentazione in merito a tali Materie Escluse.

31.5 Fatto salvo quanto previsto all'Articolo 31.3, in caso di Comunicazione di Iniziativa Concorrente, i diritti di veto di cui agli Articoli 24.2 e 31.2 saranno automaticamente sospesi in relazione a qualsiasi delibera dell'Assemblea degli Azionisti o del Consiglio di Amministrazione avente a oggetto qualsiasi materia direttamente o indirettamente connessa con l'Iniziativa Concorrente, anche con riferimento all'analisi, allo sviluppo, all'esecuzione e al perfezionamento di un'operazione relativa a tale Iniziativa Concorrente. In aggiunta a quanto sopra, in caso di Comunicazione di Iniziativa Concorrente, su richiesta degli Amministratori degli Azionisti A, sarà istituito un apposito comitato composto esclusivamente da Amministratori degli Azionisti A, che avrà il potere di perseguire l'operazione che riguarda l'Iniziativa Concorrente per la Società, e di fare in modo che il *management* della Società adotti ogni eventuale barriera informativa o altre misure o accordi di protezione informativa al fine di evitare qualsiasi fuoriuscita di informazioni in relazione alle attività svolte in merito all'Iniziativa Concorrente nei confronti di amministratori o altri dirigenti, dipendenti o consulenti nominati dagli Azionisti B (anche attraverso la creazione di "*clean team*"). Le misure adottate ai sensi del presente Articolo 31.5

cesseranno di avere effetto (e, pertanto, i diritti di veto di cui agli Articoli 24.2 e 31.2 precedentemente sospesi – con riferimento all’Iniziativa Concorrente – saranno ripristinati) solo dopo che gli Amministratori dell’Azionista A comunicheranno agli Amministratori dell’Azionista B che la società ha completato, o comunque definitivamente abbandonato, l’operazione relativa all’Iniziativa Concorrente.



Articolo 32. Stallo Decisionale

- 32.1** Gli Azionisti A e gli Azionisti B dovranno in buona fede (i) cooperare nel caso in cui si verifichi una situazione di Stallo Decisionale e (ii) adoperarsi al meglio per addivenire a una risoluzione dello Stallo Decisionale in conformità alle disposizioni del presente Articolo 32.
- 32.2** Nel momento in cui l’Assemblea degli Azionisti o il Consiglio di Amministrazione della Società non riesca per 2 (due) volte consecutive a deliberare su una qualsiasi delle materie di cui agli Articoli 24.2 e 31.2 a causa (i) della mancata partecipazione degli Azionisti B all’Assemblea e/o del mancato voto a favore della delibera sulla relativa materia ai sensi dell’Articolo 24.2, o (ii) della mancata partecipazione dell’Amministratore dell’Azionista B alla riunione del Consiglio di Amministrazione e/o del mancato voto di quest’ultimo a favore della deliberazione sulla relativa materia ai sensi dell’Articolo 31.2, si considererà verificato uno stallo decisionale (lo “**Stallo Decisionale**”). Ai fini del presente Articolo 32, il Consiglio di Amministrazione dovrà comunicare agli Azionisti A e agli Azionisti B il verificarsi di una delle circostanze di cui sopra.
- 32.3** In caso di Stallo Decisionale, gli Azionisti A e/o gli Azionisti B (gli “**Azionisti Dichiaranti lo Stallo Decisionale**”) avranno il diritto di dichiarare formalmente che si è verificato uno Stallo Decisionale inviando, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dal verificarsi dello stesso, una comunicazione scritta, rispettivamente, agli Azionisti B o agli Azionisti A (gli “**Azionisti Riceventi lo Stallo Decisionale**”) e al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società (la “**Comunicazione di Stallo Decisionale**”), indicando la materia in relazione alla quale si è verificato lo Stallo Decisionale, la posizione degli Azionisti Dichiaranti lo Stallo Decisionale e le ragioni di tale posizione, nonché formulando una proposta per la risoluzione della controversia sulla questione che ha dato origine allo Stallo Decisionale.
- 32.4** Gli Azionisti Riceventi lo Stallo Decisionale avranno quindi un termine di quindici (15) Giorni Lavorativi per inviare agli Azionisti Dichiaranti lo Stallo Decisionale una comunicazione scritta in cui esporranno la loro posizione sulla questione controversa e, a propria discrezione, ove ritenuto opportuno, le ragioni per cui hanno adottato tale posizione, nonché, se del caso, forniranno una proposta alternativa per la risoluzione della controversia sulla questione che ha dato origine allo Stallo Decisionale.
- 32.5** A seguito della comunicazione di cui all’Articolo 32.4, gli Azionisti A e gli Azionisti B negozieranno in buona fede per cercare di risolvere amichevolmente la situazione di Stallo Decisionale per un periodo di venti (20) Giorni Lavorativi (il “**Periodo di Stallo Decisionale**”). Durante il Periodo di Stallo Decisionale, i rappresentanti autorizzati con potere decisionale di ciascun Azionista si incontreranno regolarmente di persona allo scopo di risolvere la situazione di Stallo Decisionale. Se al termine del Periodo di Stallo Decisionale la situazione di Stallo Decisionale non è risolta, gli Azionisti A e/o gli Azionisti B rimetteranno la questione controversa che ha dato origine allo Stallo Decisionale ai rispettivi vertici aziendali o *senior manager*, che si riuniranno e discuteranno in buona fede, dopo essersi consultati con i rispettivi rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione, al fine di trovare una soluzione amichevole per la situazione di Stallo Decisionale entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla scadenza del Periodo di Stallo Decisionale (la “**Escalation dello Stallo Decisionale**”).

Veronesi 27

Stlerico



- 32.6** Se la questione controversa che ha dato origine alla situazione di Stallo Decisionale non viene risolta in via amichevole a seguito della Escalation dello Stallo Decisionale, la deliberazione sulla materia che ha causato la situazione di Stallo Decisionale non sarà approvata e non potrà essere sottoposta all'approvazione dell'organo societario competente per un periodo di 5 (cinque) mesi dall'ultima riunione tenutasi durante l'Escalation dello Stallo Decisionale (il "Periodo di Cooling-off"), senza il consenso di ciascuno degli Azionisti.
- 32.7** Al termine del Periodo di Cooling-off, ciascun Azionista avrà il diritto di sottoporre nuovamente – o di far sì che sia sottoposta – la deliberazione sulla materia che ha causato la situazione di Stallo Decisionale all'Assemblea degli Azionisti e/o al Consiglio di Amministrazione, a seconda dei casi. Nel caso in cui si verifichi un'altra situazione di Stallo Decisionale in relazione a tale materia, troveranno nuovamente applicazione le disposizioni relative al processo di risoluzione della situazione di Stallo Decisionale di cui agli Articoli da 32.3 a 32.6.
- 32.8** Il verificarsi di una situazione di Stallo Decisionale e, se del caso, l'impossibilità di giungere a una risoluzione amichevole della stessa ai sensi delle disposizioni del presente Statuto, non costituirà a nessun titolo un motivo e/o una fonte di responsabilità di alcun Azionista A e/o Azionista B e/o qualsiasi Amministratore dell'Azionista A o Amministratore dell'Azionista B.
- 32.9** Fatte salve le disposizioni di cui al presente Articolo 32 e all'Articolo 33, almeno 20 (venti) Giorni Lavorativi prima di una riunione del Consiglio di Amministrazione da convocare per deliberare sul Piano Industriale e/o su qualsiasi modifica dello stesso e/o su materie di cui all'Articolo 31.2(l), i rappresentanti degli Azionisti si riuniranno per discutere in buona fede l'oggetto di tale riunione del Consiglio di Amministrazione con lo scopo di ridurre al minimo e, possibilmente, di evitare qualsiasi divergenza di posizioni in merito a tali questioni e, quindi, evitare il verificarsi di una situazione di Stallo Decisionale al riguardo.

Articolo 33. Piano Industriale

- 33.1** Fino alla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, in conformità allo statuto sociale, del Piano Industriale per il periodo 2023-2027, ai fini del presente Statuto (ivi incluso, per chiarezza, ai fini della definizione di Scostamento Consentito e di ogni disposizione ad essa relativa), per "Piano Industriale di Riferimento" si intenderà il piano industriale consolidato di Mundys in vigore al 16 gennaio 2023.
- 33.2** L'Amministratore Delegato, il CFO e il Top Management della Società e delle altre Società del Gruppo, saranno responsabili dell'esecuzione e dell'attuazione del Piano Industriale. Qualsiasi azione od operazione prevista dal, ed eseguita o implementata ai sensi del, Piano Industriale di Riferimento, non sarà soggetta al diritto di veto degli Amministratori degli Azionisti B ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 31.2. Con riferimento alle azioni o alle operazioni previste da, ed eseguite o implementate in conformità a, un Piano Industriale, che non erano incluse nel Piano Industriale di Riferimento e che costituiscono Scostamenti Consentiti approvati senza il voto favorevole di un Amministratore degli Azionisti B (non indipendente, per quanto applicabile), troveranno applicazione le Materie Inderogabili Soggette al Veto, mentre non si applicheranno le Materie Derogabili Soggette al Veto.
- 33.3** Il Piano Industriale coprirà periodi di 5 (cinque) anni e sarà rinnovato ogni anno; con riferimento a quanto sopra, il Piano Industriale sarà aggiornato su base annuale, in modo che alla scadenza di ciascun anno del Piano Industriale la durata complessiva dello stesso sia estesa per un ulteriore anno. Il primo anno di ciascun Piano Industriale, successivo al suo aggiornamento annuale, sarà considerato anche come *budget* per quell'anno. Almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi prima della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per deliberare sull'aggiornamento annuale del Piano Industriale, i

rappresentanti degli Azionisti A e i rappresentanti degli Azionisti B si riuniranno per consultarsi e discutere in buona fede le linee guida per l'aggiornamento di tale Piano Industriale, fermo restando che, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 33.4, qualora tutti gli adeguamenti al Piano Industriale siano Scostamenti Consentiti, il Consiglio delibererà l'aggiornamento annuale del Piano Industriale a maggioranza semplice e gli Amministratori dell'Azionista B non avranno alcun diritto di veto sulla deliberazione relativa a tale aggiornamento ai sensi dell'Articolo 31.2(b), ferme restando, per chiarezza, le Materie Inderogabili Soggette al Veto.



33.4 Qualora siano proposti al Consiglio di Amministrazione l'approvazione del Piano Industriale o un aggiornamento annuale del Piano Industriale che contenga aggiustamenti e/o scostamenti che non siano Scostamenti Consentiti (gli "Scostamenti Non Consentiti") e gli Amministratori dell'Azionista B esercitino il proprio diritto di veto ai sensi dell'Articolo 31.2(b) rispetto alla deliberazione relativa all'approvazione o all'aggiornamento annuale del Piano Industriale – fatto salvo il caso in cui gli Scostamenti Non Consentiti siano eliminati dal Piano Industriale o siano modificati al fine di rientrare nei limiti degli Scostamenti Consentiti (nel qual caso, il Piano Industriale o il suo aggiornamento annuale potranno essere approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società anche senza il voto favorevole dell'Amministratore dell'Azionista B, ai sensi dell'Articolo 31.2(b), ferme restando, per chiarezza, le Materie Inderogabili Soggette al Veto) – fermo restando il meccanismo di Stallo Decisionale previsto dall'Articolo 32, troverà applicazione quanto segue:

- (a) l'ultimo *budget* approvato per l'anno precedente sarà rinnovato e sarà considerato come *budget* per l'anno successivo, fatti salvi gli eventuali Scostamenti Consentiti che potranno essere attuati dall'Amministratore Delegato, a seguito della relativa delibera del Consiglio di Amministrazione adottata anche senza il voto favorevole dell'Amministratore dell'Azionista B, e sempre ferme restando le Materie Inderogabili Soggette al Veto;
- (b) l'ultimo Piano Industriale approvato si applicherà per ciascun anno di riferimento successivo fino alla prima tra (i) la sua scadenza, ovvero (ii) l'approvazione di un nuovo Piano Industriale da parte del Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno 1 (uno) Amministratore dell'Azionista B (non indipendente, per quanto applicabile, fermo restando che nel caso in cui nessun Amministratore dell'Azionista B sia qualificabile come non indipendente, sarà sufficiente il voto favorevole di qualsiasi Amministratore dell'Azionista B), fermo restando in ogni caso l'eventuale Scostamento Consentito che potrà essere attuato dall'Amministratore Delegato, a seguito della relativa delibera del Consiglio di Amministrazione adottata anche in assenza del voto favorevole dell'Amministratore dell'Azionista B, e sempre ferme restando le Materie Inderogabili Soggette al Veto;
- (c) alla scadenza dell'ultimo anno dell'ultimo Piano Industriale approvato, al *budget* si applicheranno le disposizioni di cui alla lettera (a) fino all'approvazione di un nuovo Piano Industriale in conformità alle disposizioni di cui alla precedente lettera (b)(ii).

Articolo 34. Poteri

34.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza alcuna eccezione, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga necessari per l'esecuzione e il raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione di quelli che la Legge o il presente Statuto riservano alla competenza esclusiva dell'Assemblea degli Azionisti o ad una decisione degli Azionisti.

34.2 È inoltre attribuita all'organo amministrativo la competenza a deliberare in merito alle modifiche allo Statuto richieste obbligatoriamente dalla Legge (e nei limiti della stessa).

 29

Storico



34.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare rappresentanti e/o procuratori per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di subdelega.

Articolo 35. Poteri di rappresentanza

35.1 I poteri di rappresentanza della Società nei confronti di terzi e in giudizio sono attribuiti, in via disgiunta, al Presidente e, ove nominati, all'Amministratore Delegato della Società e/o all'Amministratore o agli Amministratori delegati dal Consiglio, ciascuno nei limiti della relativa delega, con facoltà di conferire procure ad avvocati e procuratori.

Articolo 36. Remunerazione, polizza D&O e rimborso delle spese per gli Amministratori

36.1 L'eventuale compenso degli Amministratori sarà determinato e approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

36.2 Resta inteso che:

- (a) la Società manterrà in vigore, in ogni momento, una copertura assicurativa D&O (*directors and officers*) con un assicuratore di primario *standing* a beneficio di ciascun Amministratore e di qualsiasi amministratore designato o nominato dalla Società nel consiglio di amministrazione di alcuna Società del Gruppo, tempo per tempo in carica, a termini e condizioni in linea con gli *standard* di mercato, in relazione a qualsiasi responsabilità sostenuta dal medesimo nell'esercizio delle proprie funzioni, nella misura massima consentita dalla Legge vigente, e sottoscriverà i convenzionali accordi di *run-off* qualora se ne verificino le relative circostanze (ivi incluso, a scampo di equivoci, con riferimento alle polizze D&O esistenti prima del perfezionamento dell'Operazione e/o che decadano, cessino o debbano essere rinnovate in conseguenza del perfezionamento dell'Operazione);
- (b) la Società rimborserà agli Azionisti A e agli Azionisti B i costi adeguatamente sostenuti e documentati e le spese vive, ragionevolmente sostenute da (i) gli amministratori della Società e di qualsiasi Società del Gruppo nominati e/o designati dagli Azionisti A e/o dagli Azionisti B, e (ii) i membri degli *investment and asset management team* degli Azionisti A Originari e/o i loro rispettivi Affiliati e/o degli Azionisti B Originari e/o i loro rispettivi Affiliati, per la partecipazione a riunioni, visite *in loco* e lo svolgimento di altre attività con la, e per conto della, Società e di qualsiasi Società del Gruppo. A scampo di equivoci, i costi e le spese vive non includono gli stipendi o le spese generali interne o i costi di consulenti terzi; e
- (c) la Società rimborserà inoltre all'Amministratore nominato dagli Azionisti C i costi adeguatamente sostenuti e documentati e le spese vive ragionevolmente sostenute dallo stesso per la partecipazione alle riunioni della Società e di eventuali comitati della stessa (ove applicabile).

Articolo 37. Organi delegati

37.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti consentiti dalla Legge vigente, alcune sue funzioni a uno o più dei suoi membri, definendo i relativi poteri e – anche di volta in volta – delegare specifiche funzioni a singoli amministratori, tra cui l'Amministratore Delegato della Società, che sarà nominato ai sensi delle disposizioni di cui all'Articolo 39.

37.2 Gli organi delegati (ivi incluso l'Amministratore Delegato della Società) riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ai sensi dell'Articolo 2381 del Codice Civile.



Articolo 38. Comitati interni

- 38.1 Nella misura massima consentita dalla Legge vigente, il Consiglio di Amministrazione Istidea e manterrà i seguenti comitati (i “Comitati”):
- (a) un “Comitato per gli Investimenti”, il cui presidente sarà designato dagli Azionisti A;
 - (b) un “Comitato per il Controllo, i Rischi e la Sostenibilità”, il cui presidente sarà designato dagli Azionisti B; e
 - (c) un “Comitato Remunerazioni”, il cui presidente sarà designato dagli Azionisti A.
- 38.2 A partire dalla loro nomina iniziale e nella misura massima consentita dalla Legge vigente, i Comitati saranno composti da 3 (tre) membri, dei quali 1 (uno) membro sarà designato dagli Azionisti B e 2 (due) membri saranno designati dagli Azionisti A. Le disposizioni di cui agli Articoli 27.2, 27.3, 27.4 e 27.5 trovano applicazione *mutatis mutandis*.
- 38.3 I Comitati saranno composti esclusivamente da Amministratori, agiranno come organi consultivi del Consiglio e avranno il diritto di esprimere pareri al Consiglio e di rappresentare le loro opinioni nell’ambito delle rispettive aree di competenza del Comitato, senza alcun potere decisionale, di veto o di parere vincolante.
- 38.4 Il Comitato per gli Investimenti discuterà la *pipeline* di operazioni basate sulla Politica M&A, nonché le potenziali aree di interesse per l’espansione di tale Politica M&A, il tutto come indicato nella Politica M&A.

Articolo 39. Amministratore Delegato

- 39.1 L’Amministratore Delegato della Società sarà designato dagli Amministratori dell’Azionista A in conformità con la seguente procedura, salvo diverso accordo tra la maggioranza degli Amministratori dell’Azionista A e la maggioranza degli Amministratori dell’Azionista B:
- (a) gli Amministratori dell’Azionista A selezioneranno una primaria società di *head-hunting* di *standing* internazionale che li assista nel processo di selezione;
 - (b) sulla base dei candidati proposti dalla società di *head-hunting* selezionata ai sensi del precedente paragrafo (a), gli Amministratori dell’Azionista A selezioneranno e proporranno per iscritto agli Amministratori dell’Azionista B 3 (tre) candidati alla carica di Amministratore Delegato allegando i relativi *curriculum vitae*;
 - (c) entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui alla precedente lettera (b), gli Amministratori dell’Azionista B avranno il diritto di inviare, nei successivi 20 (venti) Giorni Lavorativi, una comunicazione scritta agli Amministratori dell’Azionista A con la quale si oppongono alla designazione di 1 (uno) candidato che sarà escluso dal processo di selezione;
 - (d) entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal ricevimento della comunicazione degli Amministratori dell’Azionista B di cui alla precedente lettera (c) o dalla scadenza del termine per la consegna di tale comunicazione scritta, gli Amministratori dell’Azionista A designeranno l’Amministratore Delegato tra i restanti candidati che non siano stati oggetto di opposizione da parte degli Amministratori dell’Azionista B nella comunicazione di cui alla precedente lettera (c) (se del caso).

St. Merced

- 39.2 Gli Amministratori dell'Azionista A potranno revocare in qualsiasi momento i poteri conferiti all'Amministratore Delegato della Società (ivi inclusi gli eventuali poteri al medesimo attribuiti in qualità di direttore generale).
- 39.3 All'Amministratore Delegato della Società saranno conferiti i poteri necessari per gestire la Società e attuare il Piano Industriale e il *budget* tempo per tempo in vigore, in linea con la Politica M&A e la Politica Finanziaria. I poteri conferiti all'Amministratore Delegato della Società saranno in ogni caso limitati alle materie che non costituiscono una Materia Soggetta al Veto degli Azionisti e/o una Materia Consiliare Riservata.

Articolo 40. Direttore Finanziario

40.1 Il CFO della Società sarà designato in ogni caso dagli Amministratori dell'Azionista B in conformità con la seguente procedura, salvo diverso accordo tra la maggioranza degli Amministratori dell'Azionista B e la maggioranza degli Amministratori dell'Azionista A:

- (a) gli Amministratori dell'Azionista B selezioneranno una primaria società di *head-hunting* di *standing* internazionale che li assista nel processo di selezione;
- (b) sulla base dei candidati proposti dalla società di *head-hunting* selezionata ai sensi del precedente paragrafo (a), gli Amministratori dell'Azionista B selezioneranno e proporranno per iscritto agli Amministratori dell'Azionista A tre (3) candidati alla carica di CFO allegando i relativi *curriculum vitae*;
- (c) entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui alla precedente lettera (b), gli Amministratori dell'Azionista A avranno il diritto di inviare, nei successivi 20 (venti) Giorni Lavorativi, una comunicazione scritta agli Amministratori dell'Azionista B con la quale si oppongono alla designazione di 1 (uno) candidato che sarà escluso dal processo di selezione;
- (d) entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal ricevimento della comunicazione degli Amministratori dell'Azionista A di cui alla precedente lettera (c) o dalla scadenza del termine per la consegna di tale comunicazione scritta, gli Amministratori dell'Azionista B designeranno il CFO tra i restanti candidati che non siano stati oggetto di opposizione da parte degli Amministratori dell'Azionista A nella comunicazione di cui alla precedente lettera (c) (se del caso).

I poteri del CFO saranno in ogni caso limitati alle materie che non costituiscono una Materia Soggetta al Veto degli Azionisti e/o una Materia Consiliare Riservata.

40.2 Gli Amministratori dell'Azionista B potranno rimuovere, in qualsiasi momento, il CFO della Società.

Articolo 41. Revoca o licenziamento dell'Amministratore Delegato o del CFO della Società per Gravi Motivi

41.1 Salvo quanto previsto dagli Articoli 39.2 e 40.2:

- (a) gli Amministratori dell'Azionista A hanno il diritto di chiedere la revoca o il licenziamento del CFO della Società per Gravi Motivi ai sensi del presente Articolo 41 o per *Underperformance* ai sensi dell'Articolo 42 e delle procedure ivi previste; e
- (b) gli Amministratori dell'Azionista B hanno il diritto di richiedere la revoca o il licenziamento dell'Amministratore Delegato della Società per Gravi Motivi in conformità con il presente Articolo 41 o per *Underperformance* ai sensi dell'Articolo 42 e delle procedure ivi previste.



41.2 Gli Amministratori dell’Azionista A o gli Amministratori dell’Azionista B che richiedono la revoca o il licenziamento per Gravi Motivi invieranno una comunicazione, rispettivamente, agli Amministratori dell’Azionista B e agli Amministratori dell’Azionista A, descrivendo, sotto obbligo di riservatezza, il Grave Motivo o i Gravi Motivi rilevanti per tale revoca o licenziamento e fornendo la relativa documentazione disponibile a supporto di tale richiesta.

41.3 Nel caso in cui gli Amministratori dell’Azionista A e gli Amministratori dell’Azionista B non raggiungano un accordo entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla richiesta sopra menzionata, gli Amministratori dell’Azionista A o gli Amministratori dell’Azionista B potranno richiedere ulteriori informazioni in merito all’oggetto della richiesta e potranno richiedere al ICC International Centre for ADR di nominare, ai sensi del Regolamento per la Nomina di Esperti e Mediatori (*Rules for the Appointment of Experts and Neutrals*) della Camera di Commercio Internazionale, un esperto – scelto tra rinomati professionisti esperti in diritto del lavoro italiano (che sia indipendente dagli Azionisti A e dagli Azionisti B) e restando inteso e convenuto che, ove necessario, tale esperto professionista potrà richiedere la nomina di altri professionisti specializzati nelle specifiche materie rilevanti ai fini della decisione – al fine di accertare le ragioni a fondamento della richiesta, il quale sarà incaricato dalla Società di emettere un parere, anche a favore del Consiglio di Amministrazione e degli Azionisti A e degli Azionisti B, entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla nomina. Il parere dell’esperto professionista dovrà indicare se si sono verificati i Gravi Motivi per la revoca o il licenziamento e le eventuali responsabilità che ne derivano per la Società.

41.4 Alla prima scadenza tra (i) 20 (venti) Giorni Lavorativi successivi alla consegna del parere dell’esperto o (ii) 80 (ottanta) Giorni Lavorativi successivi alla consegna della comunicazione ai sensi dell’Articolo 41.2, a seconda dei casi:

(a) nel caso in cui il parere dell’esperto attesti l’infondatezza dei Gravi Motivi per la revoca o il licenziamento, o nel caso in cui non venga nominato alcun esperto ai sensi dell’Articolo 41.3, gli Amministratori dell’Azionista A e gli Amministratori dell’Azionista B si riuniranno per valutare in buona fede la soluzione migliore nell’interesse della Società per decidere se il licenziamento o la revoca dell’Amministratore Delegato e/o del CFO della Società debbano ancora essere presi in considerazione, fermo restando che in tal caso (i) la decisione finale sulla revoca o sul licenziamento dell’Amministratore Delegato e/o del CFO della Società, a seconda del caso, sarà riservata, rispettivamente, agli Amministratori dell’Azionista A e agli Amministratori dell’Azionista B ai sensi degli Articoli 39.2 e 40.2 e (ii) i costi, le spese e gli oneri dell’esperto professionista saranno rimborsati alla Società dagli Azionisti (*i.e.*, dagli Azionisti A o dagli Azionisti B) che hanno nominato gli Amministratori che hanno richiesto la revoca o il licenziamento per Gravi Motivi ai sensi dell’Articolo 41.2;

(b) nel caso in cui il parere dell’esperto attesti la fondatezza dei gravi motivi per la revoca o il licenziamento, gli Amministratori richiedenti (*i.e.*, gli Amministratori dell’Azionista A o gli Amministratori dell’Azionista B) avranno il diritto di richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione che sia convocata una riunione del Consiglio di Amministrazione o un’Assemblea degli Azionisti, a seconda dei casi, per deliberare sulla proposta di revoca o licenziamento dell’Amministratore Delegato e/o del CFO della Società, a seconda dei casi, e gli Amministratori, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, faranno in modo, nei limiti consentiti dalle Leggi vigenti, che la revoca o il licenziamento dell’Amministratore Delegato e/o del CFO della Società, a seconda dei casi, siano approvati dai competenti organi societari e che siano intraprese tutte le Azioni Necessarie a tal fine. In tal caso, i costi, le spese e gli oneri dell’esperto professionista saranno rimborsati alla Società dagli Azionisti (*i.e.*, gli Azionisti A o gli Azionisti B) che hanno nominato gli Amministratori che non hanno condiviso la proposta di revoca o di licenziamento per Gravi Motivi ai sensi dell’Articolo 41.3.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Articolo 42. Underperformance

- 42.1** Si considererà verificato un evento di *underperformance* qualora l'EBITDA consolidato della Società per 2 (due) anni consecutivi, calcolato su base cumulativa, sia inferiore di oltre il 20% (venti per cento) rispetto all'EBITDA complessivo pianificato per gli stessi 2 (due) anni consecutivi, calcolato su base cumulativa, come riflesso nel Piano Industriale di Riferimento tempo per tempo in vigore (l'"**Underperformance**"), fermo restando che i risultati o gli effetti correlati a qualsiasi operazione effettuata ai sensi della Politica M&A saranno esclusi dal calcolo degli obiettivi e/o degli eventi di *underperformance*, nella misura in cui non siano contabilizzati nel Piano Industriale di Riferimento.
- 42.2** L'Underperformance sarà calcolata sulla base dei bilanci consolidati della Società, come approvati dal Consiglio di Amministrazione per ogni esercizio di riferimento, in conformità ai criteri stabiliti nel presente Articolo 42.
- 42.3** L'Underperformance che soddisfi i requisiti di cui al presente Articolo 42 non sarà rilevante ai fini del medesimo Articolo 42 nella misura in cui tale Underperformance sia, in tutto o in parte, conseguente o connessa a (i) un evento straordinario e imprevedibile (ivi incluse le ipotesi di forza maggiore) ed eventi non ricorrenti che abbiano avuto un significativo impatto negativo sul mercato, sul suo andamento o sul settore specifico in cui operano le Società del Gruppo; o (ii) qualsiasi altro evento, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, eventuali nuove ondate pandemiche di Covid-19 o restrizioni o misure governative (ivi incluse misure di quarantena) ad esse collegate, che fuoriesca effettivamente e concretamente alla capacità e al controllo delle Società del Gruppo e che abbia un significativo impatto negativo sui mercati o sui settori in cui operano le Società del Gruppo (ciascun evento di questo tipo, di seguito, un "**Cambiamento Avverso**").
- 42.4** Entro e non oltre 7 (sette) Giorni Lavorativi dall'approvazione del bilancio consolidato della Società, il Consiglio trasmetterà tale bilancio consolidato agli Azionisti.
- 42.5** Entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dal momento in cui gli Azionisti abbiano ricevuto il bilancio consolidato della Società – fermo restando che tale termine sarà considerato un termine di decadenza – gli Amministratori dell'Azionista A e/o gli Amministratori dell'Azionista B avranno il diritto di inviare, rispettivamente, agli Azionisti B e/o agli Azionisti A una comunicazione di Underperformance contenente la propria valutazione in merito al verificarsi di un evento di Underperformance (la "**Comunicazione di Underperformance degli Amministratori**").
- 42.6** Qualora gli altri Amministratori (*i.e.*, gli Amministratori dell'Azionista A e/o gli Amministratori dell'Azionista B) concordino con la valutazione riportata nella Comunicazione di Underperformance degli Amministratori, troveranno applicazione le disposizioni dell'Articolo 42.9.
- 42.7** Nel caso in cui gli Amministratori che ricevono la Comunicazione di Underperformance degli Amministratori siano in disaccordo con la medesima, questi ultimi avranno il diritto di inviare agli altri Amministratori (*i.e.*, gli Amministratori dell'Azionista A o gli Amministratori dell'Azionista B) una comunicazione di dissenso (la "**Comunicazione di Dissenso degli Amministratori**") entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla consegna della Comunicazione di Underperformance degli Amministratori, indicando le questioni relative alla valutazione effettuata dagli altri Amministratori rispetto alle quali sono in disaccordo (le "**Questioni Oggetto di Discussione**") e le ragioni di tale disaccordo. Se una Comunicazione di Dissenso degli Amministratori viene inviata nei relativi termini, gli Amministratori A e gli Amministratori B cercheranno in buona fede di raggiungere un accordo in merito a tutte le Questioni Oggetto di Discussione entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla consegna della Comunicazione di Dissenso degli Amministratori; resta inteso che, per le questioni in merito alle quali non viene comunicato alcun dissenso nella Comunicazione di Dissenso degli Amministratori entro il




termine di cui sopra, la determinazione degli altri Amministratori nella Comunicazione di Underperformance degli Amministratori sarà definitiva, finale e vincolante per gli Amministratori.

- 42.8** Se gli Amministratori non raggiungono un accordo scritto su tutte le Questioni Oggetto di Discussione entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla consegna della Comunicazione di Dissenso degli Amministratori, le questioni per le quali non è stato raggiunto un accordo saranno sottoposte dagli Amministratori dell'Azionista A o dagli Amministratori dell'Azionista B all'Esperto Indipendente e si applicheranno le disposizioni di cui all'Articolo 56.
- 42.9** Fatte salve le disposizioni di cui agli Articoli 39.2, 40.2 e all'Articolo 41, in caso di Underperformance ai sensi degli Articoli 42.6, 42.7 e 42.8:
- (a) gli Amministratori dell'Azionista B avranno il diritto di revocare i poteri conferiti all'Amministratore Delegato (ivi inclusi gli eventuali poteri al medesimo attribuiti in qualità di direttore generale); e
 - (b) gli Amministratori dell'Azionista A avranno il diritto di revocare il CFO della Società.
- 42.10** Nell'ipotesi di cui all'Articolo 42.9, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal momento in cui la determinazione della Underperformance è diventata definitiva e vincolante (come stabilito nella Comunicazione di Underperformance degli Amministratori ai sensi dell'Articolo 42.5 o dall'Esperto Indipendente ai sensi dell'Articolo 56), ciascuno degli Amministratori dell'Azionista A e degli Amministratori dell'Azionista B avrà la facoltà di inviare una comunicazione, rispettivamente agli Amministratori dell'Azionista B e agli Amministratori dell'Azionista A con copia al Consiglio di Amministrazione (a pena di decadenza), al fine di richiedere e ottenere la revoca o il licenziamento (i) dell'Amministratore Delegato della Società per quanto riguarda gli Amministratori dell'Azionista B o (ii) del CFO della Società per quanto riguarda gli Amministratori dell'Azionista A (in ciascun caso, il "Funzionario da Revocare"), descrivendo le ragioni rilevanti ai fini di tale revoca o licenziamento. Entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla consegna di tale comunicazione, 1 (uno) Amministratore dell'Azionista A e 1 (uno) Amministratore dell'Azionista B si incontreranno personalmente e si consulteranno in buona fede in relazione alla proposta di revoca o licenziamento.
- 42.11** Trascorsi 20 (venti) Giorni Lavorativi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà convocare una riunione del consiglio di amministrazione e/o un'assemblea degli azionisti, a seconda dei casi, per deliberare in merito alla revoca del Funzionario da Revocare.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 43. Collegio Sindacale

- 43.1** Il Collegio Sindacale della Società è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, da nominare, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 46 e dall'Articolo 10.4, come segue:
- (a) 1 (uno) Sindaco effettivo e 1 (uno) Sindaco supplente designati dagli Azionisti B mediante una delibera della relativa Assemblea Speciale delle Azioni di Categoria B; e
 - (b) 2 (due) Sindaci effettivi e 1 (uno) Sindaco supplente designati dagli Azionisti A mediante una delibera della relativa Assemblea Speciale delle Azioni di Categoria A.
- 43.2** Il Sindaco effettivo designato dagli Azionisti B ai sensi dell'Articolo 43.1(a) sarà nominato presidente del Collegio Sindacale.
- 43.3** Ai fini della nomina del Collegio Sindacale, le disposizioni di cui agli Articoli 27.2 e 27.3 trovano applicazione *mutatis mutandis*.

 35





- 43.4** Qualora, in qualsiasi momento, un Sindaco cessi dalla carica per qualsiasi motivo, tale sindaco sarà sostituito dal Sindaco supplente designato dalla medesima Categoria di Azioni che ha designato il Sindaco cessato, in conformità con la Legge vigente, fermo restando che gli Azionisti si adopereranno al meglio per fare in modo che – nei limiti consentiti dalla Legge vigente – la composizione del Collegio Sindacale di cui all'Articolo 43.1 sia sempre rispettata.
- 43.5** Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con gli intervenuti dislocati in luoghi diversi, mediante sistemi di videoconferenza e/o teleconferenza che consentano la trattazione simultanea, a condizione che tutti gli intervenuti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Fermo restando quanto sopra, il presidente del Collegio Sindacale ha la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che il Collegio Sindacale si tenga esclusivamente in videoconferenza e/o teleconferenza, indicando la piattaforma elettronica sulla quale i soggetti legittimati a partecipare possono intervenire alla riunione; in tal caso, il presidente della riunione e il segretario possono intervenire da luoghi diversi.

Articolo 44. Revisione Legale dei Conti

- 44.1** La revisione legale dei conti della Società dovrà essere sempre affidata a una società di revisione, selezionata dagli Azionisti A, previa consultazione scritta con gli Azionisti B, fermo restando che, qualora l'Assemblea Speciale delle Azioni di Categoria A o, se del caso, l'Assemblea degli Azionisti convocata per la nomina della società di revisione non deliberi in merito, il Consiglio di Amministrazione dovrà convocare un'Assemblea degli Azionisti che delibererà in merito alla nomina della società di revisione con le maggioranze di cui all'Articolo 24.1.

Articolo 45. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

- 45.1** Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in possesso dei requisiti di professionalità, scegliendolo tra soggetti in possesso di un'esperienza almeno triennale maturata in posizione di adeguata responsabilità presso l'area amministrativa e finanziaria, o amministrativa e di controllo di società di capitali quotate o società che hanno emesso altri titoli quotati, ed in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente, determinando la remunerazione e la durata dell'incarico, rinnovabile, e conferendo al medesimo adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni attribuitegli ai sensi di legge.

EVENTI DI DILUIZIONE - CONTROLLO ESERCITATO DA PARTE DEGLI AZIONISTI A – SPECIFICI CASI DI AUMENTO DI CAPITALE

Articolo 46. Diluizione dell'Azionista B

- 46.1** Salvo quanto previsto dall'Articolo 46.3 e dall'Articolo 11 (e, in particolare, dall'Articolo 11.2), nel caso in cui il Fondo Blackstone Infrastructure (o, in caso di Trasferimento in conformità con l'Articolo 11.2, il controllante ultimo del Successore dell'Azionista B) cessi di detenere una partecipazione complessiva in Mundys superiore o uguale, in trasparenza, alla Soglia Minima in Trasparenza dell'Azionista B (la "Diluizione dell'Azionista B") si applicheranno le seguenti disposizioni:
- (a) tutte le Azioni di Categoria B in circolazione saranno automaticamente convertite in Azioni di Categoria E;

- (3) per chiarezza, il Diritto di Drag-Along degli Azionisti A non sarà soggetto al raggiungimento dei Rendimenti Minimi Drag-Along, il diritto degli Azionisti A di avviare il processo di Quotazione non sarà soggetto al raggiungimento dei Rendimenti Minimi della Quotazione e il diritto degli Azionisti A di richiedere agli Azionisti F di vendere proporzionalmente una parte delle proprie azioni della Società nel contesto della Quotazione non sarà soggetto al raggiungimento di un rendimento netto minimo in denaro almeno pari a un IRR del 10% (dieci per cento) e agli altri termini e condizioni di cui all'Articolo 17.7(b);
- (b) nel caso in cui il Fondo Blackstone Infrastructure (o, in caso di Trasferimento effettuato ai sensi dell'Articolo 11.2, il controllante ultimo del Successore dell'Azionista B) cessi di detenere una partecipazione complessiva in Mundys superiore o uguale, in trasparenza, al 5% (cinque per cento) – applicandosi *mutatis mutandis*, ai fini di quanto precede, le medesime previsioni incluse nella definizione di “Soglia Minima in Trasparenza dell'Azionista B” – troverà applicazione quanto di seguito previsto:
 - (1) tutte le Azioni di Categoria B in circolazione (o, a seconda dei casi, le Azioni di Categoria E o le Azioni di Categoria F) saranno automaticamente convertite in Azioni di Categoria G;
 - (2) tutti i diritti previsti in favore delle Azioni B e/o degli Azionisti B o, se del caso, delle Azioni E e/o degli Azionisti E o, se del caso, delle Azioni F e/o degli Azionisti F ai sensi del presente Statuto (ivi inclusi, per chiarezza, i poteri di veto di cui agli Articoli 24.2 e 31.2) cesseranno di applicarsi e resteranno privi di qualsiasi effetto, ad eccezione dei diritti previsti dalla Legge per le azioni “ordinarie” e dei diritti di cui agli Articoli 46.1(b)(2), 46.1(b)(3) e 46.1(b)(7) che continueranno ad applicarsi in favore degli Azionisti G;
 - (3) per chiarezza, il Diritto di Drag-Along degli Azionisti A non sarà soggetto al raggiungimento dei Rendimenti Minimi Drag-Along, il diritto degli Azionisti A di avviare il processo di Quotazione non sarà soggetto al raggiungimento dei Rendimenti Minimi della Quotazione e il diritto degli Azionisti A di richiedere agli Azionisti G di vendere proporzionalmente una parte delle loro azioni della Società nell'ambito della Quotazione non sarà soggetto al raggiungimento di un rendimento netto minimo in denaro almeno pari a un IRR del 10% (dieci per cento) agli altri termini e condizioni di cui all'Articolo 17.7(b);
e
 - (4) tutti gli Amministratori dell'Azionista B potranno essere revocati dalla propria carica dagli Azionisti A.

46.3 In deroga alle disposizioni del presente Statuto, in caso di Trasferimento di Azioni della Società a Soggetti terzi a seguito di un Trasferimento Esecutivo effettuato in conformità alle disposizioni di cui all'Articolo 13.4, il Trasferitario delle Azioni di Categoria B (o, a seconda dei casi, delle Azioni di Categoria E o delle Azioni di Categoria F o delle Azioni di Categoria G) a seguito di un Trasferimento Esecutivo acquisirà tutti i diritti relativi a tali Azioni ai sensi del presente Statuto e in conformità al presente Statuto, e assumerà tutti i relativi obblighi ai sensi dello stesso, che rimarranno fermi e impregiudicati.

Articolo 47. Diluizione dell'Azionista C

47.1 Nel caso in cui gli Azionisti C cessino di detenere una partecipazione complessiva nella Società superiore o uguale alla Partecipazione Originaria dell'Azionista C (la “**Diluizione dell'Azionista C**”), si applicheranno le seguenti disposizioni:



- (a) tutte le Azioni di Categoria C in circolazione saranno automaticamente convertite in Azioni di Categoria H;
- (b) ogni diritto delle Azioni di Categoria H di nominare e/o designare qualsiasi Amministratore cesserà di applicarsi e, pertanto:
 - (1) l'Amministratore dell'Azionista C potrà essere revocato dalla propria carica dagli Azionisti A e/o dagli Azionisti B; e
 - (2) il Consiglio di Amministrazione della Società sarà composto da 9 (nove) membri, 6 (sei) dei quali designati dagli Azionisti A e 3 (tre) dei quali designati dagli Azionisti B.

47.2 Nel caso in cui gli Azionisti C e/o gli Azionisti H cessino di detenere una partecipazione complessiva in Mundys superiore o uguale, in trasparenza, alla Soglia Minima Azionista C, si applicheranno le seguenti disposizioni:

- (a) tutte le Azioni di Categoria C in circolazione (o, a seconda dei casi, le Azioni di Categoria H) saranno automaticamente convertite in Azioni di Categoria I;
- (b) tutti i diritti previsti dal presente Statuto in favore delle Azioni C e/o degli Azionisti C (compresi i diritti di informazione di cui all'Articolo 54) cesseranno di applicarsi e resteranno privi di qualsiasi effetto, ad eccezione dei diritti previsti dalla Legge per le azioni "ordinarie" e del Diritto di Tag-Along ai sensi dell'Articolo 15, che continuerà ad avere piena efficacia alle condizioni ivi previste a favore degli Azionisti I.

Articolo 48. Controllo degli Azionisti A Originari mediante Azioni a Voto Plurimo

48.1 In caso di Scenario di Azioni a Voto Plurimo, l'Azionista A Originario avrà il diritto di convertire un numero di Azioni di Categoria A1 in azioni a voto plurimo (che attribuiranno 3 (tre) diritti di voto per ciascuna azione detenuta) (le "Azioni a Voto Plurimo" o "Azioni di Categoria A2" o "Azioni A2") tale da consentire, a seguito del completamento di tale conversione, all'Azionista A Originario di continuare ad esprimere il 50% (cinquanta per cento) più 1 (uno) dei diritti di voto complessivi nelle Assemblee degli Azionisti ("Percentuale di Voto Minima dell'Azionista A"), a condizione che e fintanto che, la percentuale di partecipazione dei Membri della Famiglia sia superiore alla Soglia Minima in Trasparenza dell'Azionista A in conformità con le previsioni di cui all'Articolo 48.3.

A tal fine:

- (a) l'Azionista A Originario informerà per iscritto gli Azionisti B e gli Azionisti C e il Consiglio di Amministrazione almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della data prevista per il verificarsi dello Scenario di Azioni a Voto Plurimo mediante una comunicazione che indichi (i) l'effetto previsto sulla partecipazione detenuta dall'Azionista A Originario nella Società, (ii) la data prevista del verificarsi del relativo Scenario di Azioni a Voto Plurimo e (iii) il numero di Azioni di Categoria A1 da convertire in Azioni a Voto Plurimo al fine di preservare la Percentuale di Voto Minima dell'Azionista A al verificarsi dello Scenario di Azioni a Voto Plurimo (la "Comunicazione di un Evento di Diluizione dell'Azionista A");
- (b) al ricevimento di una Comunicazione di un Evento di Diluizione dell'Azionista A, il Consiglio di Amministrazione dovrà accertare l'esistenza del relativo evento di diluizione e intraprendere tutte le Azioni Necessarie al fine di attuare la successiva conversione automatica del numero di Azioni di Categoria A1 in Azioni a Voto Plurimo necessarie per garantire che l'Azionista A Originario mantenga la Percentuale Minima di Voto dell'Azionista A senza soluzione di continuità dopo il verificarsi di uno Scenario di Azioni a Voto Plurimo; e



- (c) le delibere da adottarsi da parte del Consiglio di Amministrazione e da parte degli Azionisti ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 48.1 non dovranno essere considerate Materie Soggette al Veto degli Azionisti e/o Materie Consiliari Riservate, e non dovranno essere soggette all'approvazione di alcuna Assemblea Speciale.

Nel caso in cui lo Scenario di Azioni a Voto Plurimo si verifichi a seguito dell'esecuzione di un Aumento di Capitale Tier 1 o di un Aumento di Capitale Tier 2 o di un Aumento di Capitale Tier 3, su richiesta scritta dell'Azionista A Originario, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee degli Azionisti, al fine di attuare la conversione del numero di Azioni di Categoria A1 in Azioni a Voto Plurimo in conformità con il presente Articolo 48, saranno adottate nel medesimo contesto e alla medesima data delle deliberazioni da adottarsi ai fini della deliberazione dell'Aumento di Capitale Tier 1 o dell'Aumento di Capitale Tier 2 o dell'Aumento di Capitale Tier 3 (a seconda dei casi).

- 48.2 Il voto plurimo connesso a ciascuna Azione a Voto Plurimo si applicherà anche con riferimento all'Assemblea Speciale delle Azioni di Categoria A.
- 48.3 Per chiarezza, tutte le Azioni a Voto Plurimo eventualmente emesse saranno soggette alle disposizioni di conversione di cui all'Articolo 10.4.

Articolo 49. Aumenti di Capitale Tier 1, Aumenti di Capitale Tier 2 e Aumenti di Capitale Tier 3


49.1 Nel caso in cui, in linea con la Politica M&A, il *management* della Società presenti al Consiglio di Amministrazione una proposta per l'acquisizione di una società o di altri *assets* (ivi inclusi, per chiarezza, nuovi Contratti di Concessione) o per un'altra acquisizione od operazione societaria il cui valore (*asset value*) ammonti (i) fino a Euro 1.000.000.000 (un miliardo) se l'operazione deve essere finanziata interamente con liquidità disponibile o debito oggetto di *commitment*, o (ii) fino a Euro 500.000.000 (cinquecento milioni) se l'operazione deve essere finanziata, in tutto o in parte, attraverso un aumento di capitale da sottoscrivere da parte degli azionisti (l'"Operazione Asset Tier 1"), si applicheranno le seguenti regole:

- (a) l'approvazione di un'Operazione Asset Tier 1 da parte del competente organo societario della Società o, a seconda dei casi, della relativa Società del Gruppo non sarà soggetta ai diritti di veto di cui agli Articoli 24.2 e 31.2;
- (b) nel caso in cui l'esecuzione di un'Operazione Asset Tier 1 richieda, in tutto o in parte, la messa a disposizione di *equity* da parte degli Azionisti, la Società delibererà di approvare un aumento di capitale per l'ammontare dei mezzi propri richiesti senza che trovino applicazione i diritti di veto di cui agli Articoli 24.2 e 31.2;
- (c) l'aumento di capitale di cui alla precedente lettera (b) sarà offerto in sottoscrizione agli Azionisti in misura proporzionale ai loro diritti di opzione e le nuove Azioni della Società saranno emesse all'equo valore di mercato (l'"Aumento di Capitale Tier 1");
- (d) nel caso in cui gli Azionisti C non sottoscrivano e non versino, in tutto o in parte, la propria quota proporzionale di un Aumento di Capitale Tier 1, gli Azionisti A e gli Azionisti B avranno il diritto di sottoscrivere e versare, proporzionalmente alle loro rispettive partecipazioni nella Società, la quota dell'Aumento di Capitale Tier 1 non sottoscritta dagli Azionisti C;
- (e) nel caso in cui gli Azionisti A non sottoscrivano e non versino, in tutto o in parte, la propria quota proporzionale di un Aumento di Capitale Tier 1 e/o la quota proporzionale di un Aumento di Capitale Tier 1 non sottoscritta dagli Azionisti C, gli Azionisti B avranno il diritto, su richiesta degli Azionisti A, di sottoscrivere e versare la quota dell'Aumento di Capitale Tier 1 non sottoscritta dagli Azionisti A e/o dagli Azionisti C;

- 
- (f) nel caso in cui gli Azionisti B non sottoscrivano e non versino la propria quota proporzionale di un Aumento di Capitale Tier 1, ciascuno degli Azionisti A e degli Azionisti C, dopo aver sottoscritto e versato integralmente la propria quota proporzionale di tale Aumento di Capitale Tier 1, avrà il diritto di sottoscrivere le Azioni di Categoria B non sottoscritte dagli Azionisti B (che si convertiranno automaticamente in, rispettivamente, Azioni di Categoria A1 e Azioni di Categoria C) a un prezzo di sottoscrizione scontato del 20% (venti per cento);
- (g) nel caso in cui gli Azionisti A si obblighino espressamente nei confronti della Società a sottoscrivere e versare integralmente la propria quota di un Aumento di Capitale Tier 1 (restando inteso che il voto favorevole degli Azionisti A alla deliberazione di un Aumento di Capitale Tier 1 nel competente organo sociale della Società non costituirà un impegno a sottoscrivere il medesimo), e successivamente non sottoscrivano e non versino la propria quota proporzionale di un Aumento di Capitale Tier 1, ciascuno degli Azionisti B e degli Azionisti C, dopo aver sottoscritto e versato integralmente la propria quota dell'Aumento di Capitale Tier 1, avrà il diritto di sottoscrivere le Azioni di Categoria A non sottoscritte dagli Azionisti A (che si convertiranno automaticamente in, rispettivamente, Azioni di Categoria B e Azioni di Categoria C) a un prezzo di sottoscrizione scontato del 20% (venti per cento);
- (h) nel caso in cui gli Azionisti C si obblighino espressamente nei confronti della Società a sottoscrivere e versare integralmente la propria quota di un Aumento di Capitale Tier 1 (restando inteso che il voto favorevole degli Azionisti C alla deliberazione di un Aumento di Capitale Tier 1 nel competente organo sociale della Società non costituirà un impegno alla sottoscrizione del medesimo), e successivamente non sottoscrivano e non versino la propria quota proporzionale di un Aumento di Capitale Tier 1, ciascuno degli Azionisti A e degli Azionisti B, dopo aver sottoscritto e versato integralmente la propria rispettiva quota, avrà il diritto di sottoscrivere le Azioni di Categoria C non sottoscritte dagli Azionisti C (che si convertiranno automaticamente in, rispettivamente, Azioni di Categoria A1 e Azioni di Categoria B) a un prezzo di sottoscrizione scontato del 20% (venti per cento).

49.2 Almeno 20 (venti) Giorni Lavorativi antecedenti l'esecuzione di un'operazione di estensione dei Contratti di Concessione in conformità al Piano Industriale (le "Operazioni Concessione Tier 2"), l'Amministratore Delegato dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione una relazione dettagliata, che evidenzi, nella massima misura applicabile, quanto segue: termini e condizioni dell'operazione, illustrazione della relativa motivazione strategica, meccanismi di finanziamento proposti, *budget*, tempistica, *business plan* e vantaggi chiave insiti nella implementazione dell'operazione nonché i relativi rischi principali. Ogni Operazione Concessione Tier 2 sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione senza che trovino applicazione i diritti di veto ai sensi degli Articoli 24.2 e 31.2. In aggiunta a quanto precede:

- (a) nel caso in cui l'esecuzione di un'Operazione Asset Tier 2 richieda, in tutto o in parte, la messa a disposizione di *equity* da parte degli Azionisti, la Società delibererà di approvare un aumento di capitale per l'ammontare dei mezzi propri richiesti senza che trovino applicazione i diritti di veto di cui agli Articoli 24.2 e 31.2
- (b) l'aumento di capitale di cui alla precedente lettera (a) sarà offerto in sottoscrizione agli Azionisti in misura proporzionale ai loro diritti di opzione e le nuove Azioni della Società saranno emesse all'equo valore di mercato (l'"Aumento di Capitale Tier 2");
- (c) nel caso in cui gli Azionisti C non sottoscrivano e non versino, in tutto o in parte, la propria quota proporzionale di un Aumento di Capitale Tier 2, gli Azionisti A e gli Azionisti B avranno il diritto di sottoscrivere e versare, proporzionalmente alle loro rispettive partecipazioni nella Società, la quota dell'Aumento di Capitale Tier 2 non sottoscritta dagli Azionisti C;



- (d) nel caso in cui gli Azionisti A non sottoscrivano e non versino, in tutto o in parte, la propria quota proporzionale di un Aumento di Capitale Tier 2 e/o la quota proporzionale di un Aumento di Capitale Tier 2 non sottoscritta dagli Azionisti C, gli Azionisti B avranno il diritto, su richiesta degli Azionisti A, di sottoscrivere e versare la quota dell'Aumento di Capitale Tier 2 non sottoscritta dagli Azionisti A e/o dagli Azionisti C;
- (e) nel caso in cui gli Azionisti B non sottoscrivano e non versino la propria quota proporzionale di un Aumento di Capitale Tier 2, ciascuno degli Azionisti A e degli Azionisti C, dopo aver sottoscritto e versato integralmente la propria quota proporzionale di tale Aumento di Capitale Tier 2, avrà il diritto di sottoscrivere le Azioni di Categoria B non sottoscritte dagli Azionisti B (che si convertiranno automaticamente, rispettivamente, in Azioni di Categoria A1 e Azioni di Categoria C) a un prezzo di sottoscrizione scontato del 20% (venti per cento);
- (f) nel caso in cui gli Azionisti A si obblighino espressamente nei confronti della Società a sottoscrivere e versare integralmente la propria porzione di un Aumento di Capitale Tier 2 (restando inteso che il voto favorevole degli Azionisti A alla deliberazione di un Aumento di Capitale Tier 2 nel competente organo sociale della Società non costituirà un impegno a sottoscrivere il medesimo), e successivamente non sottoscrivano e non versino la propria quota proporzionale di un Aumento di Capitale Tier 2, ciascuno degli Azionisti B e degli Azionisti C, dopo aver sottoscritto e versato integralmente la propria porzione di tale Aumento di Capitale Tier 2, avrà il diritto di sottoscrivere le Azioni di Categoria A non sottoscritte dagli Azionisti A (che si convertiranno automaticamente, rispettivamente, in Azioni di Categoria B e Azioni di Categoria C) a un prezzo di sottoscrizione scontato del 20% (venti per cento); e
- (g) nel caso in cui gli Azionisti C si obblighino espressamente nei confronti della Società a sottoscrivere e versare integralmente la propria porzione di un Aumento di Capitale Tier 2 (restando inteso che il voto favorevole degli Azionisti C alla deliberazione di un Aumento di Capitale Tier 2 nel competente organo sociale della Società non costituirà un impegno a sottoscrivere il medesimo), e successivamente non sottoscrivano e non versino la propria quota proporzionale di un Aumento di Capitale Tier 2, ciascuno degli Azionisti A e degli Azionisti B, dopo aver sottoscritto e versato integralmente la propria porzione di tale Aumento di Capitale Tier 2, avrà il diritto di sottoscrivere le Azioni di Categoria C non sottoscritte dagli Azionisti C (che si convertiranno automaticamente, rispettivamente, in Azioni di Categoria A1 e Azioni di Categoria B) a un prezzo di sottoscrizione scontato del 20% (venti per cento).

49.3 Nel caso in cui un'Operazione Tier 3 sia deliberata dal/dagli competente/i organo/i della Società e tale Operazione Tier 3 renda necessario un aumento di capitale della Società (l'“Aumento di Capitale Tier 3”):

- (a) nel caso in cui gli Azionisti A o gli Azionisti B non sottoscrivano e non versino la propria quota proporzionale di tale Aumento di Capitale Tier 3 (la “Parte Inadempiente”), gli altri Azionisti sopra menzionati (*i.e.* gli Azionisti A o gli Azionisti B) e gli Azionisti C, dopo aver sottoscritto e versato integralmente la propria porzione di Aumento di Capitale Tier 3, avranno il diritto di sottoscrivere Azioni di Categoria A o Azioni di Categoria B non sottoscritte dalla Parte Inadempiente (che si convertiranno automaticamente in Azioni della stessa Categoria dell'Azionista che sottoscrive tali Azioni) ad un prezzo di sottoscrizione scontato del 20% (venti per cento).
- (b) nel caso in cui gli Azionisti C si obblighino nei confronti della Società a sottoscrivere e versare integralmente la propria porzione di un Aumento di Capitale Tier 3 (restando inteso che il voto favorevole degli Azionisti C alla deliberazione di un Aumento di Capitale Tier 3 nel competente organo sociale della Società non costituirà un impegno alla sottoscrizione del medesimo), e

successivamente non sottoscrivano e non versino la propria quota proporzionale di un Aumento di Capitale Tier 3, ciascuno degli Azionisti A e degli Azionisti B, dopo aver sottoscritto e versato integralmente la propria rispettiva porzione, avrà il diritto di sottoscrivere le Azioni di Categoria C non sottoscritte dagli Azionisti C (che si convertiranno automaticamente in Azioni della stessa Categoria dell'Azionista che sottoscrive tali Azioni) ad un prezzo di sottoscrizione scontato del 20% (venti per cento).



DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SOCIETA' DEL GRUPPO

Articolo 50. Ambito di applicazione e finalità delle disposizioni applicabili alle Società del Gruppo

50.1 Le disposizioni del presente Statuto relative a, o comunque connesse a qualsiasi Società del Gruppo (ivi incluse le Controllate Rilevanti) produrranno i propri effetti, nella misura massima applicabile e consentita dalla Legge vigente e a condizione che, e fino a quando, la Società possieda azioni o partecipazioni nelle Società del Gruppo (ivi incluse le Controllate Rilevanti).

Articolo 51. Società del Gruppo

51.1 Il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare, per quanto possibile e in ogni caso nel rispetto della Legge e delle disposizioni regolamentari vigenti, tenendo conto della natura di entità regolamentate delle Controllate Rilevanti, una politica di gruppo, che includa, per quanto possibile, le disposizioni in materia di governo societario (anche con riferimento ai flussi informativi da comunicare al Consiglio di Amministrazione) previste dal presente Statuto, al fine di garantire il rispetto delle previsioni del presente Statuto da parte della Società e delle altre Società del Gruppo.

51.2 Per quanto possibile in conformità con l'Articolo 51.5 e, pertanto, ferme restando le limitazioni ivi previste, gli amministratori delle Controllate Rilevanti che dovranno essere designati dalla Società, saranno designati riflettendo le rispettive percentuali di partecipazione degli Azionisti A e degli Azionisti B, fermo restando, tuttavia, che (i) almeno 1 (uno) amministratore di ciascuna Controllata Rilevante sarà designato, anche mediante il sistema del voto di lista, dagli Amministratori dell'Azionista B, ove consentito dai patti parasociali applicabili e/o dallo statuto della relativa Controllata Rilevante e solo nel caso in cui più di 2 (due) amministratori siano designati dalla Società in tale Controllata Rilevante, e (ii) fermo restando quanto sopra, le designazioni proposte dall'Amministratore Delegato della Società – che dovranno includere la designazione effettuata dagli Amministratori dell'Azionista B – non saranno soggette al veto da parte degli Amministratori dell'Azionista B.

51.3 Ciascun amministratore nominato nelle Controllate Rilevanti, nella misura massima consentita dalla Legge vigente, esprimerà il proprio voto nella relativa riunione del consiglio di amministrazione (a favore o contro una deliberazione) in conformità con: (i) le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione della Società (ove esistenti) in conformità al presente Statuto (anche, a fini di chiarezza, con riferimento alle disposizioni applicabili alle Materie Consiliari Riservate), oppure, (ii) in assenza di deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società e nella misura in cui la Società non abbia nominato, direttamente o indirettamente, l'intero consiglio di amministrazione di tale Controllata Rilevante, il voto espresso dalla maggioranza degli amministratori designati, direttamente o indirettamente, dal Consiglio di Amministrazione della Società presenti alla relativa riunione del consiglio di amministrazione.

51.4 Il Consiglio di Amministrazione richiederà, salvo diverso accordo scritto tra gli Amministratori dell'Azionista A e gli Amministratori dell'Azionista B e nella misura consentita dalle Leggi vigenti e tenuto conto anche delle circostanze specifiche di volta in volta applicabili a ciascuna Controllata Rilevante, agli organi sociali di tutte le Controllate Rilevanti di aderire debitamente ai termini della

Manzoni

Storace



politica di gruppo, senza alcuna interferenza con la valutazione degli organi di amministrazione delle Controllate Rilevanti circa l'opportunità di conformare la propria attività alla politica di gruppo o agli atti di direzione e coordinamento eventualmente esercitati, direttamente o indirettamente, di volta in volta, dalla Società.

- 51.5 L'adozione e l'attuazione della politica di gruppo da parte delle Controllate Rilevanti, nonché la composizione degli organi sociali delle Controllate Rilevanti, saranno in ogni caso soggette a, e terranno conto di: (a) ogni e qualsiasi patto parasociale e/o analogo accordo sottoscritto da e tra, *inter alios*, la Società e gli altri azionisti diretti e indiretti delle relative Controllate Rilevanti; e (b) i diritti attribuiti a tali altri azionisti in virtù dei suddetti patti parasociali o analoghi accordi, e/o degli statuti delle relative Controllate Rilevanti e/o della Legge vigente.

ESERCIZIO FINANZIARIO – DIVIDENDI

Articolo 52. Esercizio

- 52.1 L'esercizio della Società si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 53. Distribuzione di dividendi

- 53.1 La Società effettuerà le Distribuzioni agli Azionisti in conformità alla Politica dei Dividendi, fatto salvo quando diversamente deliberato dagli Azionisti in conformità con l'Articolo 24.2.
- 53.2 Ciascuna Categoria di Azioni avrà gli stessi diritti di Distribuzione.


DIRITTI DI INFORMAZIONE

Articolo 54. Diritti di informazione

- 54.1 La Società dovrà predisporre e mettere a disposizione di ciascun Azionista (ivi inclusi, a scanso di equivoci, ciascun Azionista A, Azionista B e Azionista C) e del Consiglio di Amministrazione:
- (a) entro 120 giorni di calendario dalla chiusura di ciascun esercizio:
 - (i) i bilanci consolidati annuali di Mundys e delle altre Controllate Principali, sottoposti a revisione, relativi all'esercizio precedente; e
 - (ii) il bilancio annuale civilistico (*stand-alone*) della Società e delle altre Società del Gruppo, se e nella misura in cui la revisione legale dei conti sia richiesta dalla legge, per l'esercizio precedente;
 - (b) entro 45 giorni di calendario dalla fine di ogni semestre, i *management accounts* semestrali su base consolidata di Mundys e delle Controllate Principali, comprendenti il conto economico, lo stato patrimoniale e il rendiconto finanziario;
 - (c) su base trimestrale, una relazione dettagliata sulla gestione finanziaria e sull'andamento del *business* di Mundys e delle Controllate Principali.
- 54.2 Ciascuno degli Azionisti A e degli Azionisti B avrà il diritto di chiedere che i competenti organi sociali della Società (anche mediante la relativa Società del Gruppo), ciascuno per quanto di rispettiva competenza e nell'ambito dei propri poteri, mettano a disposizione degli Azionisti A o degli Azionisti B richiedenti, senza ingiustificato ritardo:

- 
- (a) un *report* settimanale sull'andamento del traffico stradale/aeroportuale, come predisposto dalle Società del Gruppo;
 - (b) l'avviso di convocazione e ogni altra informazione o documentazione (ivi incluso il *board pack* e tutti i relativi materiali ad esso collegati e anche attraverso l'accesso dedicato a qualsiasi piattaforma di *virtual data room* o qualsiasi altro canale, piattaforma o strumento simile) fornita in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione (o di qualsiasi comitato endoconsiliare) della Società e delle altre Società del Gruppo;
 - (c) relazione mensile del *management* sull'andamento di Mundys e delle Controllate Principali;
 - (d) qualsiasi informazione rilevante per l'attività o altri affari della Società delle altre Società del Gruppo o delle altre società/attività in cui le Società del Gruppo detengono una partecipazione di minoranza, compresa la reportistica mensile del *management* e qualsiasi informazione su eventi straordinari a disposizione del relativo consiglio di amministrazione, quali, ad esempio, potenziali attività di M&A, finanziamenti a titolo di debito o di capitale, o importanti iniziative di spesa o investimento;
 - (e) (i) qualsiasi modello finanziario, studio o previsione di mercato o di consulenza predisposto o commissionato dal *management* con riferimento a qualsiasi Società del Gruppo o altra società in cui una Società del Gruppo abbia un investimento di minoranza, e (ii) copie delle relazioni e di qualsiasi altro materiale fornito ai finanziatori della Società e delle Società del Gruppo;
 - (f) ogni ulteriore informazione ragionevolmente richiesta dagli Azionisti A o dagli Azionisti B ai fini di:
 - (i) contabilità e valutazione del proprio investimento e rendicontazione nei confronti di organi sociali, *general partners* e investitori diretti o indiretti propri o dei propri Affiliati;
 - (ii) rispondere o soddisfare qualsiasi richiesta di natura regolamentare e/o governativa;
 - (iii) rendicontazione fiscale e finanziaria, anche, a scanso di equivoci, ai fini delle norme di diritto statunitense in materia di società di investimento estere statiche (*passive foreign investment companies*) o di società controllate estere ovvero ai fini di qualsiasi regime normativo equivalente o sostanzialmente analogo in qualsiasi altra giurisdizione; per rispondere a, o interfacciarsi con, le autorità fiscali (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per la presentazione di contestazioni, l'esercizio di opzioni fiscali o l'invio di comunicazioni) o ai fini di qualsiasi deposito di natura fiscale o ai fini di *compliance*;
 - (iv) gestire e supervisionare adeguatamente il proprio investimento nella Società o nelle altre Società del Gruppo; ovvero
 - (v) rispettare in altro modo gli obblighi, propri o dei propri Affiliati, di rendicontazione, archiviazione e *disclosure*, ivi inclusi gli obblighi previsti ai sensi della Direttiva sui Gestori di Fondi di Investimento Alternativi o di altre disposizioni legislative o regolamentari vigenti, nonché ogni altro obbligo di comunicazione, pubblicazione o *disclosure* pubblica, nonché di revisione periodica di conformità contabile, fiscale e finanziaria e/o qualsiasi disposizione degli accordi relativi a qualsiasi forma di finanziamento assunta da qualsiasi Azionista o dai suoi Affiliati (ivi incluso, a titolo esemplificativo, il Finanziamento Lux HoldCo).

54.3 Qualora gli Azionisti A o gli Azionisti B richiedano informazioni ai sensi dell'Articolo 54.2 e tali informazioni vengano fornite a tali Azionisti A o Azionisti B richiedenti, le predette informazioni dovranno essere rese disponibili, rispettivamente, agli Azionisti B o agli Azionisti A.



Storico



- 54.4** Le informazioni fornite agli Azionisti A o agli Azionisti B ai sensi del presente Statuto dovranno essere predisposte e messe a disposizione in lingua inglese, fermo restando che i documenti che per legge devono essere redatti in lingua italiana saranno predisposti in lingua italiana, unitamente a una traduzione di cortesia in lingua inglese predisposta e consegnata agli Azionisti A o agli Azionisti B a cura e spese della Società e contestualmente alla consegna del documento originale in lingua italiana agli Azionisti A o Azionisti B.
- 54.5** Nel caso in cui le informazioni fornite ai sensi del presente Articolo 54 non possano essere comunicate direttamente agli Azionisti ai sensi della Legge vigente, tali informazioni dovranno essere comunicate, tempestivamente e nella misura consentita dalla Legge vigente, a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione (e a ciascun osservatore eventualmente nominato).
- 54.6** Gli Azionisti C avranno diritto a ricevere dalla Società (i) copia del Piano Industriale, come di tempo in tempo modificato; e (ii) il medesimo pacchetto informativo messo a disposizione dal Consiglio di Amministrazione agli Azionisti A e agli Azionisti B in caso di (a) Aumento di Capitale Tier 1, Aumento di Capitale Tier 2 o Aumento di Capitale Tier 3, (b) modifiche del capitale sociale della Società (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli aumenti di capitale da effettuarsi in caso di perdite ai sensi degli Articoli 2446 e 2447 del Codice Civile) e/o (c) eventuale Diritto di Tag-Along ai sensi dell'Articolo 15, che possa essere esercitato dagli Azionisti C.
- 54.7** Il presente Articolo 54 si applica alle informazioni fornite da Mundys e dalle altre Società del Gruppo nella misura massima consentita dalla Legge vigente, ivi inclusa, a scanso di equivoci, la Normativa sugli Abusi di Mercato, tenendo anche conto dell'eventuale emissione da parte di Mundys o di altre Società del Gruppo di titoli finanziari quotati su mercati regolamentati e/o sistemi multilaterali di negoziazione.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 55. Scioglimento e liquidazione

- 55.1** Lo scioglimento e la liquidazione della Società sono regolati dalla Legge vigente.
- 55.2** Ciascuna Categoria di Azioni sarà trattata allo stesso modo in termini di distribuzione del residuo attivo derivante dallo scioglimento e dalla liquidazione della Società.

ESPERTO INDIPENDENTE E ARBITRATO

Articolo 56. Esperto indipendente

- 56.1** Qualora, in qualsiasi momento, debba essere nominato un Esperto Indipendente per rendere una determinazione ai sensi del presente Statuto, si applicano le seguenti disposizioni:
- (a) l'Esperto Indipendente nominato ai sensi della relativa definizione (di cui all'Allegato 1 al presente Statuto) sarà incaricato in forza di una lettera di mandato professionale contenente termini e condizioni usuali per questo tipo di operazioni, anche con riferimento alle clausole di manleva e di indennizzo (restando inteso che qualora gli Azionisti coinvolti non raggiungano un accordo con l'Esperto Indipendente sulla lettera di incarico di quest'ultimo entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data di nomina dell'Esperto Indipendente, l'Azionista più diligente avrà il diritto di incaricare autonomamente quest'ultimo, anche per conto degli altri Azionisti interessati, in forza una lettera di mandato professionale contenente termini e condizioni usuali per questo tipo di operazioni);



- (b) l'Esperto Indipendente dovrà decidere con equo apprezzamento e non con mero arbitrio;
- (c) l'Esperto Indipendente effettuerà la sua verifica in conformità alle applicabili disposizioni del presente Statuto (avendo la facoltà di interpretare qualsiasi disposizione in linea con quanto richiesto ai fini del proprio mandato) e senza decidere *ex aequo et bonis*, a meno che non sia strettamente necessario per la definizione delle questioni controverse;
- (d) salvo diverso accordo tra gli Azionisti coinvolti, l'Esperto Indipendente stabilirà le regole procedurali da seguire ai fini dell'espletamento del proprio mandato e, se richiesto, concederà agli Azionisti coinvolti la ragionevole opportunità di presentare osservazioni scritte o di discutere oralmente, dando a ciascun Azionista coinvolto la possibilità di contestare la posizione espressa dall'altro o di partecipare a tali discussioni;
- (e) l'Esperto Indipendente avrà accesso a documenti, libri, registri, informazioni, amministratori, dirigenti, dipendenti e consulenti della Società e, nella misura necessaria, delle relative Società del Gruppo, come ragionevolmente necessario per consentire allo stesso di svolgere il proprio mandato, e gli Azionisti coinvolti offriranno all'Esperto Indipendente la loro piena collaborazione, fermo restando che: (i) le attività di cui sopra saranno svolte senza interrompere le normali attività della Società e delle relative Società del Gruppo; e (ii) gli Azionisti coinvolti coopereranno in buona fede con l'Esperto Indipendente nello svolgimento del proprio mandato;
- (f) l'Esperto Indipendente – entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dal proprio incarico o entro un periodo più lungo che l'Esperto Indipendente potrà ragionevolmente richiedere – dovrà preparare e consegnare agli Azionisti coinvolti una relazione che illustri le sue determinazioni in merito a tutte le questioni controverse, fornendo ragionevoli spiegazioni di tali determinazioni (restando inteso che, nel caso in cui l'Esperto Indipendente sia incaricato ai sensi dell'Articolo 42.8, tale relazione dovrà indicare espressamente se si ritiene che si sia verificato un evento di Underperformance e, in caso di determinazione positiva, la relativa qualificazione dell'evento di Underperformance).

56.2 Nella misura massima consentita dalla Legge vigente, la determinazione dell'Esperto Indipendente (i) sarà definitiva, finale e vincolante per gli Azionisti coinvolti e costituirà la volontà contrattuale degli Azionisti coinvolti ai sensi degli Articoli 1349, comma 1 (escluso il mero arbitrio) e 1473 del Codice Civile e (ii) sarà messa a disposizione del Consiglio di Amministrazione.

56.3 I costi e le spese dell'Esperto Indipendente saranno equamente ripartiti tra gli Azionisti coinvolti.

Articolo 57. Arbitrato

57.1 Tutte le controversie derivanti da o connesse al presente Statuto (ivi incluse quelle fra gli Azionisti, fra gli Azionisti e la Società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci e tutte le controversie relative alla validità della deliberazioni societarie) saranno risolte in via definitiva in base al Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (il "Regolamento ICC") da 3 (tre) arbitri nominati dalla International Court of Arbitration della Camera di Commercio Internazionale in conformità al Regolamento ICC.

57.2 La sede dell'arbitrato sarà Milano, Italia.

57.3 La lingua dell'arbitrato sarà l'inglese e tutte le memorie delle parti dell'arbitrato dovranno essere in lingua inglese; sarà tuttavia consentita la presentazione di documenti probatori in lingua italiana, senza traduzione in inglese.

57.4 Il lodo arbitrale sarà definitivo e vincolante e, nella misura massima ammissibile ai sensi della Legge vigente, non sarà soggetto ad appello.

Stefano Cometa

57.5 Le spese dell'arbitrato saranno sostenute secondo quanto stabilito dal collegio arbitrale.

57.6 Fermo restando quanto sopra, tutte le controversie derivanti da o connesse al presente Statuto che non possano essere deferite ad arbitrato ai sensi della legge italiana saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 58. Riferimenti

58.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le vigenti disposizioni di Legge.

Allegato 1

Definizioni



“**Affiliato**” indica, con riferimento a un Soggetto: (i) un Soggetto direttamente o indirettamente controllato da, controllante o sotto controllo comune con, il Soggetto in questione; (ii) qualsiasi *bona fide general partner, trustee, gestore* o, nel caso in cui tale Soggetto sia tenuto, ai sensi delle Leggi vigenti, a detenere direttamente o indirettamente le proprie attività tramite un fiduciario o un depositario, un fiduciario o un depositario di tale Soggetto o di qualsiasi Soggetto di cui al punto (i); (iii) qualsiasi fondo o altra entità di cui tale Soggetto, o qualsiasi Soggetto di cui ai precedenti punti (i) o (ii), sia un *bona fide general partner, trustee, gestore o adviser*, o nel caso in cui tale fondo o entità sia tenuta, ai sensi delle Leggi vigenti, a detenere direttamente o indirettamente le proprie attività tramite un fiduciario o un depositario, un fiduciario o un depositario, fermo restando che, con riferimento agli Azionisti B Originari e/o a BIP, per ogni fine del presente Statuto, solo le entità o gli *advisers* controllati da Blackstone Inc. che sono collegati all’attività di investimento in infrastrutture che BIP assiste, saranno considerati Affiliati degli Azionisti B Originari e/o di BIP.

“**Amministratore**” indica, di volta in volta, qualsiasi membro del Consiglio di Amministrazione della Società.

“**Amministratore Delegato**” indica l’amministratore delegato della Società.

“**Amministratore dell’Azionista A**” ha il significato di cui all’Articolo 27.1(a).

“**Amministratore dell’Azionista B**” ha il significato indicato nell’Articolo 27.1(b).

“**Amministratore dell’Azionista C**” ha il significato indicato nell’Articolo 27.1(c).

“**Assemblea degli Azionisti**” o “**Assemblea**” indica l’assemblea generale degli azionisti della Società, ordinaria o straordinaria, a seconda dei casi.

“**Assemblee Speciali**” ha il significato indicato all’Articolo 25.1.

“**Aumento di Capitale Tier 1**” ha il significato di cui all’Articolo 49.1(c).

“**Aumento di Capitale Tier 2**” ha il significato di cui all’Articolo 49.2(b).

“**Aumento di Capitale Tier 3**” indica qualsiasi aumento di capitale necessario per l’esecuzione di una Operazione Tier 3.

“**Azione della Società**” ha il significato di cui all’Articolo 7.1.

“**Azioni**” indica, collettivamente: (a) le azioni, quote o altri strumenti finanziari rappresentativi del capitale sociale di una società; e/o (b) qualsiasi altra azione e/o strumento finanziario, a seconda dei casi, che possa essere sottoscritto, scambiato o acquistato in conseguenza di un’operazione societaria sul capitale sociale (ivi incluse fusioni, scissioni, trasformazioni o altre ristrutturazioni societarie) o di una conversione di obbligazioni o altri strumenti finanziari diversi dalle azioni; e/o (c) obbligazioni, *warrant* e altri strumenti convertibili in partecipazioni sociali; e/o (d) qualsiasi strumento o qualsiasi altro diritto (ivi inclusi gli strumenti finanziari derivati) che dia ai suoi possessori il diritto di acquistare o sottoscrivere partecipazioni sociali o che conceda una posizione lunga su azioni di una società (con liquidazione fisica o in contanti) per acquistare, scambiare, convertire e/o sottoscrivere azioni, strumenti finanziari o obbligazioni convertibili in partecipazioni sociali; e/o (e) diritti di opzione per la sottoscrizione di partecipazioni sociali di nuova emissione in caso di aumento del capitale sociale; e/o (f) diritti di prelazione per la sottoscrizione di eventuali partecipazioni di nuova emissione inoptate.

“**Azioni a Voto Plurimo**” ha il significato indicato all’Articolo 48.1.

“**Azioni di Categoria A**” indica collettivamente le Azioni di Categoria A1 e le Azioni di Categoria A2, che, per chiarezza, saranno considerate come un’unica Categoria ai fini delle decisioni che dovranno essere prese dalla relativa Assemblea Speciale, come indicato nell’Articolo 8.1(i).



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

“Azioni di Categoria A1” o “Azioni A1” ha il significato di cui all’Articolo 8.1(a).

“Azioni di Categoria A2” o “Azioni A2” ha il significato di cui all’Articolo 48.1.

“Azioni di Categoria B” o “Azioni B” ha il significato di cui all’Articolo 8.1(b).

“Azioni di Categoria C” o “Azioni C” ha il significato di cui all’Articolo 8.1(c).

“Azioni di Categoria D” o “Azioni D” indica la categoria di Azioni “D” della Società che saranno (i) dotate dei diritti di cui all’Articolo 10.4(a) e (ii) soggette alle restrizioni e agli obblighi applicabili alle Azioni di Categoria A (incluse, a titolo esemplificativo, le restrizioni sul Trasferimento di Azioni) ai sensi del presente Statuto, nella misura massima applicabile e *mutatis mutandis* nonché le altre restrizioni previste dal presente Statuto per le Azioni di Categoria D. Alla luce di quanto sopra, resta inteso che, a fini di chiarezza, in relazione a qualsiasi diritto, restrizione e obbligo collegati, ai fini del presente Statuto, alle Azioni di Categoria D, ogni riferimento applicabile agli Azionisti A deve essere letto come riferimento agli Azionisti D.

“Azioni di Categoria E” o “Azioni E” indica le Azioni di Categoria “E” della Società che saranno (i) dotate dei diritti previsti dalla Legge vigente per le azioni “ordinarie” e quelli indicati nell’Articolo 46.1(b), e (ii) soggette alle restrizioni e agli obblighi applicabili alle Azioni di Categoria B (incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le restrizioni sul Trasferimento di Azioni e il Diritto di Drag-Along) ai sensi del presente Statuto, nella misura massima applicabile e *mutatis mutandis* nonché le altre restrizioni previste dal presente Statuto per le Azioni di Categoria E. Alla luce di quanto sopra, resta inteso che, a fini di chiarezza, in relazione a qualsiasi diritto, restrizione e obbligo collegati, ai fini del presente Statuto, alle Azioni di Categoria E, ogni riferimento applicabile agli Azionisti B deve essere letto come riferimento agli Azionisti E.

“Azioni di Categoria F” o “Azioni F” indica le Azioni di Categoria “F” della Società che saranno (i) dotate dei diritti previsti dalla Legge vigente per le azioni “ordinarie” e quelli indicati nell’Articolo 46.2(a)(2), e (ii) soggette alle restrizioni e agli obblighi applicabili alle Azioni di Categoria B (o alle Azioni di Categoria E, nei casi in cui le Azioni di Categoria F derivino dalla conversione delle Azioni di Categoria E) (ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le restrizioni sul Trasferimento di Azioni e il Diritto di Drag-Along) ai sensi del presente Statuto, nella misura massima applicabile e *mutatis mutandis*, nonché le altre restrizioni previste dal presente Statuto per le Azioni di Categoria F. Alla luce di quanto sopra, resta inteso che, a fini di chiarezza, in relazione a qualsiasi diritto, restrizione e obbligo collegati, ai fini del presente Statuto, alle Azioni di Categoria F, ogni riferimento applicabile agli Azionisti B (o agli Azionisti E, a seconda dei casi) deve essere letto come riferimento agli Azionisti F.

“Azioni di Categoria G” o “Azioni G” indica la categoria di Azioni “G” della Società che saranno (i) dotate dei diritti previsti dalla Legge vigente per le azioni “ordinarie” e quelli stabiliti nell’Articolo 46.2(b)(2), e (ii) soggette alle restrizioni e agli obblighi applicabili alle Azioni di Categoria B (o alle Azioni di Categoria E o alle Azioni di Categoria F, nei casi in cui le Azioni di Categoria G derivino dalla conversione delle Azioni di Categoria E o, a seconda dei casi, delle Azioni di Categoria G) (ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le restrizioni al Trasferimento diretto e indiretto di Azioni e il Diritto di Drag-Along) ai sensi del presente Statuto, nella misura massima applicabile e *mutatis mutandis*, nonché le altre restrizioni previste dal presente Statuto per le Azioni di Categoria G. resta inteso che, a fini di chiarezza, in relazione a qualsiasi diritto, restrizione e obbligo collegati, ai fini del presente Statuto, alle Azioni di Categoria G, ogni riferimento applicabile agli Azionisti B (o agli Azionisti E o agli Azionisti F, a seconda dei casi) deve essere letto come riferimento agli Azionisti G.

“Azioni di Categoria H” o “Azioni H” indica la categoria di Azioni “H” della Società che saranno (i) dotate dei diritti previsti dal presente Statuto per le Azioni di Categoria C, escluso il diritto di designare un Amministratore ai sensi dell’Articolo 27.1 (che, pertanto, non si applicherà), e (ii) soggette alle restrizioni e agli obblighi applicabili alle Azioni di Categoria C (incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le restrizioni sul Trasferimento di Azioni e il Diritto di Drag-Along) ai sensi del presente Statuto, nella misura



massima applicabile e *mutatis mutandis* nonché le altre restrizioni previste dal presente Statuto per le Azioni di Categoria H. Alla luce di quanto sopra, resta inteso che, a fini di chiarezza, in relazione a qualsiasi diritto, restrizione e obbligo collegati, ai fini del presente Statuto, alle Azioni di Categoria H, ogni riferimento applicabile agli Azionisti C deve essere letto come riferimento agli Azionisti H. Resta inoltre inteso che, in caso di conversione delle Azioni di Categoria C in Azioni di Categoria H troverà altresì applicazione quanto previsto all'Articolo 47.1(b).

“**Azioni di Categoria I**” o “**Azioni I**” indica le Azioni di Categoria “I” della Società che saranno (i) dotate dei diritti previsti dalla Legge vigente per le azioni “ordinarie” e quelli indicati nell'Articolo 47.2(b) e (ii) soggette alle restrizioni e agli obblighi applicabili alle Azioni di Categoria C (o alle Azioni di Categoria H, nei casi in cui le Azioni di Categoria I derivino dalla conversione delle Azioni di Categoria H) (incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le restrizioni sul Trasferimento di Azioni e il Diritto di Drag-Along) ai sensi del presente Statuto, nella misura massima applicabile e *mutatis mutandis* nonché le altre restrizioni previste dal presente Statuto per le Azioni di Categoria I. Alla luce di quanto sopra, resta inteso che, a fini di chiarezza, in relazione a qualsiasi diritto, restrizione e obbligo collegati, ai fini del presente Statuto, alle Azioni di Categoria I, ogni riferimento applicabile agli Azionisti C (o agli Azionisti H, a seconda dei casi) deve essere letto come riferimento agli Azionisti I.

“**Azioni Drag-Along**” indica il numero di Azioni della Società che rappresenta:

- (a) se le Azioni dell'Azionista A in Vendita sono Azioni della Società, la percentuale di Azioni della Società detenute, rispettivamente, dagli Azionisti B e dagli Azionisti C pari al numero di Azioni dell'Azionista A in Vendita diviso per il numero totale di Azioni della Società detenute direttamente o indirettamente dall'Azionista A Originario Indiretto alla data (e immediatamente prima) del Trasferimento, espressa in percentuale; e/o
- (b) se le Azioni dell'Azionista A in Vendita non sono Azioni della Società, la percentuale di Azioni della Società detenuta, rispettivamente, dagli Azionisti B e dagli Azionisti C pari al numero di azioni della Società che corrisponde alla proporzione che tali Azioni dell'Azionista A in Vendita rappresentano indirettamente, in trasparenza, nella Società, divisa per il numero totale di Azioni della Società detenute direttamente o indirettamente, in trasparenza, dall'Azionista A Originario Indiretto alla data (e immediatamente prima) del Trasferimento, espressa in percentuale,

resta inteso che, nel caso in cui le Azioni A in Vendita siano in parte Azioni della Società e in parte non Azioni della Società, il relativo calcolo dovrà essere effettuato ai sensi di entrambe le lettere (a) e (b) di cui sopra, a seconda dei casi.

“**Azioni in Vendita**” ha il significato indicato all'Articolo 14.1(c).


“**Azioni dell'Azionista A in Vendita**” ha il significato di cui all'Articolo 14.1(a).

“**Azioni dell'Azionista B in Vendita**” ha il significato di cui all'Articolo 14.1(b).

“**Azioni dell'Azionista C in Vendita**” ha il significato di cui all'Articolo 14.1(c).

“**Azioni Necessarie**” indica, con riferimento a un risultato che deve essere procurato da un Azionista, tutte le azioni che, nel momento in cui devono essere intraprese, rientrano nei poteri del Soggetto tenuto a intraprendere tale azione, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e per quanto applicabile: (a) l'esercizio dei diritti di voto sotto il controllo di tale Soggetto; (b) l'adozione di delibere assembleari e modifiche ai documenti costitutivi; (c) fare in modo che, nella misura massima consentita dalla Legge, i membri di un consiglio di amministrazione designati da tale Soggetto agiscano in un determinato modo ovvero causarne la rimozione, a spese e costi esclusivi di tale Soggetto, nel caso in cui non agiscano in tale determinato modo; (d) la sottoscrizione di accordi e altri strumenti necessari o appropriati per raggiungere tale risultato; (e) eseguire, o fare in modo che siano eseguiti, tutti i depositi, le approvazioni, le registrazioni o simili azioni che siano necessari per ottenere il risultato richiesto presso le autorità o altri Soggetti e (f) nella misura massima

Storico



consentita dalla Legge, accettare di rinunciare, e fare in modo che i membri di un consiglio di amministrazione designati da tale Azionista accettino di rinunciare, a qualsiasi periodo di preavviso richiesto per lo svolgimento delle assemblee necessarie per approvare o attuare tali azioni.

“**Azioni Tag-Along**” indica il numero di Azioni della Società che rappresenta:

- (a) se le Azioni in Vendita sono Azioni della Società, la percentuale di Azioni della Società detenuta dalla relativa Parte Non Trasferente, pari al numero di Azioni in Vendita della Parte Trasferente diviso per il numero totale di Azioni della Società detenute direttamente o indirettamente dalla Parte Trasferente alla data del (e immediatamente prima del) Trasferimento, espressa in percentuale; e/o
- (b) se le Azioni in Vendita non sono Azioni della Società, la percentuale di Azioni della Società detenuta dalla relativa Parte Non Trasferente, pari al numero di azioni nella Società corrispondente alla proporzione che tali Azioni in Vendita della Parte Trasferente rappresentano indirettamente, in trasparenza, nella Società, diviso per il numero totale di Azioni della Società detenute, in trasparenza, dalla Parte Trasferente alla data del (e immediatamente prima del) Trasferimento, espressa in percentuale,

resta inteso che, nel caso in cui le Azioni in Vendita siano in parte Azioni della Società e in altra parte non siano Azioni della Società, il relativo calcolo dovrà essere effettuato ai sensi di entrambe le lettere (a) e (b) che precedono, a seconda dei casi.

“**Azionista**” indica qualsiasi Soggetto che, di volta in volta, detiene azioni della Società.

“**Azionista A**” indica qualsiasi Azionista A1 e/o Azionista A2.

“**Azionista A Non Trasferente**” ha il significato di cui all’Articolo 14.1(b).

“**Azionista A Originario**” indica Sintonia S.p.A. (numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 97591960154) la quale, alla data di approvazione del presente Statuto, ha la qualifica di Azionista A, e qualsiasi Trasferitario Consentito della stessa.

“**Azionista A Originario Indiretto**” indica Edizione S.p.A. (numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 00778570267) la quale, alla data di approvazione del presente Statuto, è l’unico azionista dell’Azionista A Originario.

“**Azionista A Trasferente**” ha il significato di cui all’Articolo 14.1(a).

“**Azionista A1**” indica il Soggetto di volta in volta identificato nel libro soci della Società come proprietario delle Azioni di Categoria A1, nella qualità di proprietario di tali Azioni di Categoria A1.

“**Azionista A2**” indica il Soggetto di volta in volta identificato nel libro soci della Società come proprietario delle Azioni di Categoria A2, nella qualità di proprietario di tali Azioni di Categoria A2.

“**Azionista B**” indica il Soggetto di volta in volta identificato nel libro soci della Società come proprietario delle Azioni di Categoria B, nella qualità di proprietario di tali Azioni di Categoria B.

“**Azionisti B Originari**” indica, collettivamente, BIP-V Hogan (LUX) SCSp (numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese del Lussemburgo B265939) e BIP Hogan (LUX) SCSp (numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese del Lussemburgo B265937) che, alla data di approvazione del presente Statuto, si qualificano come Azionisti B, e qualsiasi Trasferitario Consentito degli stessi. Per chiarezza, ai fini del presente Statuto – ivi incluso, a titolo esemplificativo, ai fini della Soglia Minima in Trasparenza degli Azionisti B – gli Azionisti B Originari saranno considerati come se fossero un unico Azionista e/o Azionista Originario.

“**Azionista B Trasferente**” ha il significato di cui all’Articolo 14.1(b).

“**Azionista B Non Trasferente**” ha il significato di cui all’Articolo 14.1(a).



“Azionista A-B Non Trasferente” ha il significato di cui all’ Articolo 14.1(c).

“Azionista C” indica il Soggetto di volta in volta identificato nel libro libro soci della Società come proprietario delle Azioni di Categoria C, nella qualità di proprietario di tali Azioni di Categoria C.

“Azionista C Originario” indica Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (codice fiscale 97542550013) la quale, alla data di approvazione del presente Statuto, si qualifica come Azionista C.

“Azionista C Trasferente” ha il significato indicato nell’ Articolo 14.1(c).

“Azionista D” indica il soggetto di volta in volta identificato nel libro soci della Società come proprietario delle Azioni di Categoria D, nella qualità di proprietario di tali Azioni di Categoria D.

“Azionista E” indica il Soggetto di volta in volta identificato nel libro soci della Società come proprietario delle Azioni di Categoria E, nella qualità di proprietario di tali Azioni di Categoria E.

“Azionista F” indica il Soggetto di volta in volta identificato nel libro soci della Società come proprietario delle Azioni di Categoria F, nella qualità di proprietario di tali Azioni di Categoria F.

“Azionista G” indica il Soggetto di volta in volta identificato nel libro soci della Società come proprietario delle Azioni di Categoria G, nella qualità di proprietario di tali Azioni di Categoria G.

“Azionista H” indica il Soggetto di volta in volta identificato nel libro soci della Società come proprietario delle Azioni di Categoria H, nella qualità di proprietario di tali Azioni di Categoria H.

“Azionista I” indica il Soggetto di volta in volta identificato nel libro soci della Società come proprietario delle Azioni di Categoria I, nella qualità di proprietario di tali Azioni di Categoria I.

“Azionisti Dichiaranti lo Stallo Decisionale” ha il significato di cui all’ Articolo 32.3.

“Azionisti Riceventi lo Stallo Decisionale” ha il significato di cui all’ Articolo 32.3.

“BIP” indica Blackstone Infrastructure Advisors L.L.C..

“Cambiamento Avverso” ha il significato di cui all’ Articolo 42.3.

“Categoria” o “Categoria di Azioni” ha il significato di cui all’ Articolo 8.1.

“CFO” indica il direttore finanziario della Società.

“Codice Civile” indica il codice civile italiano approvato con Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262, come successivamente modificato e integrato.

“Codice di Corporate Governance” indica il codice di *corporate governance* approvato dalla Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020, come successivamente di volta in volta modificato e/o integrato.

“Collegio Sindacale” indica il collegio sindacale della Società tempo per tempo in carica.

“Comitati” ha il significato di cui all’ Articolo 38.1.

“Comunicazione della Prima Offerta” ha il significato indicato all’ Articolo 14.3.

“Comunicazione di Dissenso degli Amministratori” ha il significato indicato all’ Articolo 42.7.

“Comunicazione di Iniziativa Concorrente” indica: (a) la comunicazione avente a oggetto un’Iniziativa Concorrente che gli Azionisti B Originari devono inviare all’ Azionista A Originario entro e non oltre 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla data in cui gli Azionisti B Originari vengano a conoscenza della relativa Iniziativa Concorrente; o (b) la comunicazione da inviare da parte dell’ Azionista A Originario agli Azionisti B Originari nel caso in cui l’ Azionista A Originario venga a conoscenza di un’ Iniziativa Concorrente prima di aver ricevuto una Comunicazione di Iniziativa Concorrente ai sensi della lettera (a), restando inteso che la comunicazione

Storici e consulti



di cui alla presente lettera (b) sarà considerata validamente effettuata solo se ad essa è allegata evidenza scritta dell'Iniziativa Concorrente.

“Comunicazione di Quotazione” ha il significato indicato all'Articolo 17.1.

“Comunicazione di Stallo Decisionale” ha il significato di cui all'Articolo 32.3.

“Comunicazione di Tag-Along” ha il significato indicato all'Articolo 15.2.

“Comunicazione di Trasferimento” ha il significato indicato all'Articolo 14.2.

“Comunicazione di Trasferimento al Terzo” ha il significato indicato all'Articolo 14.6(a).

“Comunicazione di un Evento di Diluizione dell'Azionista A” ha il significato indicato all'Articolo 48.1(a).

“Comunicazione di Underperformance degli Amministratori” ha il significato indicato all'Articolo 42.5.

“Concorrente” indica (i) una qualsiasi delle società Vinci, Eiffage, Ferrovial, ACS, ASTM, Sacyr, Brisa, Italo e MSC, compresi i loro successori e le loro Affiliate, e (ii) una qualsiasi entità societaria, o una qualsiasi dei loro Affiliati, il cui scopo commerciale principale sia la proprietà e la gestione di infrastrutture di trasporto e che abbia un fatturato superiore a Euro 5.000.000.000 (cinque miliardi) o l'importo equivalente in altre valute (aggiustato annualmente in base all'indice dei prezzi al consumo applicabile nell'area “Euro”) generato nel settore delle infrastrutture di trasporto nell'anno precedente, in ciascuno dei casi di cui sopra, fermo restando che, ai soli fini della presente definizione, gli Affiliati non includeranno, e la presente definizione non potrà in alcun modo comprendere (a) qualsiasi sponsor finanziario, società di investimento o istituzione analoga (collettivamente, gli **“Sponsor Finanziari”**), (b) qualsiasi Affiliato di uno Sponsor Finanziario (inclusi, a scanso di equivoci, qualsiasi fondo, veicolo o entità gestita e/o assistita da uno Sponsor Finanziario e qualsiasi società di portafoglio o società investitrice posseduta o controllata da tale fondo, veicolo o entità) diversa dalle entità di cui sopra e dalle loro società controllate direttamente o indirettamente; resta peraltro inteso, per chiarezza, che Autostrade per l'Italia S.p.A. (e qualsiasi società del suo gruppo) non sarà un Concorrente a ogni effetto ai sensi del presente Statuto.

“Consiglio” o **“Consiglio di Amministrazione”** si intende il consiglio di amministrazione della Società tempo per tempo in carica.

“Contratti di Concessione” indica i contratti di concessione autostradale, aeroportuale e ferroviaria stipulati da una qualsiasi delle Società del Gruppo e in vigore di volta in volta.

“Controllate Principali” indica le Controllate Rilevanti nonché Grupo Costanera, Yunex Traffic e Aéroports de la Côte d'Azur (ACA), nonché qualsiasi altra società rilevante o investimento societario rilevante, di volta in volta, acquisiti o effettuati dal Gruppo, diversi da un'acquisizione o un investimento societario effettuato dalle Controllate Principali.

“Controllate Rilevanti” indica Abertis Infraestructuras SA, GetLink SE, Aeroporti di Roma S.p.A. e Telepass S.p.A..

“controllo”, **“controllante”** e **“controllato”** hanno il significato previsto da, e devono essere interpretati ai sensi del, Articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2, e comma 2, del Codice Civile.

“Diluizione dell'Azionista B” ha il significato di cui all'Articolo 46.1.

“Diluizione dell'Azionista C” ha il significato di cui all'Articolo 47.1.

“Diritto di Drag-Along” ha il significato di cui all'Articolo 16.1.

“Diritto di Prima Offerta” ha il significato indicato all'Articolo 14.1.

“Diritto di Tag-Along” ha il significato indicato all'Articolo 15.1.



“**Distribuzioni**” indica qualsiasi pagamento effettuato in qualsiasi modalità dalla Società e da qualsiasi Società del Gruppo, senza obbligo di restituzione, ai propri azionisti (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sotto forma di distribuzione di dividendi, acconti sui dividendi o di riserve, acquisto di azioni proprie o riduzione del capitale sociale, pagamento di interessi su finanziamento soci o rimborso di finanziamento soci).

“**EBITDA**” avrà il significato ad esso attribuito ai sensi del (e/o, se del caso, in coerenza con il) Piano Industriale di Riferimento, restando tuttavia inteso che in caso di modifiche alle definizioni e/o ai principi e/o alle regole contabili applicabili, la definizione di “EBITDA” sarà interpretata coerentemente - a tutti gli effetti ai sensi del presente Statuto e/o del Piano Industriale di Riferimento e/o del Piano Industriale, a seconda dei casi - “*on a like for like basis*”, nella massima misura possibile.

“**Escalation dello Stallo Decisionale**” ha il significato di cui all’Articolo 32.5.

“**Esperto Indipendente**” indica:

- (a) una qualsiasi delle Società di Revisione o qualsiasi primaria banca di investimento di *standing* internazionale purché, in ogni caso (i) sia indipendente da tutti gli Azionisti (non rilevando, a tal fine, con riferimento a (x) gli Azionisti Originari B, alcun mandato sottoscritto con un Affiliato degli Azionisti B Originari non relativo all’Operazione, e (y) l’Azionista A Originario Indiretto, alcun mandato sottoscritto con un Affiliato dell’Azionista A Originario Indiretto non relativo all’Operazione), e (ii) abbia una sede a Milano e operi mediante tale sede, come eventualmente concordata per iscritto tra gli Azionisti; o
- (b) nel caso in cui il concordato Esperto Indipendente non voglia o non possa accettare l’incarico, un altro Esperto Indipendente selezionato tra il gruppo di cui alla precedente lettera (a), come eventualmente concordato per iscritto tra gli Azionisti; o
- (c) qualora gli Azionisti non raggiungano un accordo entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data in cui è consentito il ricorso all’Esperto Indipendente ai sensi del presente Statuto o, nel caso previsto alla precedente lettera (b), dal rifiuto (anche tacito) del prescelto Esperto Indipendente, qualsiasi altro Esperto Indipendente selezionato tra il gruppo di cui alla lettera (a) che sia indipendente da tutti gli Azionisti (tenendo conto delle previsioni di cui ai punti (x) e (y) della lettera (a)), designato dall’ICC International Centre for ADR in conformità con le Regole per la Nomina di Esperti e Mediatori (*Rules for the Appointment of Experts and Neutrals*) della Camera di Commercio Internazionale.

“**Finanziamento Lux HoldCo**” indica il contratto di finanziamento per Euro 1.450.000.000 (un miliardo e quattrocentocinquanta milioni) datato 16 luglio 2022 e originariamente sottoscritto, tra gli altri, tra gli Azionisti Originari B, in qualità di mutuatari, e AXA Assurance IARD Mutuelle, AXA France IARD, AXA Krankenversicherung AG, AXA Aurora Vida SA de Seguros y Reaseguros – CFM, AXA Versicherung AG, Banco Santander SA, *Milan Branch*, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco BPM S.p.A., Bank of America Europe Designated Activity Company, Bank of China (Europe) S.A., Bank of China Limited Zweigniederlassung Frankfurt am Main Frankfurt Branch, Bank of Communications (Luxembourg) S.A., Bank of China Ltd., BPER Banca S.p.A., Banco Pichincha Espana, S.A., Caixabank, S.A., Crédit Agricole Corporate e Investment Bank, Milan Branch, Goldman Sachs Bank Europe SE, Infrastructure Finance SCS-SIF, Intesa Sanpaolo S.p.A., J.P. Morgan SE, JP Morgan Chase Bank N.A., London Branch, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Mizuho Bank Europe N.V., MUFG Bank (Europe) N.V., Natixis S.A., Milan Branch, Royal Bank of Canada, London Branch, SMBC Bank EU AG Milan Branch, Société Générale, UniCredit S.p.A., Woori Global Market Asia Limited e Woori Bank Hong Kong Branch, in qualità di finanziatori iniziali, come di volta in volta modificato, integrato o sostituito o qualsiasi Rifinanziamento Lux HoldCo Concordato.

“**Flussi di Cassa**” indica, senza alcuna duplicazione:

Storico



- (a) tutti gli importi in denaro, espressi come importo negativo, dell'investimento effettuato dagli Azionisti B Originari in Schemaquarantadue S.p.A. (fusasi per incorporazione nella Società per effetto della Fusione) nell'ambito dell'Operazione e di ogni successivo investimento degli Azionisti B Originari nella Società, ivi compresi gli importi conferiti sotto forma di finanziamento soci e ivi compresi i costi e le spese sostenuti dagli Azionisti B Originari in relazione ai suddetti investimenti (ivi inclusi, se del caso, gli eventuali costi dell'Operazione sostenuti dagli Azionisti B Originari) (collettivamente, l'“**Importo Investito**”);
- (b) tutti gli importi in denaro, espressi come importi positivi, ricevuti dagli Azionisti B Originari in relazione alle partecipazioni detenute nella Società, compresi i dividendi, le altre Distribuzioni, i rimborsi, i proventi di riacquisto o di riscatto e gli importi ricevuti in relazione a qualsiasi trasferimento da parte degli Azionisti B Originari delle proprie partecipazioni nella Società (per chiarezza, al netto di eventuali costi o spese di transazione che saranno sostenuti dagli Azionisti B Originari); e
- (c) tutti gli importi in denaro, espressi come importi positivi, ricevuti dagli Azionisti B Originari in relazione a qualsiasi finanziamento soci, compresi i pagamenti di interessi, i pagamenti anticipati o i rimborsi o qualsiasi corrispettivo dovuto per il trasferimento di tale finanziamento soci (per chiarezza, al netto di eventuali costi o spese pertinenti che saranno sostenuti dagli Azionisti B Originari) (gli importi di cui alle lettere (b) e (c) di cui sopra, collettivamente, l'“**Importo Restituito**”),

a condizione che (i) tutti i Flussi di Cassa siano considerati al lordo delle imposte pagate o da pagare dagli Azionisti B Originari (incluse, per quanto possibile, le imposte trattenute o da trattenere da parte della Società per conto degli Azionisti B Originari) e (ii) i costi e le spese di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) non eccedano l'importo complessivo di Euro 20.000,000 (venti milioni) con riferimento al periodo fino al 16 novembre 2032, fermo restando che, successivamente a tale data, detto importo complessivo sarà adeguato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo applicabile nell'area “Euro” (c.d. “Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo”).

“**Fondo Blackstone Infrastructure**” indica Blackstone Infrastructure Partners L.P. (o qualsiasi suo successore) o qualsiasi fondo di investimento, *partnership* o entità gestita da BIP, nella misura in cui BIP è una Affiliata di Blackstone Inc. o qualsiasi Affiliata di Blackstone Inc.

“**Funzionario da Revocare**” ha il significato indicato all'Articolo 42.10.

“**Fusione**” indica la fusione per incorporazione di Schemaquarantadue S.p.A. e Schema Alfa S.p.A. in Mundys intervenuta in seguito del perfezionamento dell'Operazione mediante atto di fusione stipulato a rogito Notaio Carlo Marchetti di Milano.

“**General Partner dell'Azionista B Originario**” indica Blackstone Infrastructure Associates (Lux) Hogan S.à r.l. (numero di iscrizione al Registro delle Imprese del Lussemburgo B267094) che, alla data di approvazione del presente Statuto, si qualifica come *general partner* degli Azionisti B.

“**Giorno Lavorativo**” indica ciascun giorno, diverso dal sabato e dalla domenica e dai giorni nei quali le banche non sono generalmente aperte al pubblico per le operazioni di carattere ordinario in Milano (Italia), Londra (Regno Unito), Lussemburgo (Gran Ducato del Lussemburgo) e New York (Stati Uniti d'America).

“**Gravame**” indica qualsiasi garanzia, vincolo pubblico o privato, privilegio (anche fiscale), gravame, servitù, diritto di usufrutto, aggravio, pegno, onere, ipoteca, rivendicazione, diritto di prelazione, gradimento, limitazione alla Trasferibilità, opzione, sequestro, pignoramento, altri diritti di garanzia o di terzi, registrati o meno, o qualsiasi altra iscrizione pregiudizievole o qualsiasi tipo di restrizione al libero Trasferimento, sia reale che contrattuale (incluso qualsiasi gravame imposto dall'autorità preposta all'applicazione della Legge), diversi da quelli espressamente previsti nel presente Statuto.



“**Gravi Motivi**” indica il dolo, la colpa grave ovvero qualsiasi atto o omissione doloso o gravemente colposo (ivi inclusa, per chiarezza e a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi grave violazione accertata delle principali *policies* interne) (a) che danneggi gravemente la Società, le sue attività o la sua reputazione o che incida gravemente e negativamente sul rapporto fiduciario, o (b) che conduca a una condanna penale (anche non definitiva) per un reato per il quale le sanzioni applicabili includano una pena detentiva o per qualsiasi reato che implichi turpitudine morale, abuso di fiducia, frode o falsa dichiarazione.

“**Importo Investito**” ha il significato indicato nella definizione di “Flussi di Cassa”.

“**Importo Restituito**” ha il significato indicato nella definizione di “Flussi di Cassa”.

“**Iniziativa Concorrente**” indica qualsiasi possibile investimento – non essendo rilevante, a tal fine, l'erogazione di finanziamenti, in qualsiasi forma, in relazione a tale investimento – in qualsiasi società *target* nel settore delle infrastrutture: (a) rispetto al quale il General Partner dell’Azionista B Originario e/o i suoi Affiliati e/o Blackstone Inc. e/o uno qualsiasi dei suoi Affiliati (ivi incluso, per chiarezza, qualsiasi *bona fide general partner, trustee, manager* o consulente in qualsiasi forma affiliato a Blackstone Inc.) sono attivamente impegnati in discussioni e/o trattative (a tal fine, si considerano rilevanti solamente le manifestazioni di interesse scritte o qualsiasi altro analogo documento scritto, con la terza parte interessata); e (b) con riferimento al quale anche la Società ha espresso per iscritto il proprio attivo interesse.

“**Investitori Blacklist**” indica qualsiasi Soggetto residente, domiciliato o costituito in un Paese Blacklist.

“**IRR**” indica, ad una data di calcolo, il tasso di rendimento percentuale annualizzato che determina un Valore Attuale Netto pari a zero. L’IRR dovrà essere calcolato con la funzione TIR.X di Microsoft Excel utilizzando gli importi e le date dei Flussi di Cassa.

“**Legge**” indica le norme di legge e regolamentari applicabili agli Azionisti, alla Società, alle Società del Gruppo e alle società direttamente o indirettamente partecipate dalla Società, a seconda dei casi.

“**Materie Consiliari Riservate**” ha il significato indicato all’Articolo 31.2.

“**Materie Derogabili Soggette al Veto**” indica le Materie Consiliari Riservate di cui agli Articoli 31.2(b) , 31.2(c), 31.2(g), 31.2(i).

“**Materie Escluse**” indica qualsiasi decisione del Consiglio di Amministrazione o dell’Assemblea degli Azionisti della Società (a condizione che si tratti di Materie Soggette al Veto degli Azionisti o di Materie Consiliari Riservate) su: (a) qualsiasi delibera necessaria al fine di evitare una violazione rilevante dei Contratti di Concessione, con riferimento a qualsiasi Contratto di Concessione i cui ricavi non siano stati superiori a Euro 50.000.000 (cinquanta milioni) nell’esercizio precedente (ad esclusione di qualsiasi Contratto di Concessione *greenfield* o *yellowfield* che, alla data del 16 novembre 2022, non stia generando ricavi a livelli di *run rate*); (b) qualsiasi delibera necessaria per evitare un inadempimento ai sensi dei contratti di finanziamento stipulati, di volta in volta, dalla Società o da qualsiasi Società del Gruppo, che causerebbe un effetto negativo sostanziale per la società in questione a causa dell’accelerazione derivante da tale inadempimento; o (c) qualsiasi delibera da adottare ai fini della Quotazione in conformità con l’Articolo 17.

“**Materie Inderogabili Soggette al Veto**” indica tutte le Materie Soggette al Veto degli Azionisti e le Materie Consiliari Riservate ad eccezione delle Materie Consiliari Riservate di cui agli Articoli 31.2(b), 31.2(c), 31.2(g) e 31.2(i).

“**Materie Soggette al Veto degli Azionisti**” ha il significato indicato all’Articolo 24.2.

“**Membri della Famiglia**” indica ogni persona fisica che sia azionista diretto o indiretto dell’Azionista A Originario Indiretto alla data del 16 novembre 2022 e l’insieme (a) dei discendenti e degli ascendenti di tale persona fisica, diretti e indiretti, legati da un rapporto diretto di discendenza o di ascendenza (a titolo esemplificativo padri/figli/nonni), (b) il coniuge non legalmente separato o divorziato di tale persona e i suoi

Storiceando



discendenti, e (c) i parenti in linea collaterale di tale persona entro il secondo grado e i loro figli (ad esempio, l'insieme dei fratelli e delle sorelle e i figli delle sorelle o dei fratelli).

“**MOI**” indica il multiplo sul capitale investito, da calcolarsi secondo la seguente formula: Importo Restituito diviso per l'Importo Investito (espresso in valore assoluto).

“**Mundys**” ha il significato di cui all'Articolo 2.1.

“**Normativa sugli Abusi di Mercato**” indica il Regolamento (UE) n. 596/2014, nonché tutti provvedimenti dell'Unione Europea al medesimo correlato e tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari di recepimento del predetto regolamento negli stati membri dell'Unione Europea (ivi inclusi il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e il Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999).

“**Operazione**” indica l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria comunicata il 14 aprile 2022 da Schema Alfa S.p.A. sulle azioni della Società e conclusasi in data 9 dicembre 2022 con l'acquisizione da parte di Schemaquarandue S.p.A. e della sua controllata Schema Alfa S.p.A. dell'intero capitale sociale della Società.

“**Operazione Asset Tier 1**” ha il significato di cui all'Articolo 49.1.

“**Operazioni Concessione Tier 2**” ha il significato di cui all'Articolo 49.2.

“**Operazioni e Distribuzioni Autorizzate**” ha il significato di cui all'Articolo 31.3.

“**Operazioni Tier 3**” indica: (i) qualsiasi acquisizione di società o *assets* o altra acquisizione od operazione societaria che non sia un'Operazione Asset Tier 1; e (ii) qualsiasi apporto di capitale diretto o indiretto da parte degli Azionisti ai fini dell'estensione dei Contratti di Concessione che non sia un'Operazione Concessione Tier 2.

“**Paesi Blacklist**” indica tutti i paesi o territori che, di volta in volta, siano sottoposti a sanzioni o siano identificati come soggetti a un numero limitato o mirato di sanzioni che coinvolgano tale paese o territorio, imposte dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti d'America, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o dalla Repubblica Italiana, tra cui, al 16 gennaio 2023, la Birmania, la Bielorussia, il Brunei, la Repubblica Centrafricana, la Costa d'Avorio, Cuba, la Repubblica Popolare Democratica di Corea, la Repubblica Democratica del Congo, l'Egitto, l'Eritrea, l'Iran, l'Iraq, il Libano, la Liberia, la Libia, la Russia, la Somalia, il Sudan, il Sudan, la Siria, la Tunisia, la Venezuela, lo Yemen, lo Zimbabwe, la Crimea, e le regioni ucraine di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia.

“**Parte Correlata**” indica una delle parti definite come tali ai sensi dell'Articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010.

“**Parte Esecutrice**” ha il significato di cui all'Articolo 13.5.

“**Parte Finanziatrice Garantita**” ha il significato indicato nella definizione di “Trasferimento”.

“**Parte Inadempiente**” ha il significato di cui all'Articolo 49.3(a).

“**Parte Non Trasferente**” ha il significato indicato all'Articolo 14.1(c).

“**Parte Richiedente la Quotazione**” ha il significato indicato all'Articolo 17.1.

“**Parte Tag-Along**” ha il significato indicato all'Articolo 15.1.

“**Parte Trasferente**” ha il significato indicato all'Articolo 14.1(c).

“**Partecipazione Originaria dell'Azionista A**” indica la percentuale di azioni detenute dall'Azionista A Originario nella Società – che è pari al numero di Azioni della Società detenute dall'Azionista A Originario



diviso per il numero totale di Azioni detenute da tutti gli Azionisti della Società – immediatamente dopo la data di efficacia della Fusione.

“**Partecipazione Originaria dell’Azionista B**” si intende la percentuale di azioni della Società detenute dagli Azionisti B Originari, pari al numero di azioni della Società detenute dagli Azionisti B Originari diviso per il numero totale di azioni detenute da tutti gli Azionisti della Società immediatamente dopo la data di efficacia della Fusione.

“**Partecipazione Originaria dell’Azionista C**” indica il numero di Azioni della Società (come eventualmente raggruppate o suddivise) sottoscritto dall’Azionista Originario C reinvestendo i proventi derivanti dalla vendita, nell’ambito dell’Operazione, di n. 24.773.520 azioni di Mundys, pari a una partecipazione in Mundys di circa il 3%.

“**Patto Parasociale**” indica il patto parasociale sottoscritto in data 13 novembre 2022 tra, *inter alios*, l’Azionista A Originario, l’Azionista A Originario Indiretto, gli Azionisti B Originari e l’Azionista C Originario, come di volta in volta modificato e/o integrato, copia del quale è depositata presso la sede legale della Società.

“**Percentuale di Voto Minima dell’Azionista A**” ha il significato di cui all’Articolo 48.1.

“**Periodo di Accettazione della Prima Offerta**” ha il significato indicato all’Articolo 14.4(a).

“**Periodo di Cooling-off**” ha il significato di cui all’Articolo 32.6.

“**Periodo di Esercizio della Prima Offerta**” ha il significato indicato all’Articolo 14.3.

“**Periodo di Lock-Up**” ha il significato indicato all’Articolo 10.1.

“**Periodo di Rimedio della Prima Offerta**” ha il significato indicato all’Articolo 14.8(d).

“**Periodo di Stallo Decisionale**” ha il significato di cui all’Articolo 32.5.

“**Piano Industriale**” indica il piano industriale di Mundys e delle altre Società del Gruppo, così come di volta in volta approvato dal Consiglio di Amministrazione, modificato e aggiornato in conformità all’Articolo 33.

“**Piano Industriale di Riferimento**” indica il Piano Industriale 2023-2027 o qualsiasi altro piano industriale o *budget* della Società e di altre Società del Gruppo approvato, di volta in volta con voto favorevole dell’Amministratore dell’Azionista B (che non si qualifichi come amministratore indipendente, ove applicabile).

“**Politica dei Dividendi**” indica la politica dei dividendi della Società approvata di volta in volta dall’organo societario competente in conformità al presente Statuto.

“**Politica Finanziaria**” indica la politica finanziaria della Società come di volta in volta approvata dal competente organo societario in conformità al presente Statuto.

“**Politica M&A**” indica la politica M&A della Società di volta in volta approvata dal competente organo sociale in conformità al presente Statuto.

“**Potenziale Trasferitario**” ha il significato indicato all’Articolo 14.5.

“**Presidente**” indica il presidente del Consiglio di Amministrazione della Società di volta in volta.

“**Prezzo della Prima Offerta**” ha il significato indicato all’Articolo 14.4(c).

“**Prezzo del Terzo**” ha il significato indicato all’Articolo 14.6(a).

“**Prezzo Minimo**” ha il significato indicato all’Articolo 14.5.

“**Prima Offerta**” ha il significato indicato all’Articolo 14.3.



“**Questioni Oggetto di Discussione**” ha il significato indicato all’Articolo 42.7.

“**Quotazione**” ha il significato di cui all’Articolo 17.1.

“**Regolamento ICC**” ha il significato di cui all’Articolo 57.1.

“**Rendimenti Minimi della Quotazione**” indica i seguenti rendimenti minimi: (a) nel periodo compreso tra la fine del Periodo di Lock-up e il 16 novembre 2029, almeno 2,00x MOI; (b) nel periodo compreso tra il 17 novembre 2029 e il 16 novembre 2032, un IRR almeno pari al 10% (dieci per cento), restando inteso, per chiarezza, che tali rendimenti minimi saranno determinati utilizzando, ai fini del calcolo del MOI e dell’IRR, la valutazione del 100% (cento per cento) delle Azioni della Società sulla base del prezzo della Quotazione.

“**Rendimenti Minimi Drag-Along**” indica i seguenti rendimenti minimi: (a) nel periodo compreso tra la fine del Periodo di Lock-up e il 16 novembre 2029, almeno 2.00x MOI; (b) nel periodo a partire dal 17 novembre 2029, un IRR almeno pari al 10% (dieci per cento), restando inteso, per chiarezza, che tali rendimenti minimi saranno determinati utilizzando, ai fini del calcolo del MOI e dell’IRR, la valutazione del 100% (cento per cento) delle Azioni della Società effettuata dal Potenziale Cessionario nell’ambito della procedura del Diritto di Drag-Along.

“**Requisito di Flottante**” ha il significato indicato all’Articolo 17.6.

“**Rifinanziamento Lux HoldCo Concordato**” indica qualsiasi rifinanziamento del Finanziamento Lux HoldCo concordato dagli Azionisti A e dagli Azionisti B, fermo restando che su richiesta degli Azionisti B, gli Azionisti A e gli Azionisti B discuteranno in buona fede qualsiasi richiesta di approvazione di un rifinanziamento del Finanziamento Lux HoldCo (compreso l’eventuale aumento delle linee di credito ivi previste), a condizione che tale rifinanziamento:

- (a) sia conforme alla Politica Finanziaria;
- (b) non influirebbe negativamente sul *rating* effettivo e prospettico della Società e/o del gruppo Mundys;
- (c) non influirebbe negativamente sulla capacità dell’Azionista A Originario indiretto di effettuare operazioni di finanziamento a condizioni simili e per importi corrispondenti.

“**Scenari di Azioni a Voto Plurimo**” indica gli scenari in cui è richiesta la conversione delle Azioni di Categoria A1 dell’Azionista A Originario in Azioni a Voto Plurimo, nei termini e alle condizioni di cui all’Articolo 48, al fine di consentire all’Azionista A Originario di esprimere il 50% (cinquanta per cento) più 1 (uno) dei diritti di voto complessivi nelle Assemblee degli Azionisti (i) dopo il completamento della Quotazione, ai termini e in conformità con l’Articolo 17.8, o (ii) dopo qualsiasi acquisto di Azioni della Società dell’Azionista A Originario da parte degli Azionisti B o di qualsiasi altro Soggetto, in conformità con l’Articolo 10, per effetto del quale l’Azionista A Originario verrebbe a detenere una partecipazione nella Società inferiore al 50% (cinquanta per cento) più 1 (uno) delle Azioni della Società o (iii) a seguito della sottoscrizione da parte di altri Azionisti di un Aumento di Capitale Tier 1, un Aumento di Capitale Tier 2, o un Aumento di Capitale Tier 3, per effetto della quale l’Azionista A Originario verrebbe a detenere una partecipazione nella Società inferiore al 50% (cinquanta per cento) più 1 (uno) delle Azioni della Società.

“**Scostamento Consentito**” indica qualsiasi adeguamento dei, o scostamento dai, termini del Piano Industriale di Riferimento, che, tenendo conto, su base *pro-forma*, degli effetti sul perimetro delle Società del Gruppo derivanti da qualsiasi operazione di M&A (nella misura in cui la stessa sia stata effettuata in conformità e nel rispetto del presente Statuto) nel corso del tempo, comporti scostamenti entro le seguenti soglie:

- (i) scostamenti verso l’alto fino al 10% (dieci per cento) delle spese operative (“*opex*”) previste, su base consolidata di Gruppo, in ciascun esercizio del Piano Industriale di Riferimento;



- (ii) scostamenti al rialzo o al ribasso fino al 12,5% (dodici virgola cinque per cento) delle spese in conto capitale (“*capex*”) previste, su base consolidata di Gruppo, in ciascun esercizio del Piano Industriale di Riferimento; e
- (iii) scostamenti al ribasso fino al 20% (venti per cento) sull’EBITDA previsto, su base consolidata di Gruppo, in ciascun esercizio del Piano Industriale di Riferimento.

Ai fini di chiarezza, resta inteso che: (a) se uno scostamento rientra nella soglia stabilita ai sensi di uno qualsiasi dei precedenti punti da (i) a (iii) ma allo stesso tempo supera un’altra di tali soglie, il relativo scostamento non sarà considerato uno Scostamento Consentito (e.g., se, con riferimento a un esercizio finanziario, l’importo delle *opex* stabilito nel Piano Industriale di Riferimento per quell’esercizio finanziario è aumentato di oltre il 10%, ciò non rappresenterà uno Scostamento Consentito anche se la soglia di scostamento del 20% dell’EBITDA per quell’esercizio finanziario – stabilita al punto (iii) di cui sopra - è rispettata); e (b) gli Scostamenti Consentiti costituiranno un’eccezione alle Materie Consiliari Riservate esclusivamente di cui agli Articoli 31.2(b), 31.2(c), 31.2(g) e 31.2(i), restando pertanto inteso e convenuto che tutte le altre Materie Consiliari Riservate e tutte le Materie Soggette al Veto degli Azionisti continueranno ad applicarsi in conformità ai rispettivi termini (i.e., l’approvazione di qualsiasi deliberazione relativa a tali materie che non costituisca una Materia Esclusa richiederà il voto favorevole degli Azionisti B o dell’Amministratore dell’Azionista B in conformità agli Articoli 24.2 e/o 31.2).

“**Scostamenti Non Consentiti**” ha il significato indicato all’Articolo 33.4.

“**Sindaco**” indica, di volta in volta, qualsiasi membro del Collegio Sindacale della Società.

“**Società**” ha il significato di cui all’Articolo 2.1.

“**Società del Gruppo**” o “**Gruppo**” indica, collettivamente, Mundys e le società di volta in volta controllate, direttamente o indirettamente, dalla Società.

“**Società di Revisione**” indica una delle seguenti società di revisione: PwC, EY, KPMG e Deloitte.

“**Soggetto**” indica qualsiasi persona fisica, giuridica, *partnership*, azienda, società, consorzio, fondazione, organizzazione priva di personalità giuridica o qualsiasi altra entità.

“**Soglia Minima in Trasparenza dell’Azionista A**” si intende la percentuale di azioni di Mundys detenute dai Membri della Famiglia rispetto al numero totale di azioni di Mundys, in trasparenza, non inferiore a (A) il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale di Mundys, se le Azioni di Mundys non sono quotate in un mercato regolamentato, e (B) il 20% (venti per cento) del capitale sociale di Mundys, se le Azioni di Mundys sono quotate in un mercato regolamentato, restando inteso che (i) ogni azione che sia stata data in pegno o che sia comunque soggetta, direttamente o indirettamente, a qualsiasi altro vincolo, direttamente o indirettamente, o a qualsiasi altra garanzia in relazione a qualsiasi accordo di debito sarà conteggiata ai fini del raggiungimento delle suddette soglie del capitale sociale di Mundys, e (ii) fermo restando quanto sopra, qualsiasi azione soggetta a vincoli o in relazione alla quale il diritto di voto non sia concesso al relativo titolare di tale azione, non sarà conteggiata ai fini del raggiungimento delle suddette soglie del capitale sociale di Mundys.

“**Soglia Minima in Trasparenza dell’Azionista B**” indica la percentuale di azioni di Mundys detenute dal Fondo Blackstone Infrastructure (o, in caso di Trasferimento ai sensi dell’Articolo 11.2, dal controllante ultimo del Successore dell’Azionista B) rispetto al totale delle azioni di Mundys, in trasparenza, non inferiore al 15% (quindici per cento) del capitale sociale di Mundys, restando inteso che (i) ogni azione che sia stata data in pegno o che sia altrimenti soggetta, direttamente o indirettamente, a qualsiasi altra garanzia o Gravame in relazione a qualsiasi accordo di indebitamento sarà computata ai fini del raggiungimento della suddetta soglia di capitale sociale di Mundys, se e nella misura in cui tutti i diritti di voto siano attribuiti, senza restrizioni o limitazioni, al relativo titolare che potrà esercitarli a sua discrezione – fermo restando, per chiarezza, quanto previsto all’Articolo 46.3 in merito ai Trasferimenti Esecutivi – e (ii) le azioni detenute dagli Azionisti B

S. Moricondo



Originari cesseranno di essere conteggiate ai fini del raggiungimento delle suddette soglie del capitale sociale di Mundys per tutte le disposizioni del presente statuto qualora gli Azionisti B Originari cessino di essere una Affiliata del Fondo Blackstone Infrastructure o il mandato di gestione conferito al General Partner dell’Azionista B Originario sia trasferito o ceduto per qualsiasi motivo a un soggetto terzo diverso da BIP e/o Blackstone Inc. o a una qualsiasi delle loro relative Affiliate, o comunque cessi di essere efficace o sia stato emendato o modificato in modo tale da limitare la capacità di uno dei suddetti di esercitare tutti i diritti (per conto degli Azionisti B Originari) relativi alle Azioni della Società con piena discrezionalità, compresi quelli previsti dal presente Statuto.

“**Soglia Minima dell’Azionista C**” indica il numero di Azioni della Società (come eventualmente raggruppate o suddivise) sottoscritto dall’Azionista C Originario mediante il reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita, nel contesto dell’ Operazione, di n. 6.251.446 azioni di Mundys pari a una partecipazione in Mundys di circa lo 0,76%.

“**SPA**” ha il significato indicato all’ Articolo 14.8(a)(1).

“**Spese della Quotazione**” ha il significato di cui all’ Articolo 17.9.

“**Sponsor Finanziari**” ha il significato indicato nella definizione di “Concorrente”.

“**Stallo Decisionale**” ha il significato di cui all’ Articolo 32.2.

“**Statuto**” ha il significato di cui all’ Articolo 1.1.

“**Successore dell’Azionista B**” ha il significato di cui all’ Articolo 11.2.

“**Top Management**” indica il *team* dirigenziale che fa capo all’ Amministratore Delegato della Società e/o delle Società del Gruppo, a seconda dei casi.

“**Trasferimento Esecutivo**” ha il significato indicato nella definizione di “Trasferimento”.

“**Trasferitario Consentito**” ha il significato indicato all’ Articolo 13.1(a).

“**Trasferitario Esecutivo**” indica, in relazione a qualsiasi Azione, qualsiasi terzo che abbia acquisito tali Azioni ai sensi di, o successivamente a, qualsiasi vendita di Azioni ai sensi di un Trasferimento Esecutivo di tali Azioni.

“**Trasferimento**” (e le sue declinazioni) o “**Trasferire**” (e le sue coniugazioni) indica, con riferimento a qualsiasi Azione, qualsiasi atto o accordo – sia *inter vivos* che *mortis causa*, con corrispettivo di valore (fungibile o meno) o senza corrispettivo – che comporti il trasferimento diretto o indiretto (anche se temporaneo e/o su base fiduciaria, o come successione a titolo particolare o universale), o l’impegno a trasferire, la proprietà (compresa la nuda proprietà) di tali azioni o dei diritti di voto ad esse relativi, compresi, in relazione a tali azioni o diritti di voto, le vendite, gli scambi, i conferimenti in capitale sociale, la concessione di diritti di godimento o di altri diritti d’uso o di pegno possessorio, il prestito di titoli, le fusioni e le scissioni, i contratti preliminari, le opzioni e i contratti ad esecuzione differita, le donazioni, i conferimenti a un fondo patrimoniale, a una comunione, a un *trustee*, escludendo espressamente (salvo ove diversamente indicato espressamente nel presente Statuto) (i) la costituzione di qualsiasi Gravame in favore dei finanziatori ai sensi del Finanziamento Lux HoldCo (o di qualsiasi *facility agent* o *security agent* o *trustee* per loro conto) e/o di altre banche e istituti di finanziamento che finanziano la Società e/o i suoi azionisti diretti o indiretti (ciascuno una “**Parte Finanziatrice Garantita**”), nonché (ii) l’escussione del suddetto Gravame, la vendita e/o altro trasferimento delle relative Azioni in conseguenza di tale escussione che direttamente o indirettamente comporti il trasferimento di (o l’impegno a trasferire) Azioni (qualsiasi e tutte le azioni che rientrano nel punto (ii) di cui sopra costituiscono un “**Trasferimento Esecutivo**”). Ai fini dell’ Articolo 10 (fatti salvi gli Articoli 10.2 e 10.4), dell’ Articolo 14, dell’ Articolo 15 e dell’ Articolo 19.4, il termine “Trasferimento” non include alcun trasferimento diretto o indiretto di Azioni nell’ Azionista A Originario Indiretto.



“**Trasferimento Consentito**” ha il significato indicato all’Articolo 13.1.

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“**Underperformance**” ha il significato indicato all’Articolo 42.1.

“**Valore Attuale Netto**” è la somma del valore attuale netto, determinato ad una data di calcolo, di ciascun Flusso di Cassa, *i.e.*,

$$NPV = \sum_{n=0}^N \frac{C_n}{(1+r)^n} = 0$$

dove C_n è ogni Flusso di Cassa alla data n (espresso come numero di anni dalla data dell’investimento) e r è l’IRR.

“**Vicepresidente**” indica il vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della Società *pro tempore*.

Storicamente



Allegato 2

Poteri dell'Amministratore Delegato e del CFO

Amministratore Delegato	
Italiano	Inglese
<p>Sono attribuite a [●] in qualità di amministratore delegato, la rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio ai sensi dell'Articolo 35 dello statuto, nonché tutti i poteri per l'amministrazione della società, ad eccezione di quelli riservati al consiglio di amministrazione dalla legge, dallo statuto o dal regolamento del consiglio, pro tempore vigenti, ovvero quelli diversamente attribuiti in base alla presente deliberazione. Nell'ambito delle suddette deleghe e nei limiti di quanto previsto nello statuto sociale con riferimento alle Materie Consiliari Riservate (come ivi definite), vengono attribuite all'amministratore delegato le seguenti competenze e i seguenti poteri, da esercitarsi con firma singola:</p>	<p>The representation of the company before third parties and in legal proceedings pursuant to Article 35 of the by-laws, as well as all powers for the management of the company - except for those reserved to the board of directors by law, the by-laws or the board regulation, pro tempore in force, or those otherwise attributed pursuant to this resolution - are granted to [●], as chief executive officer. Within the scope of the aforementioned powers and within the limits set forth in the by-laws with reference to Board Vetoed Matters (as defined therein), are granted to the chief executive officer the following responsibilities and powers, to be exercised with single signature:</p>
A) dare attuazione alle delibere del consiglio di amministrazione;	A) to implement the resolutions of the board of directors;
B) definire e presentare le proposte al consiglio di amministrazione, in merito ai piani strategici, industriali e finanziari, anche pluriennali della società e del gruppo, nonché alle modifiche dei piani medesimi necessarie per consentire il compimento di operazioni a rilevanza strategica in essi non originariamente previste;	B) defining and submitting proposals to the board of directors, concerning the strategic, industrial and financial plans, including multi-year plans of the company and the group, as well as the amendments to said plans that are necessary to allow the performance of strategically significant transactions not originally envisaged therein;
C) assicurare, in materia di <i>disclosure</i> al mercato, d'intesa con il presidente, la corretta e puntuale comunicazione alle autorità competenti per il controllo dei mercati;	C) to ensure, in the field of the disclosure to the market, in agreement with the chairman, the correct and timely reporting to the competent market supervisory authorities;
[D) elaborare, secondo le linee guida del consiglio di amministrazione, le strategie di comunicazione al mercato e di <i>targeting</i> degli investitori ed attuare i relativi piani di contatto; d'intesa con il presidente definire ed attuare i piani di contatto con gli investitori strategici;	[D) to draw up, according to the guidelines of the board of directors, the market communication and investor targeting strategies and implement the relevant contact plans; in agreement with the chairman, define and implement contact plans with strategic investors;]
E) sovrintendere all'andamento della società e del gruppo, curando altresì i rapporti di natura ordinaria della società con autorità nazionali ed estere, enti ed organismi anche di carattere sopranazionale d'intesa con il presidente;	E) to supervise the performance of the company and the group, also handling the ordinary company's relations with national and foreign authorities, bodies and organisations, including those of a supranational nature, in agreement with the chairman;
F) stipulare atti o patti volti ad acquisire ed alienare partecipazioni in società, enti, consorzi ed associazioni temporanee di impresa (direttamente o	F) to enter into deeds or agreements aimed at acquiring and disposing of shareholdings in companies, entities, consortia and temporary

Amministratore Delegato	
Italiano	Inglese
<p>indirettamente e anche attraverso sottoscrizione di aumenti di capitale) per un importo massimo di 5.000.000,00 Euro; autorizzare la rinuncia o la cessione di diritti di opzione relativi ad aumenti di capitale di società partecipate e la rinuncia a diritti di prelazione sempre per un importo massimo di 5.000.000,00 Euro. Tali limiti d'importo si applicano per singola operazione, da intendersi comunque unitariamente considerata, anche se frazionatamente eseguita in più riprese;</p>	<p>business associations (directly or indirectly and also through subscription of capital increases) up to a maximum amount of Euro 5,000,000.00, to authorise the waiver or sale of option rights relating to capital increases of participated companies and the waiver of pre-emption rights, also up to a maximum amount of Euro 5,000,000.00. These limits shall apply per single transaction, which is however to be considered as a whole, even if fractionally carried out in different moments;</p>
<p>G) acquistare e vendere titoli pubblici e privati italiani ed esteri ed effettuare in genere qualunque operazione di borsa entro il limite massimo di 5.000.000,00 Euro per singola operazione; l'eventuale acquisizione di interessenze, che possano configurare l'assunzione di partecipazioni, è regolata dalla precedente lettera F);</p>	<p>G) to purchase and sell Italian and foreign, public and private, securities and generally carry out any stock exchange transaction up to a maximum limit of Euro 5,000,000.00 per individual transaction; any acquisition of interests, which may constitute the acquisition of shareholdings, is governed by letter F) above;</p>
<p>H) presentare richieste, domande di pre-qualifica, manifestazioni di interesse e/o offerte <i>non binding</i> per la partecipazione della società a progetti, procedure competitive e gare, in Italia o all'estero, anche mediante l'individuazione di partnership o joint venture per la partecipazione della società a tali progetti, procedure competitive e gare;</p>	<p>H) to submit requests, pre-qualification applications, expressions of interest and/or non-binding offers for the company's participation in projects, competitive procedures and tenders, in Italy or abroad, including through the identification of partnerships or joint ventures for the company's participation in such projects, competitive procedures and tenders;</p>
<p>I) conferire istruzioni di voto per le assemblee delle società o enti cui la società partecipa; presentare al consiglio di amministrazione le proposte in ordine all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle società direttamente controllate aventi all'ordine del giorno Materie Consiliari Riservate come definite nello statuto sociale;</p>	<p>I) to give voting instructions for general meetings of the companies or entities in which the company participates; to submit proposals to the board of directors concerning the exercise of voting rights in general meetings of directly controlled companies whose agenda includes Board Vetoes Matters as defined in the by-laws;</p>
<p>J) designare amministratori e sindaci delle società controllate o partecipate ovvero, ove tali designazioni siano riservate al consiglio di amministrazione ai sensi dello statuto sociale, formulare al consiglio stesso le proposte di designazione in merito; e</p>	<p>J) appointing directors and statutory auditors of subsidiaries or participated companies or, where such appointments are reserved to the board of directors pursuant to the by-laws, making proposals for such appointments to the board of directors; and</p>
<p>K) l'amministratore delegato è inoltre incaricato dell'istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi [ai sensi del Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. pro tempore vigente.]</p>	<p>K) the chief executive officer is also in charge of establishing and maintaining the internal control and risk management system [pursuant to the Corporate Governance Code promoted by Borsa Italiana S.p.A. pro tempore in force.]</p>
<p>A [●] in qualità di direttore generale, nei limiti di quanto previsto nello statuto sociale con riferimento alle Materie Consiliari Riservate (come ivi definite) vengono altresì conferiti i seguenti poteri:</p>	<p>Within the limits set forth in the by-laws with reference to Board Vetoes Matters (as defined therein), are also granted to [●], as general manager, the following powers:</p>




[Handwritten signature]


[Handwritten signature]



Amministratore Delegato	
Italiano	Inglese
1) sottoscrivere la corrispondenza e gli atti relativi all'ordinaria amministrazione sociale;	1) to sign correspondence and deeds relating to the ordinary administration of the company;
2) tutti i poteri di gestione ordinaria per stipulare, firmare, accettare, modificare e risolvere contratti con qualsiasi terzo attinenti all'oggetto sociale purché di importo singolarmente non superiore a 5.000.000,00 Euro;	2) all ordinary management powers to enter into, sign, accept, amend and terminate contracts with any third party pertaining to the corporate purpose as long as the value of the contract does not individually exceed Euro 5,000,000.00;
3) prestare formale consenso alla costituzione, cancellazione, riduzione, restrizione, postergazione e surroga di ipoteche, anche senza contemporanea estinzione del credito, ed alla costituzione di servitù attive e passive nonché a qualsiasi trascrizione e annotamenti ipotecari, rinunciando alle ipoteche legali ed esonerando i conservatori da ogni responsabilità;	3) to formally consent to the constitution, cancellation, reduction, restriction, subordination and subrogation of mortgages, even without simultaneous extinction of the claim, and to the constitution of active and passive easements as well as to any transcription and annotation of mortgages, waiving legal mortgages and exonerating the registrars from any liability;
4) stipulare atti o patti volti ad aprire, chiudere ed operare sui conti correnti e conti titoli; sottoscrivere l'apertura, la chiusura e le modifiche contrattuali dei conti correnti, conti titoli ed equipollenti, firmare estratti di conti correnti con istituti bancari, società e diversi;	4) to enter into deeds or agreements to open, close and operate current accounts and securities accounts; to sign the opening, the closing and contractual amendments of current accounts, securities accounts and similar accounts; to sign statements of current accounts towards banks, companies and others;
5) provvedere all'accensione di strumenti di investimento della liquidità, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo depositi a termine, certificati di deposito, buoni di risparmio, polizze, emissioni, <i>credit linked notes</i> e altri strumenti di investimento, e sottoscrivere la relativa contrattualistica, incluse relative modifiche e variazioni contrattuali successive;	5) to arrange for the taking up of cash investment instruments, including but not limited to term deposits, certificates of deposit, savings bonds, policies, issuances, credit linked notes and other investment instruments, and to enter into the relevant contracts, including subsequent amendments and variations thereto;
6) provvedere alla sottoscrizione e alla modifica di tutta la documentazione relativa agli strumenti derivati, anche ai fini della relativa chiusura anticipata, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: ISDA, ISDA <i>schedule</i> , <i>confirmation</i> e <i>pre-confirmation</i> e relativi <i>amendment</i> , <i>rollover</i> clausole " <i>mandatory break</i> ", " <i>early termination</i> ", modifiche relative alla frequenza/date pagamento, ristrutturazione, <i>novation</i> posizioni esistenti su altre banche;	6) to provide for the subscription and amendment of all derivative documentation, also for the purpose of early termination, including but not limited to: ISDA, ISDA <i>schedule</i> , <i>confirmation</i> and <i>pre-confirmation</i> and related amendments, rollover " <i>mandatory break</i> " clauses, " <i>early termination</i> ", changes in payment frequency/date, restructuring, <i>novation</i> of existing positions on other banks;
7) emettere e girare assegni bancari e circolari;	7) to issue and endorse bank cheques and bank drafts;
8) stipulare atti o patti volti ad esigere somme da privati o da uffici statali, dalla Banca d'Italia, da istituti di credito e dalla delegazione del tesoro sia per capitale che per interessi ed accessori, rilasciando le relative quietanze e liberazioni;	8) to enter into deeds or agreements to collect sums from private individuals or government offices, the Bank of Italy, credit institutions and the Treasury Delegation both for principal and for interest and accessories, issuing the corresponding receipts and releases;



Amministratore Delegato	
Italiano	Inglese
9) emettere, avallare effetti cambiari per importi unitari non superiori a 300.000,00 Euro;	9) to issue, endorse promissory notes for amounts not exceeding Euro 300,000.00;
10) stipulare atti o patti volti a costituire e svincolare depositi cauzionali presso ogni ufficio o ente pubblico o privato;	10) to enter into deeds or agreements to set up and release security deposits at any public or private office or body;
11) girare per l'incasso effetti cambiari, vaglia postali e telegrafici emessi o girati da terzi a favore della società, girare a banche, per l'accredito al conto della società, assegni di conto corrente, assegni circolari, vaglia cambiari emessi o girati da terzi a favore della società;	11) to endorse for collection promissory notes, postal and telegraphic money orders issued or endorsed by third parties in favour of the company, to endorse to banks, for crediting to the company's account, current account cheques, bank drafts, promissory notes issued or endorsed by third parties in favour of the company;
12) stipulare atti o patti volti a fare protestare cambiali, vaglia cambiari, assegni e provvedere alla relativa esecuzione, mobiliare ed immobiliare;	12) to enter into deeds or agreements to enforce bills of exchange, promissory notes, cheques and provide for the rendering of movable or real estate properties;
13) rappresentare la società in associazioni datoriali e davanti alle associazioni sindacali dei lavoratori;	13) to represent the company in employer associations and before workers' trade unions;
14) stipulare atti o patti volti ad assumere, promuovere, licenziare, adottare provvedimenti disciplinari, fissare le condizioni contrattuali e conferire gli opportuni poteri al personale dipendente ed ai dirigenti, fatta eccezione per quanto previsto al successivo punto 19;	14) to enter into deeds or agreements to hire, promote, dismiss, adopt disciplinary measures, set contractual conditions and grant appropriate powers to employees and managers, with the exception of the provisions set forth under point 19 below;
15) stipulare atti o patti volti a risolvere vertenze devolute ad arbitri amichevoli compositori e stipulare transazioni per un ammontare singolarmente non superiore a 2.000.000,00 Euro;	15) to enter into deeds or agreements to settle disputes referred to friendly arbitrators and enter into settlements for an amount not exceeding Euro 2,000,000.00 individually;
16) rappresentare attivamente e passivamente la società, con tutti i poteri sostanziali all'uopo necessari quale che sia il valore della controversia, davanti a qualsiasi autorità amministrativa, fiscale e giudiziaria, ordinaria e speciale, in qualunque procedura, in qualunque grado e sede e quindi anche in sede di consiglio di stato e di corte di cassazione, con poteri di deliberare, proporre e sottoscrivere qualunque domanda o difesa, ricorsi verbali e scritti per qualsiasi oggetto, qualunque atto di procedura, anche in procedure esecutive, di fallimento, di concordato e di moratoria;	16) to actively and passively represent the company, with all substantial powers necessary for this purpose, whatever the value of the dispute, before any administrative, fiscal and judicial authority, ordinary and special, in any proceedings, at any level and venue and therefore also before the Council of State (<i>Consiglio di Stato</i>) and the Italian Supreme Court (<i>Corte di Cassazione</i>), with powers to resolve, propose and sign any request or defence, verbal and written appeals for any object, any procedural act, also in enforcement, bankruptcy, composition and moratorium proceedings;
17) deferire e riferire giuramenti, anche decisori, deferire e rispondere agli interrogatori e interPELLI anche in materia di falso civile, costituirsi parte civile nei processi penali, presentare querele;	17) taking and reporting oaths, including decisive oaths, reporting and answering interrogatories and interpellations, including in matters of civil perjury, acting as civil plaintiff in criminal trials, filing criminal complaints;



Amministratore Delegato	
Italiano	Inglese
18) nominare avvocati e procuratori generali e speciali alle liti, eleggendo domicilio presso gli stessi;	18) to appoint lawyers and general and special attorneys at law and elect domicile therein;
19) formulare al consiglio di amministrazione la proposta di prima nomina con il relativo compenso e ruolo organizzativo dei direttori in prima dipendenza; formulare al consiglio di amministrazione le proposte di licenziamento o sostituzione dei direttori in prima dipendenza;	19) to make to the board of directors the proposal for the first appointment, together with the relevant remuneration and the organisational role, of the directly-reporting managers; to make proposals to the board of directors for the dismissal or replacement of first-deputy managers;
20) stipulare contratti di consulenza o contratti di contenuto analogo aventi durata inferiore ai dodici mesi e implicanti pagamento di importi singolarmente non superiori a 1.000.000,00 Euro;	20) to enter into consultancy or similar contracts with a duration of less than twelve months and involving payment of amounts not exceeding Euro 1,000,000.00 individually;
21) provvedere, in relazione alle responsabilità affidate, a tutti gli adempimenti per l'osservanza di norme penali, civili e amministrative stabilite da disposizioni legislative e regolamenti e presentare denunce facoltative ed obbligatorie;	21) to provide, in relation to the entrusted responsibilities, all fulfilments for the observance of criminal, civil and administrative rules established by laws and regulations and submit discretionary and compulsory complaints;
22) stipulare atti o patti volti a concedere finanziamenti a favore di società del gruppo e garanzie a o per conto di terzi (ivi comprese società del gruppo) purché per importi singolarmente non superiori a 5.000.000,00 Euro;	22) to enter into deeds or agreements to grant loans to or on behalf of group companies and guarantees to or on behalf of third parties (including group companies) as long as they do not individually exceed Euro 5,000,000.00;
23) stipulare atti o patti volti a richiedere e stipulare con gli enti creditizi ed assicurativi, comunque autorizzati ai sensi di legge, fidejussioni a favore di terzi per un ammontare nozionale massimo di 10.000.000,00 Euro che comportino un pagamento di commissione/premio per un importo massimo di 30.000,00 Euro su base annuale e la cui durata sia inferiore a 36 mesi, al fine di garantire il puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni, di qualunque natura e specie, anche future e condizionali ai sensi dell'articolo 1938 del codice civile, assunte a qualsiasi titolo dalla società o dalle proprie società controllate dirette o indirette, con espressa facoltà di determinare il premio dovuto all'ente garante nonché di concordare e convenire tutti quei patti e condizioni che riterrà necessari o anche semplicemente utili al buon esito delle concludende operazioni;	23) to enter into deeds or agreements aimed at requesting and entering into with credit and insurance institutions, however authorised by law, sureties in favour of third parties for a maximum notional amount of Euro 10,000,000.00 that entail a commission/premium payment for a maximum amount of Euro 30,000.00 on an annual basis and whose duration is less than 36 months, in order to guarantee the prompt and exact fulfilment of the obligations, of whatever nature and kind, including future and conditional obligations pursuant to Article 1938 of the Italian Civil Code, undertaken for any reason by the company or its direct or indirect subsidiaries, with the express power to determine the premium due to the guarantor entity as well as to agree and stipulate all the covenants and conditions it deems necessary or even simply useful for the successful outcome of the transactions to be concluded;
24) stipulare atti o patti volti a rilasciare fidejussioni a favore di terzi e nell'interesse delle proprie controllate dirette o indirette per un ammontare nozionale massimo di 5.000.000,00 Euro, al fine di garantire il puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni, di qualunque natura e specie, anche	24) to enter into deeds or agreements aimed at issuing sureties in favour of third parties and in the interest of its direct or indirect subsidiaries for a maximum notional amount of Euro 5,000,000.00, in order to guarantee the prompt and exact performance of obligations, of whatever nature and kind,




Amministratore Delegato	
Italiano	Inglese
future e condizionali ai sensi dell'articolo 1938 del codice civile, assunte a qualsiasi titolo dalle proprie società controllate dirette o indirette;	including future and conditional obligations pursuant to Article 1938 of the Civil Code, undertaken for whatever reason by its direct or indirect subsidiaries;
25) conferire procure speciali e deleghe operative nell'ambito dei poteri conferiti, anche relativamente alla stipula di atti e contratti funzionali ai fini dell'esecuzione di delibere degli organi collegiali.	25) to grant special prosecutions and operational proxies within the scope of the powers conferred, also with regard to the conclusion of deeds and functional contracts for the purpose of executing resolutions of the collegiate bodies.


S. Maria




CFO	
Italiano	Inglese
<p>Sono conferiti a [●], nella sua qualità di <i>chief financial officer</i> pro tempore, nei limiti di quanto previsto nello statuto sociale con riferimento alle Materie Consiliari Riservate (come ivi definite), i seguenti poteri, da esercitare a firma singola – ad eccezione di operazioni con parti correlate (ai sensi dell' art. 3, par. 1, lett. A) del Regolamento Consob n. 17221/2010) di azionisti diretti o indiretti della Società titolari, in trasparenza, di almeno il 3% del capitale della Società, nel cui caso i seguenti poteri dovranno essere esercitati a firma congiunta con l'Amministratore Delegato o il Presidente della Società – in relazione alle responsabilità organizzative affidate e con obbligo trimestrale di resa del conto.</p>	<p>Are granted to [●], in his capacity as <i>chief financial officer</i> pro tempore, within the limits set forth in the by-laws with reference to Board Vetoes Matters (as defined therein), the following powers, to be exercised with single signature – with exception of transactions with related parties (pursuant to Article 3, par. 1, let. A) of Consob Regulation No. 17221/2010) of direct or indirect shareholders of the Company holding, on a look-through basis, at least 3% of the Company's share capital, in which case the following powers shall be exercised with the joint signature of the Chief Executive Officer or the Chairman of the Company – in relation to the organisational responsibilities entrusted and with quarterly reporting obligations.</p>
<p>1. concludere, modificare e risolvere (con l'avvertenza che concorrono a formare il massimale i rapporti contrattuali relativi alla stessa operazione) incarichi professionali di tipo specialistico, ed incarichi di consulenza aventi durata inferiore ai dodici mesi, fino ad un importo di Euro 50.000,00 (cinquanta mila virgola zero zero);</p>	<p>1. to conclude, amend and terminate (with the caveat that the contractual relationships relating to the same transaction shall count towards the cap) professional assignments of a specialist nature, and consultancy assignments lasting less than twelve months, up to an amount of Euro 50,000.00 (fifty thousand point zero zero);</p>
<p>2. rinunciare a crediti fino all'importo di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) per ciascuna operazione;</p>	<p>2. to waive claims up to the amount of Euro 15,000.00 (fifteen thousand point zero zero) per transaction;</p>
<p>3. concludere, sottoscrivere, modificare e risolvere impegni alla riservatezza, "non disclosure agreement" e simili.</p>	<p>3. to conclude, enter into, amend and terminate confidentiality undertakings, non-disclosure agreements and similar;</p>
<p>4. fare pagamenti a mezzo bonifico bollettini, assegni bancari, circolari, emettere vaglia e strumenti equivalenti, autorizzare addebiti anche mediante la sottoscrizione di mandati SEPA, tutti su disponibilità liquide della società o su preventive concessioni di linee di credito, presso banche, istituti di credito e società finanziarie e uffici postali;</p>	<p>4. to make payments by means of bank transfers, bank cheques, bank drafts, money orders and equivalent instruments, to authorise debits also by signing SEPA warrants, all on the company's liquid assets or on prior granted credit lines, at banks, credit and financial institutions and post offices;</p>
<p>5. girare per l'incasso assegni bancari, circolari e postali pervenuti da terzi, provvedendo al relativo versamento presso banche, istituti di credito, società finanziarie e uffici postali;</p>	<p>5. endorsing for collection cheques, bank drafts and postal cheques received from third parties, depositing them at banks, credit institutions, finance companies and post offices;</p>



CFO	
Italiano	Inglese
6. provvedere alla liquidazione degli interessi passivi sui conti correnti bancari e delle spese per i servizi bancari in genere;	6. to provide for the settlement of interest on bank accounts and charges for banking services in general;
7. stipulare atti o patti volti ad aprire, chiudere ed operare sui conti correnti e conti titoli, sottoscrivere l'apertura, la chiusura e le modifiche contrattuali dei conti correnti, conti titoli ed equipollenti;	7. to enter into deeds or agreements to open, close and operate current accounts and securities accounts, sign the opening, closing and contractual amendments of current accounts, securities accounts and similar accounts;
8. determinare e aggiornare, nell'ambito delle procedure in vigore i tassi attivi e passivi applicabili, da praticare nei confronti delle società partecipate a condizioni di mercato;	8. to determine and update, within the framework of the procedures in force, the applicable lending and borrowing rates to be charged to the participated companies at market conditions;
9. provvedere all'accensione di strumenti di investimento della liquidità, inclusi a titolo esemplificativo depositi a termine, certificati di deposito, buoni di risparmio, polizze, emissioni, <i>credit linked notes</i> e altri strumenti di investimento, e sottoscrivere la relativa contrattualistica, incluse relative modifiche e variazioni contrattuali successive;	9. to arrange for the taking up of liquidity investment instruments, including but not limited to time deposits, certificates of deposit, savings bonds, policies, issuances, credit linked notes and other investment instruments, and enter into the relevant contracts, including subsequent amendments and variations to the contract;
10. provvedere, in relazione alle responsabilità affidate, a tutti gli adempimenti per l'osservanza di norme penali, civili e amministrative stabilite da disposizioni legislative e regolamenti;	10. in relation to the responsibilities entrusted, to fulfil all obligations to comply with criminal, civil and administrative laws and regulations;
11. compiere quanto occorre per dare esecuzione alle obbligazioni sociali ed esigere l'adempimento delle obbligazioni di terzi verso la società in prelazione agli accordi sottoscritti nell'esercizio dei poteri di cui alla presente procura e quindi consegnare merci e prodotti, esigere crediti anche cambiari, emettere tratte su terzi debitori della società, girare per l'incasso e per lo sconto effetti di terzi e tratte; incassare, svincolare, ritirare rispettivamente somme, anche mediante ricevimento di assegni bancari, valori, anche costituenti depositi cauzionali, vaglia, lettere raccomandate ed assicurate, plichi, pacchi, oggetti, merci a qualsiasi titolo spettanti o dovuti alla società da qualunque istituto di credito, compreso quello di emissione, da qualunque ministero o amministrazione nonché da qualunque soggetto pubblico o privato; rilasciare di tutto quanto ricevuto,	11. to perform whatever is necessary to execute the company's obligations and demand fulfilment of the obligations of third parties towards the company in preference to the agreements entered into in the exercise of the powers under this proxy, and therefore deliver goods and products, collect receivables including bills of exchange, issue drafts on third party debtors of the company, endorse for collection and discount third party bills and drafts; to collect, release, withdraw, respectively, sums, also by receipt of bank cheques, valuables, also constituting security deposits, money orders, registered and insured letters, parcels, objects, goods for any reason due or owing to the company from any bank, including the issuing bank, from any ministry or administration as well as from any public or private entity; to issue all receipts, discharges;



CFO	
Italiano	Inglese
<p>discarichi, le ricevute e le quietanze del caso ed in genere tutte quelle dichiarazioni che possono essere richieste in ordine alla definizione delle pratiche, comprese quelle di esonero dei suindicati uffici, amministrazioni ed istituti da ogni responsabilità al riguardo;</p>	<p>receipts and receipts and in general all declarations that may be required in connection with the settlement of dossiers, including those exonerating the aforesaid offices, administrations and institutions from all liability in this regard;</p>
<p>12. rappresentare la società nello svolgimento di tutte le pratiche attinenti ad operazioni di importazione ed esportazione anche temporanee, reimportazioni e riesportazioni;</p>	<p>12. to represent the company in the performance of all practices relating to import and export operations, including temporary ones, re-imports and re-exports;</p>
<p>13. nominare mandatari speciali per il ritiro di valori, plichi, pacchi, lettere anche raccomandate ed assicurate, nonché vaglia postali ordinari e telegrafici presso gli uffici postali e telegrafici;</p>	<p>13. appointing special agents for the collection of valuables, parcels, letters, including registered and insured letters, as well as ordinary and telegraphic money orders at post and telegraphic offices;</p>
<p>14. sottoscrivere, fermo restando quanto previsto ai punti precedenti, la corrispondenza relativa alla gestione sociale, non avente natura contrattuale ivi inclusa la documentazione di adeguata verifica della clientela (c.d. <i>know your customer</i> richiesta dalle controparti bancarie e finanziarie);</p>	<p>14. to sign, without prejudice to the preceding points, correspondence relating to the management of the company, not of a contractual nature, including customer due diligence documentation (so-called <i>know-your-customer</i> documentation required by banking and financial counterparties);</p>
<p>15. rappresentare la società presso i competenti uffici dell'amministrazione finanziaria, locale e comunale, provvedendo alla sottoscrizione, esibizione, consegna e ritiro di istanze atti e dichiarazioni fiscali e, più in generale, di qualsivoglia documentazione in materia di imposte, tasse e tributi di qualsiasi genere; nonché davanti a qualsiasi autorità amministrativa, fiscale e giudiziaria ordinaria e speciale durante lo svolgimento di ispezioni e/o verifiche e/o indagini e/o controlli con poteri di piena interazione con dette autorità sottoscrivendo i relativi verbali;</p>	<p>15. to represent the company at the competent offices of the financial administration, local and municipal, providing for the signing, exhibition, delivery and withdrawal of petitions, deeds and tax declarations and, more generally, of any documentation relating to taxes, duties and levies of any kind; as well as before any ordinary and special administrative, fiscal and judicial authority during the performance of inspections and/or audits and/or investigations and/or controls with powers of full interaction with said authorities by signing the related minutes;</p>
<p>16. sottoscrivere processi verbali di constatazione, atti e dichiarazioni di natura fiscale di qualsiasi genere relativamente ad imposte dirette, indirette e tributi in genere;</p>	<p>16. to sign reports of findings, acts and declarations of a fiscal nature of any kind concerning direct and indirect taxes and taxes in general;</p>
<p>17. proporre qualunque altro atto di procedura e definizione del dovuto anche con proposta di conciliazione e di accertamento con adesione;</p>	<p>17. to propose any other procedural act and settlement of debts, including by means of a proposal for conciliation and assessment with adhesion; issue receipts and whatever is</p>



CFO	
Italiano	Inglese
rilasci quietanze e quanto necessario ai fini dell'espletamento del presente mandato;	necessary for the purpose of the fulfilment of this mandate;
18. provvedere alla sottoscrizione degli appositi modelli di pagamento per il versamento delle imposte, tasse, tributi e contributi, così come liquidati sulla base delle relative elaborazioni contabili o dichiarazioni fiscali, nonché provvedere alla sottoscrizione della relativa delega per l'addebito nei conti correnti intrattenuti dalla società;	18. to provide for the signing of the appropriate payment forms for the payment of taxes, duties and contributions, as liquidated on the basis of the relevant accounting or tax returns, as well as provide for the signing of the relevant proxy for debiting the current accounts held by the company;
19. conferire procure speciali nell'ambito dei poteri conferitigli.	19. to grant special proxies within the scope of the powers conferred.
A [●], in qualità di <i>chief financial officer</i> pro tempore della società, sono inoltre conferiti i seguenti poteri da esercitare a firma congiunta con il responsabile <i>finance</i> pro tempore della società:	[●], as chief financial officer pro tempore of the company, is also vested with the following powers to be exercised under joint signature with the pro tempore finance manager of the company:
1. provvedere alla sottoscrizione di tutta la documentazione relativa alla gestione contrattualistica finanziaria in essere, inclusi a titolo esemplificativo: <i>director certificate, auditors' certificate, list of material/principal subsidiaries, compliance certificate, voluntary prepayment request, selection notice, drawdown request</i> ;	1. to provide for the signing of all documentation relating to the existing financial contract management, including but not limited to: <i>director certificate, auditors' certificate, list of material/principal subsidiaries, compliance certificate, voluntary prepayment request, selection notice, drawdown request</i> ;
2. provvedere alla sottoscrizione e alla modifica di tutta la documentazione relativa agli strumenti derivati esistenti, inclusi a titolo esemplificativo: <i>ISDA, ISDA Schedule, confirmation e pre-confirmation</i> e relativi <i>amendment, rollover</i> clausole " <i>mandatory break</i> ", " <i>early termination</i> ", modifiche relative alla <i>frequenza/date</i> pagamento, ristrutturazione, novazione posizioni esistenti su altre banche, altre modifiche tecniche;	2. to provide for the subscription and amendment of all documentation relating to existing derivative instruments, including but not limited to: <i>ISDA, ISDA Schedule, confirmation and pre-confirmation</i> and amendments thereto, rollover " <i>mandatory break</i> " clauses, " <i>early termination</i> ", changes relating to frequency/date of payment, restructuring, novation of existing positions on other banks, other technical changes;
3. porre in essere nuovi strumenti derivati a copertura del rischio tasso di cambio relativo agli incassi di dividendi deliberati dalle controllate, in linea con quanto stabilito dalla policy finanziaria pro tempore vigente.	3. to put in place new derivative instruments to hedge the exchange rate risk related to the collection of dividends resolved upon by the subsidiaries, in line with the provisions of the pro tempore financial policy in force.

Salvatore Mericonde

Salvatore Mericonde, Notary

